

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

245ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2007
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente BACCINI
e del vice presidente ANGIUS

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 2 e si è conclusa la votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Ha facoltà di parlare il presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Morando, per riferire sui lavori della Commissione, che si è riunita nella serata di ieri.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, la Commissione bilancio si è riunita ieri su suo mandato, ed è tornata ad esaminare il problema degli effetti rispettivamente sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento dell'approvazione in Commissione dell'emendamento 3.2000.

Ferme restando le posizioni della maggioranza e dell'opposizione sia sulla ricevibilità, come nota tecnica prevista dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, della nota consegnata in Commissione dal sottosegretario Sartor in risposta alla richiesta di nota tecnica sull'emendamento 3.2000 avanzata al Ministero dell'economia dalla Commissione stessa, sia sulla necessità di compensare perfettamente non solo per la competenza, cioè ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ciò che è ovvio per tutti, maggioranza e opposizione, ma anche per la cassa gli effetti negativi sull'indebitamento, indotti dalla particolare forma di copertura adottata per l'emendamento in questione, l'intera Commissione ha potuto con soddisfazione prendere atto dell'avvenuta presentazione, da parte del Governo, di un emendamento che figura al nostro esame come emendamento 14.800, che compensa perfettamente, per gli anni di riferimento, gli effetti negativi sull'indebitamento quantificati dall'aggiornamento, dopo l'esame in Commissione, dell'allegato 7, debitamente vistato dal Ministro dell'economia, secondo le procedure tradizionali. Naturalmente la Commissione non si è soffermata, anzi non ha affatto discusso sul giudizio di merito, cioè sul giudizio politico delle scelte operate dal Governo nell'emendamento in questione. Questo giudizio è infatti affidato perfettamente all'Aula come su tutti gli altri emendamenti. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è stato un dibattito forte ieri, abbiamo approfondito il problema, ascoltate ora il Presidente della Commissione.

MORANDO (Ulivo). La Commissione si è limitata a valutare - e lo ha fatto positivamente - la capacità dell'emendamento sul piano strettamente tecnico-formale di superare le obiezioni mosse in merito ai caratteri e agli effetti della copertura dell'emendamento 3.2000. Preso atto che l'emendamento compensa gli effetti negativi sull'indebitamento fatti emergere, anche sotto il profilo cognitivo, dall'allegato 7, come attestato dal Ministero dell'economia, e lo fa secondo la prassi di certificazione della regolarità delle coperture adottata nella procedura interna alle decisioni del Ministero dell'economia, la Commissione mi ha incaricato di riferire in questo senso in Aula.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per tornare a sollecitare l'esame da parte della Giunta per il Regolamento delle proposte, avanzate ormai da mesi, al termine della discussione in Commissione bilancio sulle procedure della sessione di bilancio. Molte di quelle proposte sono state consensualmente adottate in via di fatto nella sessione di bilancio che stiamo vivendo, ma è indispensabile non disperdere questo capitale di consenso e metterlo immediatamente a frutto attraverso le conseguenti e coerenti modifiche del Regolamento.

Signor Presidente, termino facendole notare che anche la discussione, a mio avviso trasparente e qualitativamente importante, che abbiamo fatto a proposito della questione che - credo - con questa mattina si chiude, deriva da alcune modificazioni di prassi adottate consensualmente (centro-sinistra e centro-destra) in Commissione bilancio, e fatte proprie dal Presidente al fine di interpretarle sotto il profilo della conduzione dei lavori, che hanno bisogno di essere sancite.

In particolare: la regola che vuole che il Governo e il relatore di maggioranza presentino i loro emendamenti contemporaneamente ai parlamentari e non possano presentarne successivamente su nuovi argomenti; la regola che vuole che gli emendamenti del relatore siano corredati da relazione tecnica esattamente come gli emendamenti del Governo (abbiamo adottato questa prassi ma non è scritto nel Regolamento); aggiungo persino la regola che vuole che sugli emendamenti parlamentari di maggiore rilievo, su cui relatore e Governo esprimono un consenso ed una approvazione, vengano sottoposti immediatamente all'obbligo di presentazione della relazione tecnica; la regola che vuole che i lavori della Commissione bilancio si concludano in modo tale che sia possibile aggiornare l'allegato 7 e informare l'Aula degli effetti complessivi, certificati dal Ministero dell'economia, degli emendamenti che sono stati approvati in Commissione in maniera tale che le decisioni siano prese sempre con perfetta cognizione di causa. Ecco, queste regole fondamentali, che abbiamo adottato in via di fatto, debbono far parte di innovazioni del Regolamento per consolidare il buon lavoro che abbiamo svolto fin qui. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando. Naturalmente abbiamo ben presente questa seconda parte, che richiama la necessità di alcuni cambiamenti, perché ne abbiamo già parlato. Con i limiti del nostro lavoro quotidiano, che lei conosce, cercherò di sottoporre alla Giunta per il Regolamento le modifiche da lei richiamate.

Aggiungo che i tempi sono contingentati e che siamo oggettivamente in ritardo rispetto allo sforzo comune che stiamo compiendo per la discussione del disegno di legge finanziaria. Pertanto, se

non vi sono obiezioni, darei al massimo la parola a un esponente per Gruppo per non più di cinque minuti sulle comunicazioni rese dal presidente della 5^a Commissione Morando.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Vegas; potrà dare il buon esempio rispetto alle mie precedenti raccomandazioni.

VEGAS (FI). Signor Presidente, impiegherò anche meno di cinque minuti, ma - come ella ha potuto notare - la perdita di tempo, in questo caso, dipende dai pasticci fatti da Governo e maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*). In realtà, abbiamo assistito ad alcune fanfaluche affermate in quest'Aula oltre che ad arrampicate sui vetri per dimostrare l'indimostrabile e poi la realtà è stata che il Governo ha dovuto presentare un emendamento per correggere la norma scoperta con la quale in Commissione si era affrontata la questione dei *ticket*.

Ovviamente la maggioranza ha dovuto difendere il fatto che l'emendamento fosse ammissibile. A nostro avviso non lo era, tanto è vero che il principio di non contraddizione è stato contraddetto, perché affermandosi che non era ammissibile l'emendamento e che non necessitava di copertura, alla fine il Governo ha dovuto porvi rimedio presentando un emendamento di copertura.

Concludo ringraziandola, signor Presidente, per aver avuto ieri la sensibilità di sospendere la seduta prima dell'esame dell'articolo 3 in modo da consentire la predisposizione di un emendamento che modificasse anche l'articolo 3, senza il quale tutto il procedimento sarebbe rimasto viziato.

Resta - e con questo concordo con il presidente della 5^a Commissione Morando - il fatto che gli emendamenti vanno coperti anche con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento che - ripeto - non sono, nonostante l'opinione del Ministro dell'economia, un aggregato statistico, ma un preciso requisito per la copertura finanziaria dei nostri atti.

Resta il fatto che, d'ora in poi, tutti gli emendamenti governativi e del relatore dovranno essere dotati di adeguata relazione tecnica, il che mi sembra, alla fine della vicenda e malgrado lo scivolone del Governo e della maggioranza, un piccolo passo in avanti verso la certezza dei conti, a condizione che quanto compiuto oggi resti poi consolidato nella prassi parlamentare. Come è noto, essa adotta un po' i criteri della *common law* per cui, in sostanza, è una decisione che vale anche per il futuro. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, impiegherò forse un minuto in più del senatore Vegas perché credo che di tutta questa discussione, fatta a più riprese, prevalentemente in Commissione, debbano rimanere agli atti anche di quest'Aula alcune precisazioni. Ritengo che la presa di posizione assunta dall'opposizione sulla vicenda sia sbagliata e cercherò di dimostrarlo in pochi minuti.

L'oggetto è sempre quello. Siamo di fronte ad un emendamento del relatore. Il problema è se sia o no ammissibile, se sia provvisto di copertura finanziaria e se in esso vi sia il rispetto formale della legge di contabilità. Vi è poi la questione della garanzia, della trasparenza, del controllo parlamentare.

Credo che, innanzitutto, vada ricordato che l'emendamento del relatore è stato corredato, su nostra richiesta, da una relazione tecnica, cosa che non era dovuta (non è prevista dal nostro Regolamento), e che la relazione attesta che l'emendamento non ha violato la legge di contabilità. Quindi, l'emendamento è ammissibile; non ci sono state violazioni formali della legge di contabilità. La relazione tecnica, come sappiamo, è competenza del Ministero dell'economia. Ci sono state, soprattutto nella discussione in Commissione, delle divergenze con la Ragioneria generale dello Stato, tuttavia tali divergenze - è inutile negarlo - sono state evidenziate dallo stesso Governo tramite l'intervento del sottosegretario Sartor. Questa è la pura verità: non c'è stato uno scontro all'interno del Ministero dell'economia; ci sono state delle valutazioni diverse evidenziate in modo preciso e trasparente da parte del sottosegretario Sartor. Chi è il responsabile della relazione tecnica? È il Governo, in questo caso il Ministero dell'economia.

Io ritengo che il Governo abbia garantito correttezza e trasparenza; anzi, penso che se non avessimo adottato quella procedura, cioè quella di prevedere che anche il Governo e il relatore

presentassero i loro emendamenti nei tempi previsti per i Gruppi parlamentari e per i singoli senatori, e che questi emendamenti fossero accompagnati da relazione tecnica, questa discussione - che, ripeto, garantisce correttezza e trasparenza - non ci sarebbe stata; non ci sarebbe stato questo confronto tra la maggioranza e l'opposizione. Quindi ringrazio la Commissione bilancio che ha adottato queste regole e mi auguro che ci siano dei cambiamenti nel nostro Regolamento che vadano nella direzione auspicata.

Nel merito dell'emendamento tecnico del Governo, esso opera una compensazione in valore assoluto sull'indebitamento. Non era un obbligo, lo voglio ricordare; credo che sia un qualcosa in più che viene offerto alla nostra discussione, che ci garantisce di più rispetto ai problemi che stiamo affrontando. È una posizione ineccepibile dal punto di vista tecnico; formalmente - ripeto - un qualcosa in più rispetto a quanto era dovuto. Per quale motivo in più? Perché sul fabbisogno non c'era necessità di alcuna correzione; siamo comunque sotto il 3 per cento, siamo in linea con le previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Infine, la questione della trasparenza e del controllo. Si è svolta un'ampia discussione, che non avremmo fatto se non ci fosse stata da parte della Commissione bilancio la decisione unanime - questo va ricordato - di stabilire regole nuove nell'esame dei documenti di bilancio. Abbiamo fatto un buon servizio al Parlamento; non lo abbiamo fatto su proposta dell'opposizione. Personalmente ritengo che il servizio sia stato soprattutto a favore della maggioranza, perché non si è più verificato in questa sessione di bilancio quello che accadeva negli anni passati, sia nella scorsa legislatura che in quella precedente, quando il Governo poteva fare quello che voleva, presentava i maxi-emendamenti senza alcun controllo e poi il Parlamento veniva chiamato *ex post* a garantire una copertura formale.

Questo non è più avvenuto. Credo che tutto ciò sia una garanzia per tutti, per l'opposizione ma anche per la maggioranza, perché in questo modo può esercitare meglio il proprio controllo sugli atti del Governo. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

MORGANDO *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORGANDO *(Ulivo)*. Signor Presidente, intervengo per non far mancare una valutazione del mio Gruppo su tale questione.

Abbiamo discusso tre volte in Commissione bilancio nel merito di questo tema; non ci ritorno, nel resoconto stenografico sono riportate le opinioni del nostro Gruppo. Nel merito condivido quanto affermato dal collega Ripamonti.

Voglio soltanto fare due considerazioni.

Anzitutto, è bene che questo episodio si sia concluso e che abbiamo risolto un problema reale, ossia il perfezionamento della norma di copertura a valere sull'indebitamento. Ma non c'è dubbio che la copertura, con riferimento al saldo netto da finanziare, era corretta, che l'emendamento era perfettamente ammissibile e che i comportamenti del Presidente della Commissione e del relatore, nella gestione dello stesso, sono stati assolutamente ineccepibili. Vogliamo che questo rimanga agli atti del Senato perché è l'elemento fondamentale, centrale della nostra discussione. Chi sostiene l'inammissibilità dell'emendamento dice una cosa non vera.

La seconda osservazione è altrettanto breve ed è la seguente. L'episodio ha per certi versi un aspetto virtuoso, nel senso che evidenzia come il comportamento della maggioranza nella Commissione, durante tutto il dibattito sulla legge finanziaria, sia stato improntato alla massima trasparenza e certezza. Il presidente Morando ha ricordato la necessità di sancire, anche dal punto di vista regolamentare, alcune norme che abbiamo già applicato nel corso del dibattito su questa finanziaria: l'obbligo per il relatore e per il Governo di presentare gli emendamenti nello stesso tempo prescritto per i parlamentari, l'obbligo della relazione tecnica per gli emendamenti del relatore e per quelli importanti che il Governo intende accettare.

Abbiamo già concretamente dimostrato come si possa lavorare sulla finanziaria in modo trasparente, avendo la certezza dei numeri e dei risultati. Non possiamo accettare che passi l'idea di una finanziaria poco chiara, perché al termine del dibattito su di essa avremo un documento perfettamente certo e trasparente, e la trasparenza e la certezza dipenderanno dal modo con cui abbiamo lavorato anche in Commissione bilancio su questo tema.

Signor Presidente, condivido quanto ha affermato il collega Morando. È importante che le regole che ci siamo dati autonomamente in Commissione bilancio, d'intesa tra maggioranza ed

opposizione, diventino al più presto norma del nostro lavoro e vengano recepite nel Regolamento del Senato della Repubblica. *(Applausi dei senatori Morando e Legnini)*.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, da piccoli ci hanno insegnato che, al di là delle parole, valgono i fatti. Ora i colleghi hanno cercato di indorare la pillola - per carità - ma il dato di fatto è che, grazie anche alla sua esposizione e a un suo senso della misura, signor Presidente, il Governo è dovuto correre ai ripari. Contrordine, compagni: quello che andava bene, di fatto non va più bene.

È ovvio che l'atteggiamento delle opposizioni è stato responsabile, perché hanno evitato che si creasse in qualche modo un precedente che poteva poi valere anche nella prossima legislatura, nella quale ovviamente speriamo che la compagine governativa sia differente. Di fatto, una volta che si mette una regola e che il Governo, in quanto autorità amministrativa, è "obbligato" dalla sovranità popolare del Parlamento a comportarsi in un determinato modo, ossia a dare un parere attraverso la bollinatura, un parere rinforzato, non può decidere di presentare la relazione tecnica quando gli fa più o meno comodo. La sostanza è che si è dovuto ricorrere ad una nuova copertura. Ora la copertura è stata pubblicata, la vedremo, Presidente, e ne discuteremo nel momento opportuno. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, sono un po' imbarazzato a sentire gli interventi dei colleghi della maggioranza, secondo i quali tutto è a posto e non vi è stato alcun problema. I colleghi della maggioranza dovrebbero spiegarmi per quale motivo questa mattina ci troviamo ad esaminare l'emendamento 14.800 che ieri sera non esisteva. Capisco che i colleghi della maggioranza (e anzi esprimo nei loro confronti la mia solidarietà) abbiano spesso enormi difficoltà a giustificare il comportamento di un Governo che palesemente mentisce a loro stessi e all'Assemblea del Senato.

Su tale questione, il Governo ha affermato, in Commissione ed in Aula, che non c'erano problemi, garantendo la correttezza delle coperture. Inoltre, il Governo ha affermato che la Ragioneria generale dello Stato è uno dei quattro dipartimenti del Ministero dell'economia e che l'indebitamento netto di competenza è un aggregato statistico, convenzionabile dall'EUROSTAT, come se negli ultimi 15 anni tutti i Paesi europei, Italia in testa, non abbiano dovuto seguire purtroppo, quasi mese per mese, l'andamento di questo importante aggregato di finanza pubblica. È chiaro che i colleghi della maggioranza hanno difficoltà, perché si trovano di fronte ad un Governo spesso pasticcone, qualche volta imbroglione nei conti. La dimostrazione di ciò è appunto l'emendamento di cui stiamo discutendo stamattina, che si commenta da sé, per cui non credo di dovere aggiungere ulteriori osservazioni.

Purtroppo, questo argomento riguarda soltanto 350 milioni di euro, quindi vedremo come e se è stato aggiustato. Ricordo che il Governo in precedenza ha combinato pasticci per miliardi di euro e ha definito "tesoretto" un ammontare di 24 miliardi di euro. Probabilmente, dovremo prepararci tutti, per il prossimo anno, a vedere spuntare altri 13-14 miliardi di euro.

È questo il punto, signor Presidente, non tanto l'aggiustamento dovuto, da parte del Governo, per 350 milioni di euro, che vengono sistemati stamattina con l'emendamento 14.800. Il punto è l'incertezza, la fragilità, la manipolazione dei conti pubblici che il Governo ha esercitato fin dal suo primo giorno, quando annunciò al Paese che il *deficit* pubblico l'anno scorso sarebbe salito oltre il 5 per cento del PIL, fuori da ogni grazia di Dio, e in realtà - come sappiamo - è stato ed era abbondantemente sotto il 3 per cento, al 2,3 per cento. La verità è che l'azione di questo Governo ha raddoppiato il *deficit* nel 2007 ed ha aumentato almeno di mezzo punto di PIL il *deficit* del 2008, come risulta dai dati forniti dallo stesso Governo. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, questa mattina salutiamo con favore il cambio di rotta effettuato dalla maggioranza, che nei giorni scorsi si è ostinata a sostenere una tesi oggi smentita dai fatti.

L'emendamento sui *ticket*, del valore di 834 milioni di euro, veniva coperto con il Fondo rotativo sulle politiche europee, con la contrazione dei consumi intermedi e con il fondo del credito d'imposta. Avevamo rilevato che quella non era una copertura credibile, anche perché la stessa Ragioneria dello Stato ci confortava con il suo diniego, rifiutandosi di riconoscerla e di apporre la firma. Ma voi avete ostinatamente sostenuto una tesi opposta, accettando un emendamento che doveva ritenersi inammissibile.

Ringrazio il presidente Marini perché ieri ha capito (glielo voglio riconoscere, signor Presidente) l'opportunità politica, anche nella Conferenza dei Capigruppo, di non procedere passando all'esame dell'articolo 3, senza che fosse prevista una copertura credibile. Ha chiesto al Governo e alla maggioranza di riflettere e questa riflessione stamattina ha dato i suoi frutti. Ma tutto ciò non è merito della maggioranza.

Collega Ripamonti, un mio amico che cadde dalla bicicletta disse: qui dovevo scendere! Questa mattina lei ha fatto lo stesso dicendo che siete stati bravi e trasparenti perché avete messo i conti a posto. No! Siete stati obbligatoriamente trasparenti perché, grazie alla ferma opposizione del centro-destra, siete stati costretti a rivedere le cose e, soprattutto, grazie all'intervento del vostro presidente Marini, al quale dobbiamo - se si è arrivati a questo risultato - tutta la nostra riconoscenza.

Dobbiamo concludere dicendo che è stato uno spiacevole episodio e dobbiamo, però, positivamente dire che il presidente Morando e la maggioranza della Commissione bilancio hanno preso coscienza di questo errore ed hanno promesso che nel futuro non si ripeteranno situazioni di questo tipo. Ne prendiamo atto e saremo rigidi ed attenti perché non si ripetano. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

TECCE (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (*RC-SE*). Signor Presidente, colleghi senatori, partiamo da un fatto: eravamo di fronte, collega Ciccanti, ad un emendamento ammissibile in quanto la relazione tecnica, nel nostro ordinamento, è competenza del Ministero dell'economia e, come ha ben spiegato il collega Ripamonti, fu firmata e ci fu illustrata dal sottosegretario delegato alla finanziaria, professor Sartor.

Si è trattato quindi di una tempesta in un bicchiere d'acqua. La copertura c'era ed è indirettamente confermata dall'emendamento tecnico, senatore Baldassarri, che lei ha citato, di compensazione sulla cassa. Ieri sera il Sottosegretario ha detto che incide sullo 0,007 per cento, non essendovi nessun problema sostanziale sulla competenza. D'altronde, se si guardano le cifre, sulla Tabella A siamo di fronte ad una compensazione di basso valore economico. Lo si poteva fare anche alla fine quando, come in ogni finanziaria (lo sanno meglio di me i senatori che ne hanno fatte di più), si prende atto degli eventuali scostamenti, frutto degli impegni aumentati a causa di emendamenti approvati. Abbiamo qui, con la relazione citata ieri, il dato dei saldi aggiornati rispetto agli emendamenti votati in Commissione ma, come è noto, il bilancio prende atto, alla fine della discussione parlamentare, dei saldi. È stato fatto adesso ma lo si poteva fare anche dopo.

Vorrei concludere con una illustrazione in positivo: in realtà, nella tabella su cui si è ora discusso - siamo arrivati alle tabelle 6 e 7 - il saldo da finanziare risulta pari a -3,5 milioni per il 2008 e sale solo nel 2009 e nel 2010. Presidente Marini, colleghi senatori, il lavoro del Parlamento nella sua Commissione bilancio ha ridotto in maniera positiva il saldo per il 2008. Altro che aumento delle spese e dell'indebitamento!

È per questo che vorrei concludere le mie brevi note esprimendo piena solidarietà e consenso al presidente della Commissione, senatore Morando, che ha ben dichiarato ammissibile l'emendamento, ed al relatore Legnini. Con la loro iniziativa, infatti, si è risolto un importante problema di merito: la copertura dei *ticket* che il Governo non aveva affrontato nella sua prima stesura. E lo si è risolto, dimostrando che è bene che Parlamento e Governo interloquiscano nell'interesse del Paese. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, non intervengo nel merito perché l'ha già fatto il collega Baldassarri, però, dopo quanto è accaduto ieri e anche dopo le mie insistenze, rivolte proprio a lei perché prendesse una decisione, come le competeva, desidero ringraziarla. Infatti ieri, nella Conferenza dei Capigruppo, lei ha fatto una scelta di buon senso, che questa mattina ha dato i suoi frutti. Si evince in modo chiaro che avevamo ragione a sostenere che non c'era copertura e la maggioranza ha fatto ammenda di ciò, anche con un comportamento un po' strano, perché questa notte in Commissione è arrivato il Ragioniere generale dello Stato per trovare una soluzione.

Desidero però darle atto che il suo buon senso ha riportato a verità la vicenda e ci ha consentito di dimostrare che avevamo ragione e, nello stesso tempo, ha consentito alla maggioranza di trovare una soluzione, almeno per quanto concerne le coperture.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, poiché il collega Ciccanti ha molto opportunamente precisato in che settore sono intervenute le modifiche, desidero che i colleghi sappiano, perché questo è oggetto di polemica molto seria, che la nuova copertura del provvedimento di abolizione del *ticket* sanitario comporta un durissimo colpo soprattutto al Mezzogiorno. Occorre che questo si sappia. È infatti cambiato radicalmente il modello di copertura. La copertura comprende ora anche i fondi comunitari, che, come tutti sappiamo, sono prevalentemente quelli degli enti locali dell'Obiettivo 1, quindi riguardano soprattutto il Mezzogiorno. La politica antimeridionalistica del Governo risulta rafforzata in modo clamoroso.

L'altro punto politico riguarda il ministro Padoa-Schioppa, la cui ignoranza costituzionale, che avevo già avuto modo di denunciare in passato, è ulteriormente dimostrata da ciò che è avvenuto: aveva detto che l'emendamento era coperto, non era vero. È stato smentito dalla sua Ragioneria generale. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*. Questo è un fatto clamoroso di ordine politico.

È bene che si sappia che questa finanziaria contiene un nuovo attacco al Mezzogiorno ed una smentita ufficiale del ministro Padoa-Schioppa. Da questo punto di vista la si può anche approvare, ma occorre capire che su queste due questioni noi non riteniamo conclusa la vicenda. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

D'AMICO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.802 (testo 2), 5.79 (testo 2) e 7-ter.802(testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, esiste una parte importante, quella dell'Italia industriale. Oggi abbiamo solamente quattro grandi gruppi imprenditoriali che investono 100 milioni di euro nella ricerca. Poi però c'è un'altra Italia, molto più importante e molto più grande, quella dei distretti industriali, che esprimono le quattro eccellenze manifatturiere: l'agroalimentare, l'abbigliamento-moda, l'arredo casa, l'automazione meccanica.

L'industria agroalimentare produce un valore aggiunto di 13 miliardi di euro, superiore a quello dell'industria tedesca e finlandese dei settori degli apparecchi telefonici, radio e TV messi insieme. L'abbigliamento-moda e l'arredo casa hanno generato un valore aggiunto pari a 42 miliardi di euro, superiore a quello dell'industria tedesca. L'automazione meccanica, esclusa l'elettronica, ha generato un valore aggiunto pari a 54,3 miliardi di euro ed è seconda in Europa. Signor Presidente, abbiamo nove Regioni in Italia che si collocano fra le 40 Regioni più ricche d'Europa

per prodotto interno lordo, a parità di acquisto, come la sola Germania e sopra l'Inghilterra, che ne ha quattro, e la Francia. Questi sono i risultati della piccola e media industria e dell'artigianato. I nostri emendamenti, Presidente, tendono a favorire la piccola industria e l'artigianato. In particolare, l'emendamento 3.1 tende a sopprimere la detrazione di imposta per le piccole imprese, perché riteniamo che le piccole imprese e l'artigianato che investono siano una risorsa per il Paese; l'emendamento 3.7, che essendo stato recepito è stato ritirato, ed un grande cavallo di battaglia della Lega che è l'emendamento 3.52, che rappresenta il punto dirimente. Infatti, colleghi, o noi riconosciamo le detrazioni IRAP per lavoratore, e questa è la linea che ha scelto il Governo ed è la linea dei grandi gruppi imprenditoriali di Confindustria (che non criminalizziamo, per carità, però in tal modo diamo l'80 per cento dei soldi ai grandi gruppi industriali), oppure stabiliamo una base, cioè una deduzione fissa dell'IRAP non per singolo lavoratore, ma in generale, e con essa favoriamo chi ha meno di dieci dipendenti e quindi i grandi distretti industriali, la piccola impresa e l'artigianato.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la mia sarà una illustrazione globale degli emendamenti, per ricordare che l'articolo 3 è uno degli articoli fondamentali di questa legge finanziaria ed uno di quelli che i cittadini cominceranno ad assaporare - lo dico in maniera ironica, ovviamente - a partire dal 1° gennaio.

Sotto il profilo politico, questo è l'articolo più straordinariamente ipocrita della legge finanziaria. Perché? Si presenta bene, con una riduzione delle aliquote, con l'idea di una riduzione del carico fiscale in genere, però, incredibilmente, non comporta diminuzione delle entrate dello Stato. Ci si chiede allora come sia possibile tutto ciò: se si riducono le tasse ai cittadini, evidentemente si riducono le entrate dello Stato. No, per affermazione del Governo, del presentatore stesso, questo articolo pareggia il bilancio delle entrate e delle uscite. Tuttavia i giornali specializzati hanno colto subito che questo articolo addirittura cifra positivamente, cioè aumenta le entrate.

Ecco l'ipocrisia dell'articolo 3: come è possibile dire che si diminuiscono le aliquote (significativa è quella dell'IRES) e che certamente non si producano maggiori entrate, mentre secondo gran parte degli organi di stampa in realtà si producono? È presto detto, signor Presidente, perché avviene un allargamento a dismisura della base imponibile e avviene in modo da penalizzare due tipologie di imprese in particolare: la grande platea delle piccole e medie imprese, naturalmente, e quelle che hanno un tasso di innovazione tecnologica maggiore e cercherò di spiegare il perché.

Come è noto, le piccole e medie imprese hanno maggiore necessità di ricorrere al credito bancario, avendo un capitale proprio inferiore a quello delle imprese più grandi. Ed allora, che cosa fa questo straordinario articolo? Tassa una quota degli interessi deducibili, con la straordinaria conseguenza che un'impresa non solo paga interessi, ma per una quota degli stessi, sugli interessi che paga ci paga pure le tasse. Come potete capire, diventerà difficile per un'impresa sostenere un carico di questo tipo.

È vero che, come spesso usano fare Governo e maggioranza, questa normativa è condita di parole inglesi straordinarie, come *thin capitalization* o altre, ma io preferisco sempre tradurre in italiano le parole inglesi così sono, almeno per me, più facilmente comprensibili. Questo significa che si cerca forzatamente di capitalizzare le imprese, come se queste non volessero farlo, e quindi si annida, in queste norme, oltre al danno di cui ho parlato prima, l'intento dirigista a cui questo Governo non sa rinunciare in nessun modo. In sostanza il Governo disegna un tipo d'impresa per lui perfetta e chiede che tutti gli altri vi si adeguino. Questo schema di ragionamento era proprio delle pianificazioni centralizzate ed è stato drammaticamente battuto dalla storia ormai in tutto il mondo, mentre qui lo stiamo riproponendo.

Colpisce anche, signor Presidente, la norma sulle imprese ad alta innovazione tecnologica. Infatti, anche qui c'è una raffinata chiosa: si vuole adeguare il bilancio fiscale a quello civile e invece si fa esattamente il contrario. Si dice che le imprese non possono fare ammortamenti anticipati, il che significa che se un'impresa ha tassi di obsolescenza dei suoi materiali molto rapidi, e quindi va verso l'innovazione tecnologica, questa viene penalizzata perché non può ammortizzare i beni che ha comprato in maniera anticipata: una cosa straordinaria. In pratica non si favorisce l'innovazione tecnologica ma si disincentiva la possibilità per l'impresa di recuperare produttività attraverso l'acquisto di macchinari.

Inoltre, sotto il profilo giuridico, si fa esattamente il contrario rispetto a quanto dice il codice civile, secondo il quale il bene va ammortizzato a seconda della sua effettiva obsolescenza. Con questo articolo si fa esattamente il contrario. Infatti si stabilisce un modo di procedere che il vice ministro Visco o non so chi altro ritiene sia quello giusto e tutti devono adeguarvisi. Il succo è che, anche in questo caso, vi è un appesantimento delle imposte perché l'ammortamento minore, ovviamente, si traduce in reddito per le imprese.

Siccome, signor Presidente, un indizio non fa mai prova, per essere certi che sia questo l'indirizzo del Governo, vi è un'ulteriore norma nell'articolo 3 che conferma quanto ho detto: il *leasing*, che è un altro degli strumenti che le imprese utilizzano proprio per i macchinari ad alta obsolescenza, perché consente loro la restituzione anticipata del bene e l'acquisto di un altro pagando sempre un certo canone, viene penalizzato, e si dice autoritariamente che il periodo di *leasing* consentito è, non ricordo se di otto o di dieci anni. Questa è una contraddizione evidente: il *leasing* è uno strumento flessibile per le imprese e invece qui lo si irrigidisce appositamente, sempre con le stesse conseguenze. Infatti un *leasing* più lungo non può che significare l'emersione di nuova base di reddito.

Infine, signor Presidente, potrei ancora andare avanti e farò un altro esempio sul piano generale di questi emendamenti: noi ribadiamo che artificiosamente si allarga la base imponibile, immettendo, nella base imponibile tassabile, una quantità di reddito non effettivo, così contravvenendo al principio generale della effettività del reddito su cui l'imprenditore deve pagare. Infatti quando i tassi di ammortamento, di *leasing* o gli interessi deducibili scontano tasse si ha effettivamente un allargamento della base imponibile con un reddito che effettivo non è ma che viene elevato a reddito solo per delle imposizioni della legge.

Signor Presidente, non ci siamo: questo è uno degli articoli che gli italiani subiranno in maniera drammatica a partire da gennaio e che, insieme a quelli dell'anno scorso per l'economia italiana, in questo clima che si preannuncia leggermente tempestoso (dico leggermente sempre in chiave ironica), produrranno in futuro norme i cui effetti si faranno sentire in maniera pesante sull'aumento della produttività in particolare e del prodotto interno lordo in generale.

Faccio solo un altro esempio, signor Presidente. Ho chiesto informazioni alla maggioranza, ed ho trovato consenso sia dal Governo che dalla maggioranza, su un particolare comma che è veramente offensivo. Per la verità, questa finanziaria, mi consenta solo una battuta, fa un esercizio simpatico: sopprime, modifica o integra i commi della finanziaria scorsa, diverse decine se non qualche centinaio di commi sono modificati, ma qualcuno lo fa in maniera negativa. Si pensi al comma 18 dell'articolo 3.

Signor Presidente, nella finanziaria dell'anno scorso consentimmo che le imprese del Mezzogiorno, che avevano diritto al credito d'imposta, potessero usufruirne per intraprendere investimenti per il 2007 e 2008. Il che significa che le imprese avevano fatto degli investimenti - siamo alla fine del 2007 - già dal 2006 o dall'inizio del 2007, per i quali avevano utilizzato, si accingevano ad utilizzare o avrebbero utilizzato nel 2008 tale credito, grazie ad una legge in vigore. Con il comma 18 si dice: «Beh, signori, abbiamo scherzato, non c'è più il credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno», che già lo hanno e hanno fatto investimenti per poterlo utilizzare; ora si dice che esso non c'è più. Ciò costituisce innanzitutto un *vulnus* allo statuto dei diritti del contribuente.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, siamo alla conclusione del tempo a sua disposizione. Guardi, è stato chiarissimo; a me capita qualche volta, insistendo -almeno a me - di essere anche meno chiaro. Comunque ha ancora mezzo minuto.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, sto illustrando anche gli altri emendamenti; peraltro sono sempre meno chiaro di lei.

Il discorso è questo: siamo ad una legge che è un *vulnus* allo statuto dei diritti del contribuente; è retroattiva e le norme fiscali non devono esserlo, se non in casi eccezionali e questo non si configura come uno di essi; si abbatte su imprese che hanno realizzato investimenti sapendo di aver diritto ad un credito d'imposta, e poi non lo si fa più; infine si mortificano, ancora una volta, le energie migliori del Mezzogiorno d'Italia, di coloro cioè che intraprendono, che si muovono per dare benessere a quella zona d'Italia, che cercano in tutti i modi di entrare nel mercato competitivo che attualmente si trovano a dover affrontare. Con queste ragioni, signor Presidente, ritengo illustrati tutti i nostri emendamenti all'articolo 3. (Applausi dal Gruppo FI).

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, abbiamo operato in modo costruttivo sull'articolo 3, cercando di correggere errori clamorosi che penalizzano la struttura portante della nostra economia fondata sulle piccole imprese. Con questa operazione di finanza pubblica voi date un colpo mortale al sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. La nostra azione è, allora, andata in questo senso.

Il senatore Azzollini ha poco fa richiamato l'attenzione sull'azione che operate attraverso il calcolo degli interessi. Con tale operazione colpite in modo decisivo tutte le piccole e medie imprese, quelle che sono più indebitate, che sono nella fase dello *startup*, che hanno fatto investimenti, che operano con la pubblica amministrazione e con le commesse pubbliche, tutte quelle che

soffrono per un sistema che naturalmente ha bisogno di correzioni e non di queste scelte che voi fate.

Voi colpite le aziende nel momento in cui operano scelte d'investimento e, quindi, attraverso una violazione clamorosa ancora dello statuto del contribuente. È chiaro che poi aumenta la pressione fiscale e si determina quel maggior gettito di risorse; colpite infatti le aziende nella fase dei bilanci ed esse non possono fare alcuna azione per contrastare la vostra decisione.

Voglio aggiungere un altro elemento di considerazione, che è sfuggito all'Aula e anche all'esame della Commissione. Mi riferisco al ruolo che svolgono i fondi di *private equity*, coloro cioè che agiscono proprio con gli interessi; si va a colpire un settore che muove l'economia. Come potete poi lamentarvi che i fondi vadano in Lussemburgo ed in Irlanda, dove c'è un ambiente giuridico più favorevole? Lo stesso accadrà anche per i fondi di *private equity*: questi saranno i risultati della vostra azione.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento che riguarda la rottamazione; il ministro Bersani si è dimostrato favorevole a rilanciare la rottamazione. Io mi stupisco che il Gruppo dei Verdi non abbia colto questa opportunità. Si fanno paladini della lotta all'inquinamento, ma poi non conducono battaglie coerenti per portare l'inquinamento ad un livello più basso di quello delle emissioni. È in corso un'azione europea per abbassare il livello di CO₂ a 120 grammi nel 2012 ed è nostro compito mettere la nostra impresa automobilistica nelle condizioni di essere pronta a questa sfida. Per fare ciò, è necessario procedere a una rottamazione ecologica del parco automobilistico più obsoleto, composto da veicoli "euro zero" ed "euro uno", per portare le attuali emissioni di CO₂ da 164 grammi a un livello più basso, vicino a 120 grammi. Oltremodo, la rottamazione ha determinato un saldo positivo ai fini fiscali, perché ha provocato un maggiore gettito anche rispetto al presunto costo ipotizzato nella precedente finanziaria. Io mi auguro che su questo aspetto vi sia attenzione da parte di questa Aula.

La questione più rilevante, però, è quella da noi posta rispetto alla necessità di ridurre la pressione fiscale nei confronti delle micro e piccole imprese più strutturate, che sono escluse sia dai benefici connessi con il nuovo regime dei minimi che dalle riduzioni di imposta dovute alla riduzione dell'aliquota IRES. Noi proponiamo un innalzamento della deduzione forfetaria IRAP, dagli attuali 8.000 sino a 10.000 euro. Anche il senatore Angius si è fatto carico di tale problema e io mi auguro che su questo punto, così importante e rilevante per le micro e piccole imprese, vi sia uno scatto di orgoglio, che superi i vincoli di maggioranza e possa determinare un voto d'Aula che non vada incontro agli interessi delle forze politiche ma della struttura portante della nostra economia. *(Applausi dal Gruppo UDC. Brusio).*

PRESIDENTE. Invito l'Aula a contenere il brusio, perché questo rende faticoso per gli oratori intervenire.

***BARBIERI (Misto-CS).** Signor Presidente, intervengo per illustrare tutti gli emendamenti a firma del sottoscritto e dei senatori Montalbano ed Angius.

Per sostenere lo sviluppo economico, il fisco può costruire un ambiente di vantaggio intorno alle imprese impegnate a compiere un salto di crescita per investimento, per ricerca in nuovi prodotti, per fusione, per il rafforzamento patrimoniale e per forma giuridica; stanti le debolezze strutturali del sistema produttivo italiano, le imprese che operano "salti di crescita" sono portatrici di externalità positive.

Queste ultime devono trovare riconoscimento in un sistema fiscale che affianchi al prelievo ordinario un prelievo agevolato atto a premiare percorsi aziendali meritori. Siffatto sistema di premialità deve essere impostato in chiave dinamica, agevolando le imprese che compiono scelte non inerziali e con l'esplicito intento di modificare, anche radicalmente, la propria configurazione di mercato.

Il disposto dell'articolo 3 della legge finanziaria, che stiamo oggi discutendo, non va interamente in questa direzione. Ciò che si propone è un abbassamento generalizzato delle aliquote IRES, a fronte di un allargamento della base imponibile. Vengono certo introdotti importanti elementi di semplificazione del sistema e, presumibilmente, si offrirà un consistente vantaggio alle imprese più grandi, più profittevoli, più patrimonializzate. Al contempo, si rischia di incidere in senso opposto sulle piccole e medie imprese che più fanno ricorso al credito, sulle imprese meridionali che pagano un cospicuo differenziale sugli interessi bancari, sulle imprese di nuova costituzione che hanno necessariamente un margine operativo iniziale basso, se non nullo del tutto. Dunque, sebbene le proposte contenute nella legge finanziaria beneficino le imprese aventi una struttura di bilancio robusta, tali proposte non aiutano a costruire un vero e proprio sistema premiale per almeno due ragioni.

In primo luogo, i benefici vengono distribuiti in base alla composizione attuale del sistema produttivo, senza prevedere premi per quanti si impegnano in salti di crescita. Ossia, il provvedimento all'articolo 3 manca di una visione dinamica. In secondo luogo, un sistema premiale non si costruisce penalizzando monetariamente le imprese più deboli. Queste devono essere aiutate a crescere, non richieste di finanziare surrettiziamente, attraverso un aggravio del prelievo, le imprese più forti.

Con questi emendamenti, i socialisti propongono una prima misura volta a improntare il sistema di fiscalità d'impresa, non tanto a criteri di redistribuzione interna, quanto a principi di premialità ordinaria, intendendo con ciò un abbassamento permanente del prelievo per quelle aziende che realizzino alcune azioni predefinite, portatrici di un effetto sistemico, e tali quindi da realizzare un interesse pubblico.

Stanti i ritardi di competitività di cui soffre il sistema produttivo italiano e viste quelle che sono le analisi interpretative di tali ritardi, non ultima quella fornita dalla Commissione Biasco, ci sembra che queste azioni non possano che rientrare nel novero delle scelte che portano una impresa a crescere di dimensioni, ad affrontare investimenti rischiosi per salto tecnologico, a congiungersi col mondo della ricerca, ad aprirsi al mercato dei capitali.

Lo stesso Governo ha riconosciuto la validità di una simile logica, adducendo però una mancanza di copertura come motivazione del mancato accoglimento dei nostri emendamenti. Il Gruppo Socialista non intende certo promuovere iniziative prive della necessaria copertura finanziaria, ma non può non sottolineare come la disponibilità di risorse emersa nel corso dell'anno sia stata dispersa in un insieme disparato di spese del tutto privo di riflessi di lungo periodo.

Per senso di responsabilità si è accettata la proposta del Governo di limitare, per il momento alle sole Regioni meridionali l'introduzione dei criteri di premialità proposti dai socialisti. Con un apposito ordine del giorno il Governo viene tuttavia impegnato a estendere questo sistema di premialità all'intero territorio nazionale fin dal prossimo anno.

A tal fine dovranno essere prioritariamente indirizzati i proventi di ulteriori extragettiti o di altre risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel 2008. Sarà impegno del Gruppo socialista far sì che tale priorità venga puntualmente rispettata, in modo da restituire alla politica per la fiscalità d'impresa la valenza strategica che le è propria.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, sono estremamente preoccupato - parlo anche da imprenditore - per le misure introdotte nella finanziaria in materia di IRES e di IRAP. Dall'apparente riduzione che dovremmo avere dell'IRES (dal 33 al 27,5 per cento vale a dire 5 punti e mezzo in meno) e dell'IRAP (dal 4,25 al 3,9 per cento, ovviamente per la parte di competenza del bilancio statale, senza considerare l'IRAP aggiuntiva delle Regioni), potrebbe sembrare che il Governo finalmente intervenga per ridurre la pressione fiscale sulle imprese. Ma lo stesso Ministro dell'economia ha precisato che questa manovra sarebbe a costo zero per il bilancio dello Stato, perché attraverso l'allargamento della base imponibile in qualche modo vi sarebbero degli aggiustamenti per i quali alcune aziende sarebbero premiate, mentre altre sarebbero fortemente penalizzate.

Intendo affermare che è proprio qui l'inganno. Si sta per costituire un nuovo tesoretto molto consistente, perché complessivamente le aziende verranno fortemente penalizzate da queste misure. Credo che vari colleghi, qui in Aula, immaginano ad esempio che l'IRAP, essendo attualmente pari al 4,25 per cento, sia per le imprese un'imposta più bassa dell'IRES: non sanno che per la stragrande maggioranza delle imprese quel 4,25 significa un importo di imposte di gran lunga superiore all'IRES stessa.

Il Governo, con questa finanziaria, gioca sporco, in quanto apparentemente vuol dare la sensazione di ridurre le imposte, la pressione fiscale sulle imprese, ma di fatto la incrementa notevolmente, sottovalutando un aspetto che avevo già sollevato in discussione generale senza ricevere alcuna risposta dal Ministro dell'economia e cioè che le aziende penalizzate sono il cuore del sistema industriale italiano, come è già stato detto dal collega Azzolini e da altri, e alle piccole e medie imprese, con questi provvedimenti, verranno tagliate le gambe.

Il grido d'allarme è stato lanciato anche da esponenti del Partito Democratico. In discussione generale ho richiamato una lettera mandata al *premier* Prodi da un noto esponente del Partito Democratico, il Presidente della Provincia di Salerno, anch'egli imprenditore, il quale ha lanciato un analogo grido d'allarme: ha fatto una simulazione dei propri bilanci e ha visto che con queste misure o si porteranno i libri in tribunale oppure si chiuderanno le aziende o si sarà costretti a venderle. E su tutto questo che ho denunciato fortemente durante la discussione generale c'è stata il totale silenzio del ministro Padoa-Schioppa, un segno di grandissima irresponsabilità. Non per nulla ho definito il Ministro non un economista ma un criminale dell'economia. È esattamente

così, e lo vedrete, state sottovalutando il problema. Del resto, qui in Aula si discute... (*Commenti dal Gruppo Ulivo*). Meglio non commentare come si dovrebbe.

Riservandomi di intervenire puntualmente durante le dichiarazioni di voto, signor Presidente, con gli emendamenti collegati 3.12, in materia di IRES, e 3.64, in materia di IRAP, si intende limitare i danni di questi provvedimenti. I colleghi sapranno che molte aziende italiane, rispetto al risultato operativo lordo, rispetto all'utile cosiddetto civilistico, pagano imposte di gran lunga superiori a quelle che vengono evidenziate, anche dell'80-90 per cento. L'8 per cento delle aziende italiane - ci sono indagini che sono a conoscenza dei tecnici - pur dichiarando un utile civilistico serio, sostanziale, in relazione al carico fiscale che sono costrette a sopportare, dichiarano dopo le imposte una perdita di esercizio.

Se in questo momento sottovaluterete questa denuncia, vi assumerete la responsabilità di fare chiudere - il dato è impreciso, del resto se il Ministro dell'economia è notevolmente impreciso nei suoi dati consentite anche a me di esserlo - forse un milione di piccole e medie aziende per effetto di questi provvedimenti. È una situazione sulla quale vi invito a riflettere. (*Applausi della senatrice Allegrini*).

DIVELLA (AN). Signor Presidente, quel che dovevo dire è stato già sottolineato da molti colleghi. In particolare, il senatore Paravia ha ben illustrato ciò che potrà succedere alle piccole e medie imprese con alcuni provvedimenti che sono stati presi dopo l'allargamento della base imponibile. Riservandomi di intervenire durante la dichiarazione di voto sull'emendamento 3.31, ritiro l'emendamento 3.19 e aggiungo la mia firma all'emendamento 3.24 del senatore Paravia.

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.26.

Nel Nord d'Italia ormai da decine di anni - credo che tutti se ne siano resi conto - non vengono più iniziate, né tanto meno concluse, infrastrutture indispensabili non soltanto per mantenere un minimo grado di civiltà e per consentire alle nostre attività produttive di essere competitive, ma anche in prospettiva di non perdere il treno dei corridoi di viabilità che stanno per essere completati in Europa.

Proprio per questo motivo, per la prima volta in Italia, ma sicuramente anche in Europa, si comincia ad utilizzare il sistema del *project financing* anche per costruire infrastrutture. In modo particolare le Province di Brescia e di Bergamo hanno raccolto, tra le varie attività industriali, con l'aiuto degli enti locali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, circa un miliardo e mezzo di euro per la costruzione di 50 chilometri di autostrada che, da Brescia, attraversando la Provincia di Bergamo, arriva alle porte di Milano. Si tratta della famosa Bre.Be.Mi.

Cosa succede all'interno di questa finanziaria quando si toccano i temi dell'IRES e dell'IRAP? A fronte di benefici in termini di riduzione di aliquote, si determinano gravi effetti negativi derivanti dalla rimodulazione della base di calcolo IRES che prevede la sostanziale indeducibilità degli interessi passivi. Proprio in questo caso, i privati che hanno investito un miliardo e mezzo di euro recupereranno tale cifra nel corso di quasi vent'anni di gestione dei pedaggi e nei primi quattro anni di tale gestione, a causa di questa anomalia inserita nel disegno di legge finanziaria, dovranno sborsare circa il 50 per cento di 60 milioni di euro di interessi passivi non deducibili.

Richiamo l'attenzione dell'Aula, dell'opposizione, ma soprattutto della maggioranza, perché vada in porto il primo esperimento derivante dalla collaborazione dei cittadini, delle attività produttive e delle nostre industrie e che serve per dotarci di quelle infrastrutture che il Governo centrale ha negato, nega e continuerà a negare al Nord, visto quello che sta accadendo in quest'Aula. Dal momento che i cittadini vogliono pagarsele queste autostrade, almeno lasciate che si possano dedurre gli interessi passivi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PICCONI (FI). Signor Presidente, gli interventi si sono concentrati sul tema degli interessi passivi e della loro deducibilità, argomento che salta prepotentemente agli occhi dalla lettura dell'articolo 3.

Se potessi dare un titolo a questo articolo, lo chiamerei «la politica del braccino», che fotografa, sostanzialmente, la politica del Governo. Una politica che mostra di diminuire le tasse abbattendo l'IRES di 5 punti percentuali, ma nel contempo li recupera, anzi ne recupera di più. Infatti, mentre il Governo, nelle persone del Ministro dell'economia e del Vice ministro, sostiene che questo intervento è a somma zero, la Corte dei conti ha sancito anche durante l'audizione in Commissione che, in effetti, l'intervento è a somma positiva per il Governo ed ammonta a più di un miliardo di euro. Ciò significa che, da una parte, si tende a dimostrare di diminuire le tasse, dall'altra, invece, di fatto le si aumentano, attraverso un allargamento della base imponibile, attraverso l'indeducibilità degli oneri finanziari, attraverso la negazione degli ammortamenti

accelerati e attraverso l'allungamento della durata dei *leasing* delle locazioni finanziarie e strumentali.

Credo che questa norma, che ha sostituito integralmente la famosa *thin capitalization* (*thin cap*) di cui parlava il collega Azzollini, abbia una natura completamente diversa. La *thin cap* aveva l'obiettivo di far capitalizzare le piccole aziende e di evitare che i finanziamenti erogati a queste ultime, a fronte di garanzie prestate da soci qualificati, non venissero dedotti nella misura di un quarto del fatturato aziendale.

Oggi, invece, siamo di fronte all'allargamento della base imponibile attraverso l'eliminazione dell'eccedenza degli oneri finanziari nella misura del 30 per cento del margine operativo lordo. Fare i conti, soprattutto delle piccole aziende, è cosa assai difficile, ma se facessimo un conto rapido, otterremmo sicuramente un risultato chiaro. Se eliminassimo la possibilità di dedurre gli oneri finanziari nella misura prevista dal disegno di legge, daremmo la possibilità alle piccole aziende unicamente di sostenere la parte corrente dei loro bilanci attraverso il ricorso al sistema bancario, senza permettere loro di realizzare investimenti, ricerca e sviluppo.

Quindi, questa è una norma che va esattamente nel senso contrario di quello verso il quale andava la *thin cap*; deprime chi vuole rischiare, deprime chi vuole investire, deprime chi vuole intraprendere e vuole far crescere la propria azienda. Peraltro, è una misura inserita in un articolo che è assai gattopardesco, perché è un articolo che tende a far vedere un cambiamento nell'ambito fiscale, ma di fatto non cambia nulla perché rimane sostanzialmente com'è; è iniqua anche perché si distribuisce male tra le imprese; è iniqua perché non mantiene un rapporto tassazione e reddito giusto e lineare. Mi viene in mente l'esempio del fiume dove ad un'altezza di un metro e mezzo qualcuno può annegare, altri rimangono in piedi. Questa è una norma che favorisce le grandi aziende, favorisce le aziende capitalizzate e, rispetto a un tessuto che è l'asse portante vero di questa Nazione e che fondamentalmente soffre di sottocapitalizzazione e di mancanza di investimento, andiamo esattamente nella direzione contraria.

Credo che sia opportuno riflettere in proposito; l'emendamento 3.27, da noi presentato, tende ad escludere le aziende che sono ricomprese negli studi di settore, i quali stabiliscono *a priori* il regime di tassazione delle aziende e già in quel caso accade un fenomeno distorto e strano. Ma se anche lo volessimo prendere per buono, abbiamo già stabilito quanto deve ricavare in via presunta quell'azienda, in quel luogo, con quelle strutture. Appesantire ancora quel tipo di aziende - parliamo della piccola azienda - di questa misura iniqua, a mio avviso, è assolutamente sbagliato. Va esattamente nel senso opposto a quello che sostiene il Governo, perché è iniqua, perché tassa lo sviluppo e, tassando lo sviluppo, assolutamente non va verso l'obiettivo del risanamento. I tre pilastri tanto sbandierati dal ministro Padoa-Schioppa sono resi nulli da questa misura, dall'articolo 3, che cerchiamo di riparare parzialmente con il nostro emendamento.

Concludo dicendo in maniera scherzosa, ma non tanto, che mentre ieri leggevo sul giornale il possibile scambio tra la salma di Lenin e Diliberto, io proporrei di scambiare invece il nostro vice ministro Visco con la salma di Stalin; mi sembra molto più appropriato. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

SACCONI (FI). Signor Presidente, aggiungerò pochissime considerazioni a quelle già svolte dai miei colleghi con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3 che, come è stato sottolineato, costituisce un aspetto tra i più salienti della manovra proposta dal Governo; manovra che è stata annunciata come volta a ridurre significativamente la pressione fiscale sulle nostre imprese e che in realtà - come già è stato dimostrato - nella migliore delle ipotesi ha un saldo nullo, che però per molte imprese si traduce in elementi di incertezza o di appesantimento dell'effettiva pressione fiscale. Comunque, si pone - come ricordava il collega Piccone - anche in termini di disincentivo ad una capacità effettiva di capitalizzazione da parte delle piccole imprese.

Vorrei soltanto segnalare come ancora una volta queste disposizioni sembrano in parte giustificate dalla scelta tipica del vice ministro Visco di guardare ai comportamenti patologici estremi, ai comportamenti elusivi che in natura sono sempre possibili, per tarare su questi le disposizioni di riforma. Ma è in questo modo che alla fine si costruisce un fisco ostile all'impresa, che comunque non risolve mai per definizione la possibilità di comportamenti elusivi la cui repressione deve essere invece affidata agli organi preposti.

Tra i tanti, comunque, vi è un nostro emendamento che voglio sottolineare con forza, e mi riferisco a quello relativo alla clausola di salvaguardia. Se davvero pensate di voler produrre una migliore condizione per quanto riguarda le nostre imprese dal punto di vista del rapporto con l'Amministrazione fiscale, si dovrebbe consentire ancora una volta l'applicazione di quella clausola di salvaguardia, già altre volte applicata, secondo la quale si può preferire alla nuova disciplina

quella vecchia ove più favorevole. In questo modo verrebbe salvaguardato l'effetto netto positivo per quanto concerne le imprese.

Infine, le modifiche introdotte dalla Commissione sono davvero molto marginali. Sono modifiche che hanno certamente qualche profilo qualitativo apprezzabile. Non a caso sono state sollecitate dall'opposizione. Mi riferisco alla compensazione con crediti verso le pubbliche amministrazioni. Ma, dal punto di vista quantitativo, non rappresentano nulla di significativo tanto che ad esse non è stato attribuito un significativo effetto finanziario in termini di minori entrate e, quindi, di minore pressione fiscale sulle imprese. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

CASOLI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI (FI). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 3.27 del senatore Piccone.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 3.96 che ho presentato è teso ad allargare la platea delle società di produzione musicale in merito al beneficio del credito d'imposta relativo alle opere prime e seconde degli artisti emergenti. Nella precedente finanziaria ci si è fermati esclusivamente alle piccole e medie imprese che poco fanno per gli artisti emergenti e ad una limitazione del fatturato di dette imprese pari a 15 milioni di euro, che sono ben poco. Se veramente vogliamo aiutare gli artisti emergenti, il Governo dovrebbe accettare l'emendamento in questione. In un anno di sperimentazione ben poco si è fatto in base all'emendamento della precedente finanziaria. *(Applausi dal Gruppo FI).*

GRILLO (FI). Signor Presidente, con l'emendamento 3.700 si vuole mettere le fondazioni bancarie in grado di disporre di maggiori risorse da offrire al territorio nei settori ammessi, la sanità, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la funzione sociale, l'istruzione e la formazione.

Le fondazioni bancarie, lo ricordo, ormai sono diventate protagoniste della nostra società. Sono soggetti privati, autonomi, che operano nel sociale con interventi sempre più qualificati e mirati. La loro creazione, a mio giudizio, è stata una delle più importanti innovazioni istituzionali realizzate nel mondo del *profit*. In questi anni, esse hanno arricchito il nostro Paese con una rete di 88 soggetti, dotati di competenza e autonomia patrimoniale, tutti espressione della società civile. Hanno saputo coniugare le leggi approvate dal Parlamento, che richiedeva loro una graduale riduzione delle loro partecipazioni bancarie e una progressiva diversificazione degli investimenti per tutelare al meglio il patrimonio loro affidato. Hanno migliorato nel tempo la loro capacità di gestione del patrimonio, il che ha consentito di generare cospicue risorse per la loro attività filantropica. In ultimo, hanno fornito una base patrimoniale e finanziaria alla capacità progettuale del terzo settore e di importanti settori innovativi, privati e pubblici, della società italiana, contribuendo a individuare nuove forme di intervento, secondo il principio della sussidiarietà. Pertanto, signor Presidente, stiamo parlando di un emendamento che giudico molto importante.

Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 11,03)

(Segue GRILLO). Ringrazio il relatore perché, in sede di approfondimento in Commissione, ha mostrato interesse su tale argomento, arrivando a dichiararsi disponibile ad accogliere l'emendamento 3.700. Tuttavia, siccome mi sembra che ci siano ancora questioni da approfondire per capire meglio le potenzialità dell'accoglimento di questo emendamento, chiedo, signor Presidente, di accantonarne per il momento la votazione.

TADDEI (FI). Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.0.2, di cui è primo firmatario il senatore Viceconte.

Esso riprende integralmente il contenuto di un disegno di legge che ho presentato insieme al collega Viceconte alcuni mesi fa e che prevede la possibilità per i cittadini lucani di acquistare benzina, gasolio e GPL ad un prezzo depurato dalle accise. Tale richiesta nasce da una considerazione fondamentale, cioè che la Regione Basilicata contribuisce alla diminuzione della bolletta energetica nazionale per circa il 15 per cento. La Basilicata, infatti, è interessata in questo momento all'estrazione petrolifera, con circa 23 autorizzazioni ed altre 27 per ricerche. Ormai, il

70 per cento del territorio lucano è interessato all'estrazione petrolifera. Lo Stato, in questo momento, ricava dalla vendita del greggio lucano raffinato circa 1.200 milioni di accise all'anno. Con l'avvio della seconda *tranche* dell'accordo con la Total, questa cifra è destinata ad essere raddoppiata.

Noi chiediamo che una parte di queste risorse rimangano sul territorio della Basilicata, ai cittadini e alle imprese lucane, come accade d'altro canto già in altre parti del nostro Paese, in particolare in Valle d'Aosta e nel Friuli. Dal dibattito che si è sviluppato nei mesi scorsi, sembra che anche il Trentino-Alto Adige stia andando in questa direzione. Per tale motivo, riteniamo che si debba dare questa possibilità ai lucani, ad una terra martoriata, dove ormai il 30 per cento delle famiglie è sotto la soglia della povertà e da cui vanno via ogni anno 3.000 giovani, in particolare laureati e diplomati. Questa terra che negli ultimi dieci anni ha perso circa 40.000 persone e la cui popolazione è scesa sotto i 600.000 abitanti, questa terra che ha una situazione di crisi aziendale che ogni giorno si evidenzia con chiusure di fabbriche e di aziende, nel momento in cui contribuisce a livello nazionale ad evitare che si sia sempre più dipendenti dall'estero (ed è di oggi la notizia che il costo del petrolio ha raggiunto circa 100 dollari a barile) e, pur essendo una piccola Regione, offre un contributo sostanziale per il bene del nostro Paese, non può assistere al verificarsi che nel sottosuolo vi sia una ricchezza fondamentale e nel soprasuolo vi sia una povertà che aumenta ogni giorno.

L'approvazione dell'emendamento 3.0.2 sarebbe un segnale estremamente importante. La somma prevista per ogni anno è di circa 140 milioni; rispetto ai circa 2 miliardi che lo Stato ricava dalle accise, destinare 140 milioni a questa nostra Regione, la Basilicata, sarebbe un segnale importante, che non andrebbe ad incidere sul bilancio dello Stato, ossia sulle casse del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, non comprendo perché l'emendamento 3.0.4 sia stato respinto in Commissione bilancio. Esso è espressione di quel federalismo fiscale che vede una valorizzazione del ruolo delle Regioni nella riscossione dell'IRAP, che costituisce la principale fonte di finanziamento per le amministrazioni regionali, ed è una valorizzazione che trova fondamento nell'articolo 119 della Costituzione e quindi nel principio di territorialità.

Peraltro, ho poi ritrovato l'emendamento riprodotto nel testo della finanziaria. Mi chiedo allora: è stato respinto soltanto perché è stato presentato dall'opposizione, pure in presenza di un medesimo contenuto? Era questo tecnicamente possibile? E se non lo era, come penso, constato che veramente ogni giorno si fa un gran parlare di collaborazione tra maggioranza e opposizione (sempre a parole, sempre sulla stampa, finanche ieri e ancora oggi, coerentemente con quella politica degli annunci purtroppo abusata da questa maggioranza), ma poi, quando questa collaborazione si può verificare viene costantemente disattesa.

Chiedo quindi una spiegazione al mio interrogativo, sia di carattere tecnico che di carattere politico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere sui singoli emendamenti desidero svolgere due considerazioni di carattere generale in rapporto alle illustrazioni effettuate, al fine di accelerare la stessa espressione del parere sui singoli emendamenti.

Ha ragione il senatore Azzollini quando dice che l'articolo 3 è un articolo centrale della legge finanziaria per le ragioni evidenziate. Voglio sottolineare ai colleghi che hanno formulato argomenti di forte critica a questa riforma dell'IRES, che invece, come loro stessi avranno avuto modo di ascoltare e leggere, le organizzazioni della impresa italiana, Confindustria, le piccole e medie imprese e gli artigiani, hanno formulato un parere complessivamente positivo di questa riforma, evidenziandone talune criticità, che sono state attentamente valutate dalla Commissione durante i lavori dei giorni scorsi.

In particolare, le criticità hanno riguardato il tema degli interessi passivi, per i quali la Commissione ha apportato modifiche significative... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Legnini, pregherei i colleghi di sgombrare l'emiciclo: un po' di ordine, come giustamente ricordava il senatore Storace.

LEGNINI, *relatore*. Come dicevo, la Commissione ha apportato modifiche significative, in particolare attenuando la diluizione della deducibilità degli interessi passivi. Ricordo ai colleghi che la legislazione vigente prevede, in taluni casi, la indeducibilità assoluta degli interessi relativamente ai meccanismi del *pro rata* patrimoniale e reddituale, mentre questa riforma prevede soltanto una diluizione nel tempo della deducibilità degli interessi, che rimangono interamente deducibili.

Si è poi proceduto ad alcuni aggiustamenti che riguardano il meccanismo degli ammortamenti per le piccole imprese, eliminando alcuni aspetti di retroattività della disposizione, relativamente agli investimenti già effettuati e si è provveduto a precisare meglio la disciplina per quanto riguarda il regime opzionale per le piccole imprese soggette ad IRPEF e ad introdurre, su iniziativa del Governo, questa norma importante della regionalizzazione dell'IRAP, che avvia un percorso di federalismo fiscale vero nel senso di attribuzione alle Regioni, oltre che del gettito di questa imposta anche della possibilità di normare su questa materia.

Fatte queste considerazioni, passo ai singoli emendamenti. Il 3.1 prevede la soppressione pressoché integrale della riforma. Quindi il parere è assolutamente contrario, come sull'emendamento 3.3.

L'emendamento 3.7 è inammissibile, mentre l'emendamento 3.11, firmato dal senatore Barbieri ed altri, prevede un aumento della quota di deducibilità degli interessi dal 30 al 50 per cento per il primo anno compensato da un aumento dell'aliquota dal 27,5 al 28,5 per cento. Quindi invito a ritirare l'emendamento perché è evidente che, per effetto del meccanismo illustrato prima, di attenuazione di questa norma sugli interessi, conviene mantenere, a parere del relatore e credo del Governo, il sistema come previsto in Commissione. Altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.12, per le ragioni già esposte, 3.13 e 3.14. Invito a ritirare l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Eufemi, altrimenti il parere è contrario poiché in parte risulta già accolto dalla Commissione. Si tratta del tema della deducibilità degli interessi passivi. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.24, che affronta il tema degli interessi passivi, su cui ho già detto.

Vorrei svolgere una brevissima considerazione sull'emendamento 3.26. Il senatore Pirovano è intervenuto su questo tema. Si tratta dei progetti di finanza delle società di progetto: le imprese, cioè, che agiscono per la realizzazione di opere in progetto di finanza possono o no dedurre gli interessi passivi ad esso relativi. Se fosse vera la tesi dei proponenti dell'emendamento, problemi ne sarebbero senonché, a mio modo di vedere, questa tesi non è fondata giacché, per la realizzazione delle opere in progetto di finanza è previsto il meccanismo della capitalizzazione degli interessi. Quindi, gli interessi relativi a quelle opere dovrebbero continuare ad essere deducibili. Invito pertanto il senatore Pirovano a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.25 e 3.27, relativamente al tema degli interessi; 3.31, considerato anche che relativamente al meccanismo degli interessi vi è stata una norma di chiarificazione introdotta in Commissione relativamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2007.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 3.38.

L'emendamento 3.40 affronta il tema della tassazione dei dividendi sulla partecipazione alle cooperative o loro consorzi, prevedendo l'istituzione di un'aliquota del 20 per cento in luogo di quella del 12,5 vigente. È evidente che trattasi di un tema che va affrontato con la riforma della tassazione delle rendite da capitale, quindi invito a ritirare tale emendamento, altrimenti il mio parere sarà contrario.

L'emendamento 3.302 affronta il tema della regionalizzazione dell'IRAP, nei termini che ho già detto all'inizio. Francamente, l'ho già detto in Commissione e lo ribadisco, non comprendo perché i colleghi della Lega, fautori del federalismo fiscale, vogliano sopprimere l'unica norma federalista in tema fiscale che viene concretamente introdotta. Per tale ragione esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 3.303 per la stessa ragione.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 3.52, che riguarda l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, per evidente onerosità, anche in considerazione dell'inaccettabile copertura, che va ad incidere sul settore del *welfare*.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 3.53 e 3.58, quest'ultimo perché introduce nuove soglie di deducibilità.

L'emendamento 3.63 prevede la riduzione dell'aliquota IRAP al 3 per cento, prevedendo ai fini della copertura la soppressione di molte disposizioni della legge finanziaria. Per tale ragione il mio parere è contrario.

Anche il parere all'emendamento 3.64 - ho già detto dell'IRAP - è contrario.

L'emendamento 3.66 affronta un tema che è stato illustrato, relativo alla cosiddetta clausola di salvaguardia, in base alla quale le imprese dovrebbero avere la possibilità di optare per il regime più conveniente tra il vecchio e il nuovo. È evidente che si tratta di un'impostazione inaccettabile, perché non si può prendere solo il buono di questa riforma, bisogna prenderla nel suo complesso per tutto ciò che di positivo essa contiene. Per tale ragione esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.67, 3.69 e 3.72.

Circa l'emendamento 3.73 in merito ai crediti di imposta sugli investimenti relativi alla ricerca, faccio rilevare che esso in parte è già stato accolto dalla Commissione. Invito quindi a ritirarlo potendoci ritenere comunque soddisfatti da un lavoro che comunque è stato fatto dalla Commissione, altrimenti il mio parere è contrario.

Con l'emendamento 3.901, relativo al credito di imposta, si pone un problema vero e reale, illustrato dal senatore Azzollini. Sennonché, l'anticipazione al 2008 degli effetti del tetto alla deducibilità presenta un onere enorme, come si evince anche dalla copertura prevista. Per questa ragione, pur comprendendo le ragioni esposte, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.902 il parere è contrario.

Con l'emendamento 3.802 (testo 2), i senatori Barbieri ed altri, in estrema sintesi, attenuano la portata della norma limitandola alla premialità per le aggregazioni di impresa. Il mio parere è favorevole, perché si tratta di un meccanismo virtuoso, finalizzato ad accrescere i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno e l'onere viene fatto ricadere sul FAS, perché è evidente che una misura di tal genere aiuta lo sviluppo del Mezzogiorno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.86, 3.950 (*già em. 48-bis.800*) e 3.94.

Sull'emendamento 3.96 il senatore Ascutti si è molto diffuso. Anche qui, abbiamo fatto ciò che era possibile in Commissione, modificando la norma sulla ricerca, quindi il mio parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sull'analogo emendamento 3.97.

Sull'ordine del giorno G3.1000 (*già em. 3.803*) esprimo parere favorevole.

Con l'emendamento 3.105, a firma del senatore Caruso, si tende ad eliminare o attenuare il regime sanzionatorio relativo all'eventuale violazione delle norme che riguardano il credito d'imposta per gli studi professionali associati, una misura molto interessante introdotta da questa legge finanziaria. Il parere è contrario poiché è evidente che la norma ha una sua solidità ed efficacia se è sorretta da un regime sanzionatorio come quello prefigurato dalla norma. Per le stesse ragioni il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 3.106 e 3.107.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 3.114 e 3.119.

PRESIDENTE. Il senatore Grillo ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 3.700.

LEGNINI, *relatore*. Il mio parere è favorevole. Confermo il fatto che vi è un interesse all'accantonamento per approfondire questo tema.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.126.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.1000, come avevo anticipato.

Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore, che si è soffermato nell'esprimere parere contrario su molti emendamenti, il perché della sua contrarietà semplice, senza motivazione, all'emendamento 3.0.2 dei senatori Viceconte, Taddei e Ferrara, che riguarda una questione veramente seria per la Regione Basilicata e a cui aggiungo la mia firma.

Credo che la questione non possa essere semplicemente ridotta ad un'alzata di spalle: è un problema reale di quella Regione e credo meriterebbe una risposta articolata o, meglio ancora, un parere favorevole.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Eufemi?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Nella pronuncia dei pareri il relatore, senatore Legnini, si è espresso a favore dell'accantonamento dell'emendamento 3.700. Vorrei capire cosa significa: accantonamento temporaneo, definitivo, in altra sede o in altro provvedimento?

PRESIDENTE. Vorrei richiamare all'ordine tutti i colleghi; se non rispettiamo il Regolamento, non finiamo più. Senatore, lei può parlare in dichiarazione di voto; al riguardo il relatore e il rappresentante del Governo si sono già espressi, c'è stato il dibattito...

EUFEMI (UDC). Volevo capire qual è la fine di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo tratteremo nel corso della discussione.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, rispondo volentieri al senatore Storace in merito all'emendamento 3.0.2; non ho alcuna difficoltà a motivare il parere contrario, giacché si tratta di una norma che tende ad attribuire alla Regione Basilicata le accise sulla benzina, sul gasolio, sul gas. Una norma, quindi, che sarebbe chiaramente contraria alle indicazioni e alle direttive dell'Unione Europea e creerebbe uno squilibrio difficilmente sostenibile con le altre Regioni.

Faccio osservare al senatore Storace e al senatore Taddei che lo scorso anno su questo tema, in legge finanziaria, fu accolto un emendamento molto importante. Sappiamo che la Regione Basilicata, dal 1° gennaio di quest'anno, è uscita dall'Obiettivo 1 e che in quella Regione vi sono attività estrattive molto importanti dell'ENI, in Val d'Agri. La Commissione e poi l'Aula, su proposta dei senatori Adduce e Boccia, accolsero un emendamento finalizzato, proprio in questa materia, al ristorno delle accise sulle estrazioni di petrolio alla Regione volto al finanziamento dei progetti di programmazione negoziata. Credo che tale norma costituisca una risposta molto significativa ai problemi della Regione Basilicata, relativamente alla presenza delle attività estrattive. Quindi, anche per questa ragione, il parere non può che essere contrario all'emendamento 3.0.2. *(Il senatore Pistorio fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, durante l'esame degli emendamenti le darò la parola.

Volevo comunicare al relatore che i presentatori non hanno ritirato l'emendamento 3.0.4. Lo pregherei pertanto di esprimere il parere.

LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 e altri emendamenti dell'opposizione puntano a migliorare la presunta razionalizzazione della disciplina in materia di IRES ed IVA, che, in realtà, più che una razionalizzazione costituisce un intervento punitivo e discriminatorio nei confronti, per esempio, del settore del credito contro le banche cooperative e le casse di risparmio e nei confronti della piccola e media industria, che ha problemi d'innovazione e che è costituita da insediamenti produttivi che vengono definiti obsoleti.

Il problema, allora, è che questo Governo per quanto riguarda l'IRES discrimina le banche cooperative e i piccoli istituti di credito e premia, invece, le grandi banche, come Intesa Sanpaolo e Unicredit. È un tipo di politica che...

PRESIDENTE. Senatore Novi, la richiamo alla materia dell'emendamento 3.1, altrimenti andiamo fuori tema.

NOVI (FI). Per quanto riguarda poi il sistema produttivo, la disciplina proposta dal Governo è penalizzante nei confronti di quelle imprese che faticano ad innovarsi.

Ora, il problema è che noi sappiamo che, tra il 2003 e il 2005, il nostro Paese ha resistito a una vera e propria aggressione da parte del sistema produttivo cinese e indiano grazie ad una profonda innovazione delle medie e piccole aziende.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei è andato fuori tema in quanto l'emendamento 3.1 riguarda un altro argomento.

NOVI (FI). Signor Presidente, non ritengo di essere fuori tema; mi lasci concludere. Io chiedo per quale motivo non si dovrebbe votare l'emendamento 3.1, che rientra appunto nell'ambito della revisione di questa presunta razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IRAP.

PRESIDENTE. Senatore Novi, ribadisco che l'anzianità anagrafica non ha nulla a che vedere con quanto da lei detto. Se non rispettiamo il Regolamento, quest'Aula si troverà a lavorare al di fuori di ogni regola.

NOVI (FI). Signor Presidente, avevo annunciato di intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti 3.1, 3.6 e 3.7. Se lei è distratto, non posso farci niente.

PRESIDENTE. Bene, ciò significa che, almeno, abbiamo già acquisito le dichiarazioni di voto per tutti e tre gli emendamenti in questione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Onorevoli colleghi, vi prego di rispettare le antiche tradizioni di quest'Aula, altrimenti essa rischia di trasformarsi in uno stadio!

Vi sono i senatori segretari che hanno il compito, di grande prestigio, di controllare che i lavori dell'Aula procedano correttamente. Invito i colleghi di votare ciascuno per sé. Si tolgano le schede alle quali non corrisponda la presenza del rispettivo senatore.

Dichiaro chiusa la votazione e proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159

Favorevoli	155
Contrari	161

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, gliela concederò al termine della votazione.

Durante questa fase, non è possibile prendere la parola.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, il Regolamento prevede questa possibilità. Chiedo di parlare adesso!

PRESIDENTE. Ribadisco che non posso concederle la parola in fase di votazione.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione e proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	155
Contrari	161

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il senatore Boccia.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, io le chiedo scusa perché forse lei non è informato che la Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio di Presidenza del Senato hanno assunto una deliberazione in merito alla regolarità delle votazioni.

Io le chiedo solo di fare rispettare questa decisione, la quale prevede che, quando da una singola scheda risulta un doppio voto, il Presidente disponga il ritiro della scheda. Le chiederei solo la cortesia di applicare quanto è stato deciso.

Signor Presidente, mi permetto inoltre di dirle - si tratta soltanto di un chiarimento - che durante la votazione si può chiedere la parola sulla regolarità del voto ed indicare dove sia l'irregolarità. (*Commenti del senatore Storace*). Ai sensi del prescritto articolo del Regolamento avevo chiesto esattamente la possibilità di segnalarle una irregolarità. La ringrazio comunque per l'attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, la segnalazione è stata fatta durante la votazione. I colleghi senatori segretari sono intervenuti su mia richiesta nel rispetto del Regolamento cui lei faceva riferimento prima, certificando la regolarità delle procedure di voto. Comunque, la Presidenza non solo è attenta a questo problema, ma anche alle delibere del Consiglio di Presidenza.

Ovviamente deve essere rispettato l'interesse generale di questo Senato con il senso di responsabilità individuale di ciascun senatore, senza il quale credo che questa Camera non potrà andare avanti. La ringrazio per l'osservazione.

NOVI (*FI*). Vorrei sottolineare che sono appena rientrati in Aula due colleghi del centro-sinistra che risultavano aver votato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.6 è stato ritirato, mentre l'emendamento 3.7 è inammissibile.

Sull'emendamento 3.11 c'è un invito al ritiro. Cosa intendono fare i presentatori?

BARBIERI (*Misto-CS*). In accordo con il Governo, l'emendamento 3.802 è stato riformulato, la proposta modificativa 3.803 è stata trasformata in ordine del giorno e i restanti emendamenti presentati all'articolo sono ritirati.

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento 3.11 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Paravia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	315
Maggioranza	158

Favorevoli	153
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 3.18 c'è un invito al ritiro. Senatore Eufemi, cosa intende fare?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non ritiro l'emendamento, perché le argomentazioni fornite dal relatore non mi hanno convinto: è stato molto impreciso ed ha sostenuto che questo emendamento è già nel testo. Non è così. Ritengo che questo intervento legislativo incida profondamente sulla gestione finanziaria delle imprese, in modo particolare per le commesse pubbliche in corso al 1° gennaio 2008.

Intendiamo precisare che è invece necessaria una deducibilità per coloro che hanno contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, quelli che soffrono particolarmente i ritardi della pubblica amministrazione. Per questo insisto per la sua votazione.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.19 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

PARAVIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, già il senatore Eufemi ha richiamato l'attenzione su questo punto e non è stato ascoltato. Le piccole e medie imprese italiane che lavorano con lo Stato, con le Regioni, con gli enti locali, sono creditrici di somme rilevanti e sono state quindi costrette alle anticipazioni bancarie. È mortificante che, oltre a non poter avere nella patria del diritto ragione in via giudiziaria, dato lo stato di coma profondo del sistema giudiziario civile per cui per una impresa non è possibile ricorrere al tribunale per ottenere soddisfazione, il Governo penalizzi ancor più pesantemente la situazione obbligando le imprese a poter detrarre solo una parte di quelle che sono sue specifiche responsabilità governative.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Paravia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dai senatori Paravia e Divella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, se questo emendamento di chiarimento non verrà approvato, tre importanti tratte viarie - la Bre.Be.Mi., la Pedemontana veneta e l'Asti-Cuneo - rischiano di chiudere. Si tratta di concessionarie che, tramite il *project financing*, dovranno risolvere un problema di viabilità importante nel Nord. Invero, questo sistema di *project financing* potrà risolvere per il futuro anche la viabilità del Sud. Se prevediamo l'indeducibilità degli interessi passivi dell'esposizione di queste società nei confronti delle banche, provocheremo un danno economico consistente proprio nella delicata fase dello *start up* a grandi aziende che rischiano addirittura di chiudere. Solamente sulla Bre.Be.Mi. questa misura costerà circa 66 milioni di euro. Abbiamo tentato di porre la questione in Commissione ma purtroppo non è stato possibile avere un approfondimento da parte del Governo. Sarebbe quantomeno auspicabile un accantonamento dell'emendamento, perché ancora oggi stiamo aspettando una risposta tecnica del Governo su un problema reale e sentito. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 11,45)

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Pirovano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: agli emendamenti 3.25, 4.22, 5.5, 5.77 e 5.85, dal senatore Mannino).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Aula su questa norma, che cerca di evitare la misura penalizzante per le imprese che ricorrono all'indebitamento e che rischia di limitarne l'operatività. Come potete risolvere il problema degli alloggi, se penalizzate anche le imprese che aumentano l'offerta di alloggi? Voi favorite le banche e colpite le imprese.

Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dai senatori Eufemi e Mannino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Piccone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

PARAVIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 3.31 e precisare che il nostro non è un Paese civile, perché si falsano le regole mentre la partita è in corso. In questo momento voi della maggioranza, con il voto contrario a questo emendamento, vi assumete la responsabilità verso quelle imprese che hanno fatto investimenti in base ai principi normativi di riferimento, che adesso vi accingete a modificare. Siete dei falsari, voi del Governo.
(Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Senatore Paravia, si può votare a favore o contro, ma io penso che siamo un Paese civile.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dai senatori Divella e Paravia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.300 è inammissibile.

Sull'emendamento 3.40 vi è un invito al ritiro. Chiedo al senatore Balboni se intende accogliere tale invito.

BALBONI (AN). Signor Presidente, mantengo l'emendamento e desidero svolgere una breve dichiarazione di voto.

La mia proposta mira a riequilibrare una delle tante condizioni di privilegio di cui oggi godono le grandi cooperative. Mi riferisco, in particolare, alle cooperative rosse, che sono vere e proprie *holding*, che raccolgono miliardi di euro di risparmi dai propri soci, che in realtà spesso non sono affatto soci, ma semplici risparmiatori, in una condizione di favore rispetto agli imprenditori privati. Quelle grandi cooperative che fanno sognare, tanto per intenderci, il ministro D'Alema, nei confronti delle quali, invece, sarebbe giusto cominciare ad applicare il principio di concorrenza rispetto ai privilegi di cui oggi godono; privilegi anche di recente denunciati nel libro di grande

successo di Bernardo Caprotti: «Falce e carrello». Credo quindi che il relatore abbia sbagliato nel rimandare a futura memoria questo intervento perché quando si tratta di libera concorrenza è giusto intervenire immediatamente. Si tratta soltanto di uno dei tanti privilegi di cui godono le cooperative rosse. Cominciamo almeno a dare un segnale da questa legge finanziaria.

Chiedo su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dai Gruppi AN e Misto-LD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Balboni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Balboni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.804 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.302.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI (LNP). Signor Presidente, il nostro Paese sarà anche civile, come lei diceva in precedenza, ma ha un modo pittoresco di interpretare la civiltà.

Stiamo parlando di IRAP e della deducibilità o meno di questa tassa. Prima di tutto, tanto per cambiare, come tutte le cose particolari, questa tassa è stata introdotta da voi, dall'ineffabile vice ministro Visco, due legislature fa, ed è una tassa palesemente illegittima. Infatti, l'IRAP è una tassa sul reddito anche quando il reddito non c'è, tant'è che le imprese fanno il calcolo del bilancio normale, calcolano l'utile, a questo utile viene aggiunto il carico di oneri bancari o finanziari più, soprattutto, il monte salari e stipendi, e su questo viene applicata l'IRAP.

Sottolineo che quando fu introdotta l'IRAP l'Italia aveva l'11 per cento di disoccupazione e i tassi di interesse più alti di quelli degli ultimi anni: in un momento in cui un Paese in crisi ha tanta disoccupazione e paga forti interessi finanziari, voi avete introdotto una tassa che colpisce gli stipendi e gli interessi finanziari, questo tanto per vedere la lungimiranza di chi governava e purtroppo governa ancora il Paese, ma soprattutto la conoscenza delle cose industriali del Paese stesso. Soprattutto introduce l'obbligo per gli imprenditori, per chi ha delle aziende, di fare falsi in bilancio, perché la questione funziona in questa maniera: un'azienda calcola la base imponibile per il pagamento di tasse come l'IRES; su questo viene calcolata l'IRES; a parte viene calcolata l'IRAP su una base imponibile diversa; l'azienda paga la somma delle due tasse.

Considerando che per la maggior parte delle imprese medio-piccole la manodopera più gli interessi rappresenta spesso il 50-60-70 per cento del costo aziendale, spesso si arriva ad avere situazioni in cui il carico fiscale sull'utile reale raggiunge l'80-85 per cento, fino addirittura a casi in cui la somma delle due tasse è superiore all'utile. Aziende che teoricamente hanno guadagnato si trovano ad avere debiti verso lo Stato e comunque alla fine ad avere perdite pure in esercizi che teoricamente sarebbero stati in utile. È una cosa veramente incredibile, che solo in un Paese come questo, che lei definisce civile (io un pochino meno dal punto di vista del rispetto dei suoi cittadini e dei suoi imprenditori), si può mantenere.

La questione IRAP per anni fu sotto osservazione stretta anche in Europa; sembrava avviata sulla strada della illegalità. Ovviamente, siamo onesti intellettualmente e sappiamo benissimo che, se nel 2006 avessero vinto la Casa delle Libertà e Berlusconi, l'Europa avrebbe dichiarato illegittima

con effetto retroattivo l'IRAP; avete vinto voi, ha vinto Prodi, quindi i suoi amici europei di colpo hanno cambiato idea e l'IRAP è diventata una tassa legittima. Questo però non cambia la sostanza della questione; il nostro resta l'unico Paese in cui si continua ad avere una tassa che di per sé non dovrebbe esistere.

Con l'emendamento 3.302 chiediamo che si faccia una cosa logica, cioè che le tasse siano messe in fila e non calcolate in parallelo, con l'assurdo per cui si pagano più tasse dell'utile teorico. Chiediamo che come minimo si calcoli l'IRAP, che quest'ultima venga messa nei costi aziendali, e che poi l'IRES venga calcolata sull'utile vero e non come somma delle due tasse. Non ci aspettiamo che l'emendamento possa essere accolto, però rendetevi conto di quello che avete fatto, di quello che continuate a fare e non dovete meravigliarvi se l'IRAP, insieme al canone RAI, è la tassa più odiata dagli italiani.

Dobbiamo poi aggiungere - dovrete fare questa riflessione - che, come il canone RAI, l'IRAP è pagata di più in valore assoluto e non relativo - come è emerso due giorni fa sui giornali - dalla città di Varese che ha 85.000 abitanti scarsi rispetto (per esempio) alla città di Napoli che - se non sbaglio - ne ha 650.000. Ricordo anche che l'IRAP è pagata all'85 per cento sopra il Po e al 90 per cento sopra la linea gotica. Considerando che tassa il monte stipendi e il carico finanziario, dovrebbe essere distribuita più o meno allo stesso modo in tutta Italia.

Quindi, Ministri e Sottosegretari, quando venite in quest'Aula, prima di parlare di evasori inesistenti nelle latitudini alte del Paese dovrete chiedervi come mai in alcune Regioni certe tasse non si pagano del tutto. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del senatore Galli offre la possibilità - così come anche l'emendamento 3.302, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo - di aprire un dibattito, anche se breve, sulla politica di tipo assistenziale portata avanti dal Governo nei confronti di una grande impresa e di un sistema bancario che strozza la piccola e media industria italiana. Al contrario, assistiamo all'assoluto silenzio del Governo, anzi all'inasprimento di alcune misure nei confronti di quella piccola e media industria che - vorrei ricordarlo agli amici della Lega - non è l'asse portante soltanto del Nord ma - ad esempio - anche della Sicilia, dove l'economia si regge sulla piccola e media industria.

Non c'è un provvedimento, dicasi uno, che va a colpire gli interessi - sarebbe sbagliato colpire gli interessi - e che va a scrutare che cosa succede nell'industria di Stato, nella grande industria. Si regalano all'Impregilo 300 milioni di euro cancellando - almeno questa era la volontà che pare voglia essere rideterminata alla Camera - la società Ponte sullo Stretto, e si autorizzano investimenti nei confronti della grande impresa, non pensando che invece esiste una piccola e media industria che in questo momento soffre sia al Sud che al Nord Italia. L'IRAP è quella tassa malefica che venne introdotta - lo chiamano in questo modo simpaticamente i giornali e credo che lui sarà contento di tale aggettivo - dal vampiro Visco, il quale sicuramente non pensò a quanto la piccola e media industria realizza in termini di PIL non soltanto a Varese ma anche a Catania e a Palermo.

Concludo dicendo che Alleanza Nazionale, sulla piccola e media industria, ha sempre condotto una grande battaglia, e non certo a favore dell'industria di Stato, anche quando il centro-destra governava. Avete votato contro l'emendamento che sosteneva la destinazione di 200 milioni di euro al Fondo di rotazione garantito e gestito dal Ministero a favore della piccola e media industria in Sicilia.

Collega Galli, come vedi, i problemi non riguardano solo Varese ma anche la Sicilia. Per questo motivo insistiamo affinché l'emendamento 3.302, in quanto in linea con il patto di stabilità europeo, possa essere approvato. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Polledri e Selva)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.302, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Prego i colleghi di prendere posto ai propri banchi e di stare seduti come abbiamo precedentemente concordato. (*Commenti del senatore Garraffa all'indirizzo del senatore Palma*).
Senatore Garraffa, non si preoccupi, il senatore Palma è qui.
Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.301 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.303.

CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.303, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.52.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Presidente, interveniamo sperando che gli italiani possano ascoltarci, magari attraverso Radio radicale. Noi diciamo che questa è la maggioranza dei salotti buoni, *radical chic*, dei cappottini, dei pullover di cachemire, dei consigli di amministrazione del «Corriere della Sera», delle scarpe una volta da un milione di lire e dei velisti. Questi avranno ovviamente un vantaggio dalla riduzione dell'IRAP, che è garantita a chi ha tanti impiegati, tanti lavoratori. Saranno quindi cinque o sei grandi industrie a ricevere un beneficio.

Ma noi che siamo rozzi e veniamo dalle vallate, Presidente, pensiamo che si debba tenere presente anche un milione e mezzo di piccole industrie, di artigiani, di piccoli imprenditori. A questi la Casa delle Libertà si rivolge con particolare favore. Allora, diciamo che, da un lato, ci stanno quelli delle scarpe, della vela, dei consigli di amministrazione e anche delle banche: vogliamo infatti dimenticare il cuneo fiscale, il regalino di qualche centinaio di milioni fatto alle nostre amate banche, che stanno sostenendo l'Alitalia e tutta la rottamaglia di Stato che dovrebbe chiudere? Dall'altro lato, ci stanno coloro che si riconoscono in questo emendamento e vogliono abbattere l'IRAP per una certa quota a quella parte del Paese che di fatto tira la cinghia, paga lo stipendio e mantiene la sanità e i servizi per i nostri anziani. Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento 3.52. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.52, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). *(Il senatore Palma protesta perché il senatore Russo Spena non è seduto al suo posto in fase di votazione)*.

MAURO (FI). È una vergogna!

PRESIDENTE. **Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Senatore Palma, il senatore Russo Spena si trova nella sua identica situazione in occasione della precedente votazione. Poiché ho richiamato il collega Garraffa a sua difesa, adesso sono io che richiamo lei a difesa del collega Russo Spena.

PALMA (FI). Presidente, le sono davvero grato, ma avevo sentito solo le rimostranze del collega Garraffa e non il suo richiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Vorrei ribadire le ragioni di questo emendamento. Le tariffe pubbliche, nello scorso anno, sono aumentate in maniera esponenziale. Riteniamo di dover incidere in qualche modo attraverso una modifica legislativa che tenga conto anche di questo aspetto. Pertanto, ribadisco l'importanza dell'emendamento 3.53 e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore Eufemi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.58.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Ribadisco la necessità di stabilire nuove soglie di deducibilità. Si tratta di un intervento soprattutto a favore delle microimprese. Noto che l'attenzione manifestata nella presentazione degli emendamenti da più parti politiche è scomparsa. Mi auguro che ci sia un sussulto in questo senso anche da parte di coloro che in Commissione finanze ne condividevano lo spirito.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.58.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.58, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.60 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63.

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, in sede di illustrazione degli altri emendamenti i colleghi lo hanno detto in tutte le salse e quindi, per rimanere alla letteratura alimentare, è meglio che si dica «pane al pane e vino al vino».

Questo Governo e questa maggioranza sono del «si dice, ma non si fa» e del «si fa, ma non si dice»: avevano detto l'anno scorso che avrebbero abbassato le tasse e non lo hanno fatto; ora incrementano le tasse aumentando la pressione fiscale, ma non lo dicono a nessuno.

Presidente, è bene che, una volta tanto, si cominci a denunciare quello che avviene in questo Paese. Questo è un Paese in cui il Governo fa dichiarazioni in Aula per cui la copertura non c'è, ma comunque le risorse ci sono nella buona sostanza; in cui una relazione della Ragioneria generale dello Stato non deve essere presentata e poi, il giorno dopo, si ammette in Aula che è stata presentata nella sua caratteristica tradizionale; in cui si dice che le associazioni di rappresentanza non sono contrarie, anzi, nel loro complesso sono favorevoli all'introduzione della norma.

A questo punto, meglio che sia chiaro e che venga dichiarata in quest'Aula la verità, e cioè che questa norma non ci piace affatto, che stiamo tenendo fede al mandato assegnatoci dagli elettori e che continuiamo ad avanzare proposte per modificare una disposizione che è ingiusta e che non dice quello che avviene in questo Paese, un Paese in cui la pressione fiscale è aumentata dal 40,6 a più del 43 per cento durante questo esercizio finanziario.

Chiediamo al Parlamento di votare a favore del nostro emendamento 3.63 e contro questo Governo.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

PARAVIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, l'emendamento 3.64 limita gli effetti perversi di queste misure: l'IRAP, che si è voluta diminuire dal 4,25 al 3,9 per cento in realtà, in relazione all'allargamento della base imponibile, può raggiungere percentuali incredibili rispetto al risultato operativo lordo, cioè all'utile civilistico.

Limitare al 17 per cento l'importo è una contromisura per evitare gli effetti perversi che colpirebbero alcune imprese, che per la loro base imponibile, per taluni costi indeducibili -

immaginate le società di servizi, che fanno ricorso ad automobili, a cellulari e quant'altro - e per le norme di riferimento sull'ampliamento della base imponibile, pagherebbero dal 60 all'80 per cento di imposta, di gran lunga superiore all'IRES. Pur essendo soltanto, adesso, il 3,9 per cento, l'IRAP che le imprese calcoleranno sarà di gran lunga superiore alla stessa imposta IRES, che scende al 27,5 per cento. Approvare questo emendamento e limitare al 17 per cento la percentuale sul risultato operativo lordo (ROL) dimostra senso di responsabilità per non penalizzare molte piccole e medie imprese.

Su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Paravia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Paravia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.66.

TADDEI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TADDEI (FI). Signor Presidente, l'emendamento in esame consente ai contribuenti, in particolare alle imprese, di applicare ad una propria dichiarazione dei redditi le norme a loro più favorevoli. Come hanno già dichiarato in precedenza nell'illustrazione i senatori Azzollini e Sacconi, l'emendamento 3.66, presentato da noi insieme agli amici della Casa delle libertà, consente ai contribuenti, in particolare alle imprese, in questo momento per loro così difficile, di applicare nella propria dichiarazione dei redditi le norme a loro più favorevoli. Ciò viene richiesto in quanto le norme fiscali e tributarie, presentate in questa finanziaria, sono peggiorative rispetto a quelle degli anni precedenti.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia perché l'emendamento consente ai contribuenti di potersi difendere in maniera puntuale rispetto all'attuale situazione. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, il Gruppo UDC su tale questione ha avuto modo di incontrare le categorie dell'imprenditoria minore. Collega Legnini, lei ha detto di aver trovato l'accordo di tutte le organizzazioni degli imprenditori che si sono riconosciute in questa norma di riduzione dell'IRES. Ne abbiamo incontrato alcune, non tutte come lei, e abbiamo avuto tutt'altra opinione. Si sono dichiarate molto preoccupate perché, mentre con una mano operavate la riduzione dell'IRES dal 33 al 27, 5 per cento, con l'altra riprendevate tutto con l'ampliamento della base imponibile, avendola dichiarata neutra, per cui il dare e l'avere tra Stato e contribuente sarebbe stato in equilibrio. Non è vero! Smentite voi essi

perché nella relazione tecnica del Governo è scritto che questa manovra comporterà una maggiore entrata di circa 900 milioni. Se lo scrivete, sia tutto il sistema delle piccole e medie imprese sia il sistema in generale avrà un aggravio di pressione fiscale.

Voi non sapete nemmeno mentire perché avreste almeno dovuto non scrivere nella relazione tecnica l'esatto opposto di quello che dite. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

BONFRISCO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento..

Mi scusi, senatrice Bonfrisco, non l'avevo vista.

BONFRISCO (FI). Purtroppo la sua visuale era coperta.

PRESIDENTE Era coperta dal senatore Rotondi, che continua amabilmente a conversare con il relatore, sicuramente di questioni importantissime. Alle sue spalle, senatore Rotondi, ha chiesto di intervenire la senatrice Bonfrisco. La pregherei di differire nel tempo questo suo colloquio.

Ha facoltà di parlare la senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO (FI). Sono certa che il senatore Rotondi ha questioni molto importanti da discutere con il relatore ed il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE Non ne dubitiamo.

BONFRISCO (FI). Rubo solo un minuto all'attenzione dell'Assemblea e del relatore per richiamare, in merito all'emendamento 3.66, la nostra attenzione a quello Statuto del contribuente che continuiamo a disattendere.

L'adesione a questo emendamento è da sostenere soprattutto in questa chiave. Non possiamo continuare a trattare il contribuente come un povero soggetto da vessare; quel minimo rispetto dei diritti e della dignità della persona e della libertà individuale e di impresa dobbiamo poterla garantire, anche in nome di quel codice che ci siamo dati, ma che continuiamo a non applicare, che difende il contribuente da atteggiamenti totalmente ostativi a questa libertà.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.66, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.67, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, intervengo in realtà sul precedente emendamento 3.67, perché lei non ha visto la mia richiesta di intervento mentre già convocava l'Aula per la votazione. Il problema posto dall'emendamento 3.67 è ancora quello del credito d'imposta sul quale mi sono soffermato in sede di illustrazione. Chiedo che il Governo e il relatore, avvalendosi delle loro facoltà, possano riconsiderare la soppressione del comma 18 dell'articolo 3. Il relatore e il Governo hanno ravvisato una sostanziale concordia con la nostra proposta, ma hanno ritenuto eccessivamente oneroso il ripristino della norma della scorsa finanziaria. La quantità di soldi spesi per altro potrebbe tranquillamente giustificare uno sforzo per ricondurre la questione dei crediti d'imposta vanificati per le imprese ad una sua più razionale sistemazione.

Se entro il termine del dibattito in Aula i senatori e il Governo vorranno rivedere la loro posizione, ciò sarebbe utile per migliaia di imprese che si trovano di fronte questa norma, che, ribadisco, è retroattiva e particolarmente onerosa per le imprese che vi avevano confidato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini, però a norma di Regolamento lei non può chiedere, come ben sa, un voto retroattivo. Abbiamo già votato la soppressione del comma 18.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.69.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore De Poli.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.73 c'è un invito al ritiro. Poiché i presentatori insistono, passiamo alla votazione.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.73, presentato dal senatore Scarabosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.900 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.901.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.901, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.800 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.902.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.902, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.802 (testo 2).

BARBIERI *(Misto-CS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (*Misto-CS*). Signor Presidente, il Gruppo socialista ha presentato una serie di emendamenti che tendono a recuperare il fisco come strumento di politica economica che orienti il Paese alla crescita e alla competitività, quindi cercando di favorire, attraverso una fiscalità premiale, le azioni virtuose delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, si collegano ai mercati finanziari, che compiono crescita dimensionale.

Ci è stata addotta dal Governo una mancanza di copertura. Noi ne abbiamo preso atto, anche se rileviamo ovviamente, essendo all'indomani dell'approvazione del decreto, che nel decreto sull'extragettito molte risorse sono state sprecate in mille rivoli invece che in interventi strutturali. Abbiamo comunque accettato la riformulazione del Governo che, con un inizio di impegno in termini di risorse, anticipa in alcune aree del Paese questa fiscalità premiale e, con un ordine del giorno successivo, profila un impegno forte perché questo metodo venga in via definitiva poi allargato al resto del Paese.

Riteniamo molto importante questa strumentazione fiscale perché anche attraverso il fisco si può ridare qualità, crescita e competitività al sistema produttivo italiano.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, vorrei capire cosa stiamo votando perché noi siamo in presenza di un emendamento che taglia 600 milioni di euro. Se c'è un testo due sarebbe molto utile averlo.

PRESIDENTE. Si trova nell'Annesso VI, senatore Eufemi; lei ha la possibilità di verificarlo.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.802 (testo 2), presentato dal senatore Barbieri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.86.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Presidente, provvidenzialmente, vi è l'emendamento 3.86 che riguarda esattamente l'ex comma 18 che, nella versione licenziata dalla Commissione, è il comma 23 ed è esattamente quello su cui mi volevo soffermare precedentemente; colgo l'occasione per farlo ora.

Il Parlamento, con la finanziaria dell'anno scorso, aveva consentito a degli imprenditori del Mezzogiorno, che avevano diritto al credito d'imposta, di poterlo utilizzare per gli anni 2007 e 2008. Gli imprenditori, sulla base della norma dell'anno scorso, hanno utilizzato il credito d'imposta nel 2007; siamo già a novembre e, quindi, quasi tutti lo hanno fatto, impostando la loro politica di bilancio per il 2008 con l'utilizzo di tale credito. Inopinatamente, il Parlamento quest'anno cancella la norma della finanziaria dell'anno scorso.

Mi consenta un'osservazione che ho già fatto in altre occasioni: ormai, quando in Italia approviamo una norma, è già tanto se dura un anno. Come è noto, infatti, questa finanziaria si esercita a cancellare molte norme della finanziaria dell'anno scorso, ma in questo caso, si commette un errore, perché gli imprenditori avevano già progettato la loro politica d'investimento sulla base della norma citata. Il danno è oggi notevole per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno perché l'utilizzo è stato già realizzato; ciò significa non poter utilizzare più il credito d'imposta e restituire quello già utilizzato sulla base di una norma retroattiva. Indipendentemente dal fatto che quasi certamente questa norma sarà oggetto di contenziosi vari, che regolarmente saranno vinti dai contribuenti, gettiamo nello sconcerto qualsiasi investitore e, ribadisco, la fiducia dell'investitore nella certezza delle norme è fondamentale: togliergli una norma sulla quale ha fatto affidamento è gravissimo, sarà indotto a non investire più. Questo è il senso dell'emendamento 3.86.

Ho chiesto più volte al Governo ed alla maggioranza di ripensarci; francamente, sul piano intellettuale hanno riconosciuto la validità delle nostre obiezioni, mi si dice però che è oneroso. È vero, un qualche onere ce l'ha, ma in una finanziaria che ha speso allegramente, che ha avuto dietro di sé cospicui e maggiori introiti, che ha riconosciuto negli investimenti il migliore degli aspetti di cui tener conto, esattamente si colpiscono ancora gli investimenti.

Mi pare di dover nuovamente sollecitare il Governo e il relatore a rivedere questa norma. Per tale ragione chiediamo il voto favorevole, ma prima ancora una revisione del parere del Governo e del relatore; in caso contrario, gettiamo davvero nello sconcerto le imprese che in Italia, ogni giorno, sulla fiducia di norme esistenti, provano a fare andar avanti questo Paese. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.86, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Collegli, prendete posto, per cortesia, capisco la stanchezza, ma abbiamo ancora un'ora e mezzo di lavoro prima dell'interruzione dei nostri lavori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.950.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 3.950 era, per così dire, preventivo, nel senso che quando lunedì abbiamo ascoltato la sicurezza del Ministro dell'economia sapevamo che non c'era la copertura per l'emendamento presentato in Commissione. Forti di tale convinzione, abbiamo presentato un emendamento che riguardava i *ticket*, perché siamo naturalmente favorevoli alla soluzione individuata per la loro eliminazione, ma contrari alla copertura così come individuata. Il Ministro dell'economia, che ha voluto fare una disputa accademica con il Ragioniere generale dello Stato, è uscito sconfitto e umiliato dalla presentazione di un nuovo emendamento che ha cancellato la precedente soluzione.

Signor Presidente, mi consenta di svolgere una breve considerazione rispetto all'emendamento approvato poc'anzi a firma del senatore Barbieri. Io non riuscivo a trovare questo emendamento nell'Annesso VI perché avevo letto che per esso era prevista una copertura di 600 milioni di euro e credevo che tale copertura fosse stata ridotta a 500 milioni di euro. Invece, essa è stata ridotta a 10 milioni di euro: quindi, da un grande stanziamento siamo passati ad uno stanziamento minimo. Pertanto, chiedo scusa per non avere individuato subito l'emendamento nella sua giusta collocazione.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ENRIQUES (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES (*Ulivo*). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario a questo emendamento per una questione di armonia di tutto l'impianto della legge finanziaria e perché ritengo che la questione sarà poi affrontata in altra sede.

È necessario mantenere un equilibrio fra tutte le componenti di questa norma e, in generale, della finanziaria e l'articolo in discussione è centrale proprio per lo sviluppo che la legge stessa, accanto al problema della stabilità e della perequazione sociale, porta avanti. Quindi, tutte le norme di questo articolo sono rivolte a dare impulso alla nostra economia e a razionalizzare il sistema dell'imposizione, soprattutto delle società.

Queste norme seguono il modello tedesco e mirano a equilibrare l'imposizione nominale e reale delle società stesse. Quindi, cambiare anche un solo tassello di questo articolo rischia di porre in forse tutto l'effetto di questa manovra organica.

Vorrei ancora ricordare l'aspetto della copertura della norma sui *ticket*, laddove sarà introdotto. Questo aspetto coinvolge nuovamente questioni importanti e temo che rimuoverla da quel contesto altererebbe ancora una volta l'equilibrio complessivo della norma. Per questo motivo, ribadisco fermamente la nostra contrarietà a questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e SDSE*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.950, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Invito i colleghi a votare ciascuno dal proprio posto. Senatore Battaglia, senatore Gramazio, vi invito a prendere posto.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.94.

MARTINAT (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT (AN). Signor Presidente, intendo svolgere una brevissima dichiarazione di voto semplicemente per invitare i colleghi ad esaminare un problema di equità di tassazione su terreni fabbricabili non costruiti e che non sono costruiti da un certo numero di anni. Si propone l'equiparazione di tali terreni a quanto previsto all'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 266 (la finanziaria dell'anno scorso) per i beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. Si tratta dell'opportunità di equiparare anche terreni non ancora utilizzati, sui quali si deve sopportare un livello di tassazione che ci sembra davvero inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Scarpa Bonazza Buora*).

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.94, presentato dal senatore Martinat.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.96.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su questo emendamento.

Non comprendo le tante parole che questa maggioranza esprime riguardo ai giovani, specialmente nel campo dell'aiuto agli artisti emergenti. Qui parliamo di produzioni musicali, di aiutare le società che fanno produzione musicale per gli artisti emergenti, di aiutare i nostri giovani. Ebbene, appena ci si confronta su questo campo, il voto è chiaramente contrario. Si fa un

gran parlare, ma poi quando si deve intervenire da un punto di vista legislativo su questi argomenti il parere del Governo e di questa maggioranza è negativo, perché siamo di fronte ad una maggioranza sorda ai giovani e ai giovani artisti. Altro che parlare dei *festival* di Roma e dei tanti altri che servono solamente a tagliare nastri e a passeggiare con le attrici. Qui non si fa altro che mettere in un angolo i giovani che vorrebbero artisticamente progredire. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.96, presentato dai senatori Asciutti e Ferrara. Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.97.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.97, presentato dai senatori Marconi e Buttiglione. Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

STORACE (Misto-LD). Leva la scheda da là. Levala!

PRESIDENTE. Prego i colleghi di sfilare dal rilevatore la scheda inserita accanto alla senatrice Valpiana. (*Commenti del senatore Storace*). Benissimo: è stata tolta.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.803 è stato ritirato dai presentatori e trasformato in un ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente ho presentato una serie di emendamenti a queste disposizioni, tendenti a favorire le aggregazioni fra i professionisti, che hanno tutti il segno preciso di graduare il vantaggio fiscale per le aggregazioni che si formano in funzione che alle stesse potessero partecipare dei giovani professionisti. Questi emendamenti non sono stati considerati in Commissione bilancio e dal Governo e me ne dispiace.

Sono d'accordo con lei, signor Presidente, quando a chiosa di un intervento del senatore Paravia ha inteso affermare che questo è un Paese civile; sono anche molto d'accordo tuttavia con il senatore Paravia quando egli ha inteso osservare che questo Paese si comporta in maniera incivile quando cambia le regole del gioco mentre il gioco è in corso e - aggiungo io - quando non sostiene il proprio futuro e le proprie generazioni. In questo senso, non solo è un Paese poco civile, ma anche un Paese stupido perché perde di credibilità nell'una e nell'altra occasione.

Invito il relatore, di cui conosco il valore, a riconsiderare il suo parere negativo sugli emendamenti 3.105 e 3.106, che invito l'Aula ad approvare. Il senatore Legnini ha sostenuto che volessi attenuare la portata delle disposizioni togliendo la sanzione che viene indicata in alcuni di questi commi. Non è così, senatore Legnini, io ho inteso fare un'operazione diversa. Posto che il Governo non ha precisato di quale sanzione si tratti, quindi può essere una sanzione amministrativa, una sanzione fiscale, ma anche una sanzione penale, ho inteso sottrarre alla disponibilità del Governo di provvedere con un semplice decreto interministeriale a stabilire delle sanzioni. Credo, senatore Legnini, che l'articolo 13 della Costituzione né sia stato abrogato, né sia stato modificato. Quindi le disposizioni oggetto dell'intervento di modifica sono sostanzialmente non costituzionali ma in ogni caso assolutamente non opportune.

Ritiro infine l'emendamento 3.107, signor Presidente, che è stato riscritto - non da me - per adattarlo alla nuova numerazione del testo ma non è più attuale. Si è verificato un miracolo legislativo, nel senso che la proposta che avevo presentato alla Commissione bilancio, che mirava a togliere la tautologia che esisteva nel comma 29, quando il Governo scriveva: «L'efficacia di questa disposizione è subordinata all'accoglimento in sede europea» è stato da me modificato e la Commissione, come emerge dai Resoconti informatici (quelli ho consultato) lo ha respinto, ma invece risulta ugualmente nel fascicolo. Si vede che il mio emendamento non è stato approvato, ma ne è stata approvata in maniera misteriosa l'intenzione.

Il senatore Morando ci ha spiegato che dovremmo modificare alcune norme del nostro Regolamento, a me piace dirgli che sarebbe bene controllasse che il Regolamento venga applicato puntualmente nella sua Commissione.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.106, appena illustrato dal senatore Caruso.

Non si tratta di stabilire la civiltà di un popolo, ma la modernità e la coerenza dei propri comportamenti. Nella riforma delle professioni alcune delle cose sostenute dal ministro Bersani sono state considerate positive e altre no, ma ce ne sono alcune che hanno un grande significato: allargare e modernizzare il rapporto all'interno delle attività professionali dilatando la platea dei compartecipi, specialmente i giovani.

Sono un vecchio avvocato e non nascondo che tra i difetti della categoria - e ne ha molti - c'è anche quello di avere nei confronti dei giovani un atteggiamento paternalistico: vengono utilizzati e poi gettati quando non servono più perché diventano concorrenti. E' bene invece allargare il rapporto, far sì che i giovani diventino partecipi della vita di uno studio legale o di uno studio professionale in genere, acquisire queste forze nuove in funzione del loro futuro.

Vogliamo chiuderci nella visione esclusivista dello scagno chiuso solo da parte dei super-iniziati e dei super-professionisti, o vogliamo invece vedere se la società ha bisogno anche di altri soggetti, di altre forze e di altre speranze? Perché la libertà della professione è la garanzia dei cittadini, e solo se il professionista è libero anche economicamente può svolgere quella funzione di tramite

tra l'interesse privato e l'esigenza pubblica di rendere ciò che è privato corrispondente alle esigenze della collettività.

Ecco perché sono onorato di aggiungere la mia firma all'emendamento del senatore Caruso e credo che sia una cosa che dovrebbe unirci, cari amici e cari colleghi anche di cosiddetta controparte. Non considero il Parlamento una parte ed una controparte, ma la considero un'area nella quale il consenso e il dissenso si formano liberamente e si formano sulla base dell'intelligenza e della comprensione anche delle ragioni degli altri. Se non ce la fate a fare questo, anche in questo caso, non venite a dire poi che siete moderni: siete conservatori e antiquati. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

PRESIDENTE. Consentitemi una chiosa, perché adesso, anche all'inizio del suo intervento, il senatore Biondi ha fatto riferimento alla civiltà del popolo italiano. Insisto: inviterei i colleghi a stare attenti ad alcune espressioni che usiamo. Tutti quanti noi rappresentiamo qui il popolo italiano e siamo espressione della sovranità popolare, siamo espressione di un Paese civile, chi ci elegge è un Paese civile, chi elegge tutti noi. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com)*. Credo che nessuno di noi sia eletto da un Paese incivile; penso che dobbiamo avere un rispetto assoluto per gli elettori e per i cittadini italiani tutti. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e dai banchi del Governo)*.

BIONDI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Potrà intervenire successivamente, senatore Biondi.

BIONDI *(FI)*. Signor Presidente, chiedo la parola perché lei ha travisato il mio pensiero.

PRESIDENTE. Non il suo, senatore Biondi, ho voluto soltanto sottolineare un concetto. Altra cosa, completamente diversa, è la critica che si può avanzare, politica, ideale o culturale, ad espressioni che ciascuno di noi può liberamente considerare sbagliate e verso le quali può manifestare la propria avversione.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le osservazioni fatte dal senatore Caruso e poi dal senatore Biondi. In realtà, l'emendamento sopprime il potere in capo al Governo di determinare con decreto ministeriale le sanzioni, ove le condizioni richieste per l'accesso al credito d'imposta relative alla costituzione degli studi professionali associati venga meno. È evidente che l'accoglimento di questo emendamento, di cui comprendo le ragioni e il valore, determinerebbe il venir meno di qualunque sanzione per il caso, appunto, nel quale i giovani professionisti associati, o i meno giovani, violassero le regole che sovrintendono alla concessione di questo beneficio, in particolare la sensibile riduzione del numero degli associati.

Pur comprendendo, quindi, il valore della proposta emendativa avanzata dal senatore Caruso, non ritengo di poter modificare il parere espresso.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.105, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.106, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.107 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.114.

BUCCICO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCICO *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per spiegare l'ermetismo dell'emendamento 3.114. Si tratta delle agevolazioni per le Regioni Basilicata e Campania, soprattutto nel settore creditizio, a seguito del succedersi degli eventi calamitosi. È stato previsto che il prolungamento sino all'anno 2010 avrebbe completato definitivamente il quadro ricostruttivo sia per la Basilicata che per la Campania quanto ai vantaggi creditizi. Pertanto, ne sollecito l'approvazione e annuncio che il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore.

CARRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.114, presentato dal senatore Buccico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.119.

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA).* Signor Presidente, vorrei sollecitare il Parlamento a riflettere su questo voto, che interviene su una misura specifica indispensabile a un sostegno minimo all'impresa siciliana, ma anche della Valle d'Aosta, perché è una norma che riguarda il finanziamento degli investimenti in queste due Regioni a Statuto speciale e che per la Regione siciliana assume caratteri surreali. Infatti, l'esiguità del finanziamento, soli 40 milioni di euro, ha determinato il fatto unico che il bando del Ministero dello sviluppo economico, aperto in data 22 novembre 2006, è stato richiuso nella medesima giornata dato il numero elevatissimo di istanze - circa 1.500 - di imprese che hanno ritenuto di poter accedere, alla luce dei requisiti previsti dalla legge, a questo tipo di finanziamento.

Ebbene, per il regolamento applicativo di questa normativa, se la norma non viene finanziata in modo congruo (io chiedo un intervento integrativo di 200 milioni di euro, che è una misura ragionevole per un investimento di questo tipo), butteremo risorse. Infatti, oltre ad una difficoltà gestionale degli uffici a corrispondere in tempi ragionevoli queste risorse, per il meccanismo che prevede una suddivisione omogenea delle risorse a tutte le aziende che hanno fatto istanza, rispetto alla possibilità di un credito d'imposta che può pervenire sino al 50 per cento per l'acquisto di macchine utensili, avremmo un risultato massimo dell'8 per cento. Voi capite che un credito d'imposta dell'8 per cento sull'investimento in infrastrutture e macchinari è francamente ridicolo.

L'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, che è stato tanto evocato come uno strumento di sostegno all'impresa, certamente ha contenuti importanti, probabilmente patteggiati con la grande industria di Stato, ma ha perduto un'occasione, quella di contenere al suo interno misure agevolative differenziate per le aree del Mezzogiorno, quanto meno quelle ad obiettivo convergenza, che hanno bisogno di un differenziale significativo rispetto ai meccanismi di incentivazione, meglio ancora se incentivazioni automatiche, senza mediazioni né politiche, né professionali, perché questo che è ormai un *leitmotiv* degli ultimi residui di politica meridionalista, che vede soltanto nella fiscalità compensativa o di vantaggio uno strumento strutturale per innestare processi di sviluppo, da questa manovra finanziaria viene completamente disatteso.

La mia proposta è minimale, non ha la pretesa di una modifica strutturale del sistema degli incentivi o delle agevolazioni. C'è un mio emendamento molto più ambizioso, oserei dire velleitario, che prevede un intervento ampio e strutturale, ma questa è una misura minima, che viene tra l'altro dagli ambienti imprenditoriali, assolutamente *bipartisan*, che avrebbe preteso quanto meno dal relatore, dalla maggioranza e dal Governo un'attenzione intellettualmente un po' meno pigra.

FERRARA *(FI).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto il collega Pistorio perché il suo è il primo degli emendamenti presentati all'articolato di questa finanziaria che apre una discussione sul Mezzogiorno.

Il Governo ha replicato alle argomentazioni critiche nei confronti della finanziaria per quanto atteso dal Mezzogiorno, a seguire rispetto ad interventi precedentemente già portati a favore dello stesso, affermando che le risorse rese disponibili per il Mezzogiorno negli anni a venire da questo Governo non hanno paragoni e presentando all'Aula una decisione di intervento per 100 miliardi di euro. Anche qui, mi sia permesso, siamo di fronte ad una di quelle situazioni che si possono riferire all'abitudine di questo Governo al «si dice, ma non si fa», perché il Governo dice che sono disponibili per il Mezzogiorno 100 miliardi di euro e invece questa disponibilità nei fatti non esiste, è una falsità, e cercherò di dimostrarlo nell'ambito della mia dichiarazione di voto a favore dell'emendamento del senatore Pistorio.

Nella finanziaria per il 2007 la cifra per il Fondo per le aree sottoutilizzate è stata diminuita, rispetto alla finanziaria 2006, di 2 miliardi di euro, passando da circa 6 a 4 miliardi di euro. Successivamente, la cifra è stata riportata a 5 miliardi di euro ma contemporaneamente, con il decreto «tesoretto 2», è stata diminuita di 1.100 milioni. Non solo: ma 300 di questi 1.100 milioni sono stati utilizzati per le assunzioni di giovani non nel Meridione, ma in tutto il Paese. Si è trattato, quindi, di un intervento espropriativo nei confronti delle competenze che erano state appostate a favore del Mezzogiorno.

Ma il Governo come mistifica i dati? Dichiarò: è vero che abbiamo diminuito il Fondo per le aree sottoutilizzate, ma stiamo prevedendo, come contributo italiano al bilancio europeo per le risorse destinate alle aree coperte dalle iniziative plurifondo, quindi per il periodo 2008-2010, una cifra di gran lunga superiore rispetto a quella precedente.

Ebbene, la falsità sta nel fatto che quelle coperture sono molto più di competenza di quanto possano esserlo le somme messe a disposizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, perché quella è una competenza che, come è successo per i programmi precedenti, viene ad essere utilizzata verso la fine attuativa del programma europeo: quindi, se quest'ultimo parte dal 2008, ciò significa che quella cifra, appostata per gli anni 2008-2010, per l'esercizio 2008 non ha conseguenze. Dunque, questa volta utilizziamo a ragione l'espressione «copertura in buona sostanza», e non per una copertura, ma per una disponibilità che nella buona sostanza non esiste, perché dire che si provvede alla competenza per i programmi europei plurifondo non ha significato per il 2008, quando questa cifra non sarà prelevata.

Dice ancora il Governo: quando per coprire il decreto «tesoretto 2» ho prelevato 1.100 milioni dal FAS, l'ho fatto perché comunque entro l'anno (questo lo dice a settembre), quella somma non sarebbe stata utilizzata. E allora, invece di intervenire con necessità e urgenza per capire i motivi per cui il FAS non funziona e invece di risolvere il problema della inefficienza del sistema, ha sottratto risorse al Mezzogiorno.

Questo è un motivo ulteriore, rispetto alle buonissime ragioni esposte dal senatore Pistorio, che ci spinge a chiedere l'approvazione dell'emendamento in esame. Questa proposta di modifica, assieme ad altre, darebbe la possibilità all'Aula di correggere, a favore del Mezzogiorno, gli elementi distorsivi posti in essere nelle disposizioni contenute nella finanziaria.

Il Sud deve essere preso in considerazione come un'opportunità che viene data al Paese, per evitare che il declino si aggravi, che la tangente del piano inclinato risulti maggiore. Altrimenti, invece che un'opportunità, il Sud diventa un modo per la classe politica di produrre criteri, modalità e disposizioni di maggiore inefficienza e quindi realizzare quello che denunciamo ormai da quando è iniziata questa legislatura, cioè che il Governo ha fatto uscire il Mezzogiorno dalla sua agenda. Questo è un altro motivo per cui chiediamo fortemente di approvare l'emendamento 3.119. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

STRANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Presidente, desidero far presente che anche noi abbiamo presentato emendamenti di analogo contenuto (interverrà poi sul merito il collega Viespoli), ma li abbiamo ritirati per consentire l'accelerazione dei lavori, su disposizione del Presidente del nostro Gruppo e del

collega Baldassarri, che sta coordinando questa vicenda. Le chiedo quindi di aggiungere la mia firma, quella del collega Battaglia Antonio e di altri colleghi del Gruppo all'emendamento 3.119.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Strano, ma dovrebbe fornire alla Presidenza l'elenco di tutti i colleghi che intendono sottoscrivere l'emendamento 3.119.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Presidente, non voteremo a favore di questo emendamento, non tanto per la proposta di modifica in sé, ma perché credo che occorra risolvere il grande problema - mi rivolgo soprattutto agli amici della Casa delle Libertà - del residuo fiscale.

Il senatore Ferrara ha dichiarato che questo Governo ha affermato - in maniera falsa, credo - che per il Mezzogiorno sono disponibili 100 miliardi di euro. Questi 100 miliardi non ci sono e invece ogni anno ci sono 100 miliardi di euro di residuo fiscale per le Regioni del Nord. Ricordo che il residuo fiscale è la differenza fra le tasse pagate in qualsiasi forma e ciò che rientra nel territorio come servizi erogati dallo Stato.

Presidente Angius, credo che un Paese veramente civile dovrebbe avere un residuo fiscale pari a zero. Ebbene, il residuo fiscale nelle Regioni del Nord è di 100 miliardi ogni anno. Detto in maniera magari più significativa ma equivalente, ogni dieci anni, vengono sottratti al Nord 2 milioni di miliardi. Credo che questo problema andrà prima o poi affrontato e risolto. Se aggiungiamo 200 milioni ai 100 miliardi di euro che ogni anno se ne vanno, non penso che sia così importante, senatore Pistorio.

Per questi motivi, purtroppo non possiamo votare a favore di questo emendamento.

VIESPOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (AN). Presidente, mi fa piacere intervenire dopo il senatore Castelli, perché egli ha posto correttamente un problema.

Noi siamo d'accordo sull'esigenza di affrontare, in un'ottica di coesione nazionale, il tema del federalismo fiscale, perché siamo consapevoli che bisogna investire, soprattutto nel Sud, nella cultura della responsabilità.

Ed io intervengo non tanto per sostenere il dato quantitativo presente all'interno dell'emendamento che pur voteremo come Gruppo di Alleanza Nazionale, ma per sottolineare in termini politici la straordinaria contraddizione della maggioranza, perché non solo essa falsamente sostiene la tesi dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso il Governo di centro-sinistra, ma ha anche dimostrato, con la votazione di alcuni emendamenti, che un'altra strada è praticabile rispetto al sostegno allo sviluppo delle imprese meridionali, in contraddizione rispetto all'impianto complessivo della finanziaria.

Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti presentati dal senatore Barbieri, dal presidente Angius e dal senatore Montalbano. Quegli emendamenti erano un'occasione importante per sottolineare una contraddizione politica del centro-sinistra, che contraddice l'impianto della finanziaria votando emendamenti che utilizzano la leva fiscale a fini di politica economica.

Vi chiedo allora: se così è, perché avete utilizzato l'alibi della copertura quando avete utilizzato il FAS per il credito di imposta per le assunzioni? Non potevate utilizzare il FAS ai fini di politica economica, cercando di far approvare i due emendamenti che voi stessi avete presentato?

Il problema, Presidente, non è quantitativo, non sono i 100 miliardi: il Sud ha già avuto circa 100 miliardi nel periodo 2006-2011. Il problema è il governo politico delle risorse, la qualità delle risorse, l'organicità e la strutturalità degli interventi; il problema è il sistema di potere meridionale del centro-sinistra che utilizza le risorse a fini di clientela e di frantumazione degli interventi!

Caro Castelli, siamo d'accordo: è un problema politico, non quantitativo. La sfida che tutto il centro-destra deve raccogliere in nome del Nord e del Sud è una sfida politica, non una sfida di contrapposizione che non c'è. Tutto il centro-destra deve raccogliere questa sfida, in nome della stessa cultura della responsabilità e della stessa cultura dello sviluppo e dell'investimento nelle grandi risorse che il Mezzogiorno deve sviluppare in termini di cultura autopropulsiva, liberando la

società meridionale dalla compressione della casta politica e del sistema di potere, da Vendola a Bassolino! (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA. Congratulazioni*).

PROCACCI (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*Ulivo*). Signor Presidente, in qualche modo questo emendamento ci dà la possibilità, sia pur brevemente, di dialogare sul tema. Sarebbe molto semplice - lo dico rivolgendomi al senatore Viespoli - ricordare come per cinque anni, nella passata legislatura, chi ha governato questo Paese abbia sostanzialmente subito il pesante veto di alcuni partiti di maggioranza su scelte per il Mezzogiorno di cui il Paese intero aveva bisogno.

Ora ci troviamo davanti ad un Governo che già nella finanziaria per il 2007, e ancora di più - e lo dimostrerò tra poco - nella finanziaria per il 2008 ha assunto importanti decisioni per il Mezzogiorno, proprio scegliendo l'impostazione degli automatismi contro quella discrezionalità dei sostegni che, attraverso una certa intermediazione impropria, ha rischiato spesso di vanificare l'efficacia degli interventi.

Chiedo con molta semplicità e molta chiarezza: l'abbattimento del costo del lavoro, il cuneo fiscale, esisteva prima? Il credito d'imposta sugli investimenti, che sta per diventare realmente operativo, era stato introdotto prima? Il coraggio di ripristinare il credito d'imposta sull'occupazione, che in passato è servito a combattere il lavoro nero e ad incentivare l'occupazione del Sud, vi era prima? Lo dico ai colleghi meridionali del centro-destra. Rispondetemi: c'erano prima questi provvedimenti? Viespoli, hai avuto il coraggio di assumere come centro-destra questi provvedimenti nella passata legislatura? I 30.000 *stage* per i giovani laureati del Mezzogiorno c'erano prima ?

VIESPOLI (*AN*). Abbiamo fatto molto di più. Te lo dimostro.

PROCACCI (*Ulivo*). Me lo racconterai, ma non se ne è accorto nessuno.

BALDASSARRI (*AN*). Leggi i documenti!

VIESPOLI (*AN*). Te lo dimostro con i fatti, non con le chiacchiere!

GARRAFFA (*Ulivo*). Parli tu della Sicilia? Ma parla di Cuffaro piuttosto!

PRESIDENTE. Senatore Procacci, abbia pazienza. Si rivolga alla Presidenza. La polemica politica va benissimo, quella del senatore Viespoli e la sua.

PROCACCI (*Ulivo*). Nessuno vuole alimentare la polemica politica. Lei sa che mi sono rivolto alla Presidenza e magari, in modo un po' accalorato, sto semplicemente raccontando quello che c'è nella finanziaria sul Mezzogiorno. Ciascuno è libero di giudicare come crede. Ma questi sono fatti. E mi sono chiesto se quegli interventi vi fossero prima. È una domanda elementare.

Altro è la comunicazione, di come si sanno presentare al Paese alcune scelte. Posso anche essere d'accordo che c'è un *deficit*. Posso anche convenire che la scelta saggia che il Governo ha adottato di unificare il FAS, i fondi europei, la spesa ordinaria in unica possibilità di spesa che consente una programmazione più facile, ha bisogno di una progettualità organica per i prossimi anni. Questo è vero. Lo dico da tempo e da tempo ho chiesto al Governo che la programmazione, il progetto organico sul Mezzogiorno ci sia. Su questo dobbiamo spingere tutti quanti. Ma negare che nella finanziaria dello scorso anno ed in questa ci siano scelte chiare a favore del Mezzogiorno, che eliminino quella pericolosa discrezionalità e che rendano automatici i sostegni, significa rendere impossibile un dialogo.

Non diciamo di avere rivoluzionato la situazione del Mezzogiorno. Diciamo con umiltà, ma con gioiosa concretezza e coerenza di avere innervato un processo virtuoso che potrà, con una risposta dal basso che verrà dalle Regioni meridionali, pian piano concorrere a farci uscire da questa *impasse*. Questa è la nostra chiarezza, la nostra posizione. Queste le ragioni del nostro dialogo. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NOVI (FI). Il senatore Ferrara non ha articolato un intervento che condivido.

PRESIDENTE. Lei dovrà votare in modo diverso dal senatore Ferrara.

NOVI (FI). Non ci sono problemi, tant'è vero che ieri ho votato in contrasto con il mio Gruppo persino gli emendamenti del senatore Turigliatto, che poi ha votato contro le politiche a sostegno delle famiglie.

PRESIDENTE. In questo caso, però, deve votare contro un emendamento.

NOVI (FI). Sa, Presidente, i radicali di sinistra sono fatti così!

PRESIDENTE. Ci aiuti nel nostro lavoro.

NOVI (FI). Vorrei chiedere al collega che mi ha preceduto se la Campania rientra nel Sud, nel Mezzogiorno o è collocata al Nord. È un problema di geografia, non solo politica.

Nel dicembre 2001 la Campania, con una delibera CIPE, ha ottenuto dal Governo Berlusconi 18.000 miliardi di lire. Sostenere, di fronte a questi stanziamenti ed a queste enormi risorse affluite in Campania, che il Governo Berlusconi per il Sud non ha realizzato assolutamente nulla significa ignorare quali sono stati gli interventi del Governo Berlusconi nel Mezzogiorno.

Ora, per quanto riguarda il governo della Regione Campania da parte del centro-destra, vorrei ricordare che in questa sede l'allora ministro dell'economia Ciampi affermò che la giunta Rastrelli aveva radicalmente invertito il percorso della Regione Campania. Infatti, la Campania non utilizzava i fondi comunitari se non per il 3 per cento del loro ammontare; con il governo di centro-destra del senatore Rastrelli la Campania utilizzò totalmente i fondi comunitari, basta pensare alle grandi infrastrutture che furono realizzate in quel periodo.

Il senatore Viespoli, come sottosegretario al lavoro, pose in essere delle politiche di intervento sul lavoro e sulla professionalizzazione dei disoccupati, che poi furono disattese dalla Regione e dalla Provincia di Napoli, che trasformarono il tutto in un voto di scambio e clientelare con alcuni settori dei senza lavoro. Questa è la realtà. Sento qui alcuni colleghi dire che il centro-destra non ha realizzato nulla nel Mezzogiorno, non ha speso una lira; sono menzogne smentibili anche a livello macroeconomico. *(Applausi dai Gruppi FI e LNP).*

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo che siamo sempre all'emendamento 3.119 del senatore Pistorio e siamo in ritardo.

EUFEMI (UDC). Esattamente, signor Presidente, vorrei cercare di portare un po' d'ordine rispetto al dibattito. *(Commenti dai banchi del centro-sinistra).*

PRESIDENTE. Magari, senatore Eufemi, porti ordine.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei anzitutto trattare la questione per quella che è. Condividiamo la proposta del senatore Pistorio perché lo Stato deve rispettare le norme sulla finanza siciliana, una finanza che è prevista da uno Statuto speciale, quindi c'è un'autonomia che va rispettata, non violata. Dallo scorso anno abbiamo assistito ad una distorsione e ad un mancato rispetto di queste norme. Non occorrerebbe una legge per far rispettare tutto ciò, trattandosi di un momento importante nei rapporti tra Regione Sicilia e Stato.

Ma veniamo al punto. L'onorevole Pistorio pone una questione di grande rilievo: il rispetto dei finanziamenti che derivano dalla ex legge Sabatini. Ebbene, la legge Sabatini è stata la più grande e la più straordinaria legge di sviluppo di questo Paese. Ha determinato la crescita delle piccole e medie imprese, l'innovazione tecnologica, la responsabilità delle banche rispetto ad

un'alimentazione della domanda che necessitava di un sostegno, soprattutto all'esportazione, nel settore più forte della meccanica strumentale che risiedeva al Nord.

Voi questo oggi non lo fate per la Regione Sicilia nel momento in cui essa è impegnata in uno sforzo di adeguamento. Noi invece vogliamo uno sviluppo non duale, uno sviluppo unitario. Caro senatore Castelli, soltanto dallo sviluppo del Mezzogiorno sarà possibile far scaturire una crescita dell'intero Paese, una crescita che porti benefici soprattutto al Nord, perché è di questo che ha bisogno quel mercato per poter diffondere le proprie merci.

Per queste ragioni, Presidente, credo che l'onorevole Bersani, Ministro dello sviluppo economico, abbia fatto un grandissimo errore quando ha costituito quel fondo distruggendo la legge Sabatini nella sua impostazione originaria, che era semplice. Vogliamo allora dare continuità a questi finanziamenti e per queste ragioni il Gruppo UDC voterà a favore dell'emendamento 3.119 del senatore Pistorio. *(Applausi dai Gruppi UD, FI e DCA-PRI-MPA. Congratulazioni).*

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firme: agli emendamenti 3.119 e 3.0.3, dai senatori Strano, Battaglia Antonio, Viespoli, Nania, Coronella, Paravia, Valentino, Pontone, Divella e Curto).

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.119, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.700 dei senatori Grillo e Ferrara c'era una proposta di accantonamento che è stata accettata dal relatore e dal Governo. Non è d'accordo, mi sembra di capire, il senatore Eufemi, che ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l'emendamento pone una questione assolutamente delicata e chiedo che l'Aula responsabilmente valuti l'importanza della questione che sta dietro l'emendamento 3.700. Con il senatore Grillo ho condiviso molte battaglie in passato ma in questo caso ho qualche dubbio e perplessità.

Con questo emendamento viene fatto un grosso regalo alle fondazioni bancarie. In passato, con il senatore Cantoni, che ha il *copyright* dell'espressione, abbiamo definito l'assetto del sistema bancario una "foresta pietrificata», in particolare le fondazioni bancarie. Io mi sono permesso di mutare questa espressione in «foresta partecipata», nel senso che partecipano a tutto ma diventano sempre più impenetrabili. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Non possiamo consentire che un Governo che non da stabilità e certezza rispetto alla scelta del 5 per mille, per esempio, solo perché lo ha fatto Tremonti, quindi con una avversione di tipo ideologico, tenti, attraverso questa operazione di aggiramento, di dare questo vantaggio inspiegabile.

Vorrei ricordare quanto hanno scritto, per esempio, il professor Marcello Messori quando era parte dello *staff* tecnico del presidente D'Alema, oppure il professor Lucio Scandizzo, rispetto al ruolo delle fondazioni, che è diventato sempre più autoreferenziale, dato che le fondazioni non rispondono a nessuno. Si è tentato persino di farle partecipare al capitale delle banche popolari determinando le condizioni per un loro asservimento. Ma oggi non è così: noi dobbiamo fare chiarezza su questo, non possiamo consentire che ci sia un simile regalo.

Onorevole Rossi, onorevole Turigliatto, nei giorni scorsi vi siete impegnati sui problemi bancari, anche ieri sul problema dei mutui, ma il prodigio di questa maggioranza è avere costruito una Repubblica bancocentrica con un triangolo tra il tesoro e le grandi aziende bancarie. Questo è quello che noi denunciavamo e i regali che ci sono in questa finanziaria lo stanno dimostrando. I fondi di investimento rispondono a qualcuno, rispondono dei loro risultati, ma le fondazioni a chi rispondono? Sono assolutamente autoreferenziali.

Per queste ragioni io chiedo, in base all'articolo 92, comma 3, del Regolamento del Senato, che l'Assemblea sia chiamata a decidere sull'accantonamento dell'emendamento 3.700 perché vi è il rischio che dietro di esso passi un regalo al sistema delle fondazioni. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, sono veramente sorpreso che il mio collega e amico Eufemi abbia preso una cantonata così enorme. L'emendamento 3.700 non si propone, collega Eufemi, di fare alcun regalo da parte dello Stato alle fondazioni bancarie; tali fondazioni non sono autoreferenziali perché la Cariplo, per riferirci alla più importante, ha un consiglio di amministrazione in cui ci sono i rappresentanti di tutte le Province della Lombardia, della Regione e del Comune di Milano. Questo dibattito è datato, collega Eufemi: 15 anni fa qualcuno si permise di dire che le fondazioni bancarie erano enti autoreferenziali, in realtà, le fondazioni sono diventate protagoniste positive della vita civile, sociale ed economica del Paese.

Con l'emendamento 3.700, vorrei che il collega Eufemi ascoltasse, in realtà le fondazioni, 98 in tutto, erogano sul territorio...

PRESIDENTE. Deve essere breve, senatore Grillo, dobbiamo decidere sull'accantonamento.

GRILLO (FI). Insisto perché l'emendamento venga accantonato. Voglio spiegare al collega Eufemi che in questo caso non viene addebitato alcunché allo Stato; si tratta semmai di dare meno tasse allo Stato e consentire che queste minori tasse che vengono versate al Governo centrale le abbiano le fondazioni in dote per intervenire in tutte le Province del nostro Paese in una logica, questa sì, davvero federale.

PRESIDENTE. Ci sono due proposte: una di accantonare l'emendamento 3.700 e l'altra di votarlo. Ricordo che la proposta di accantonamento è stata avanzata dai proponenti dell'emendamento, senatori Grillo e Ferrara, e hanno espresso parere favorevole sia il relatore che il Governo; si è dichiarato contrario il senatore Eufemi.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'emendamento 3.700, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

È approvata.

L'emendamento 3.700 è pertanto accantonato e sarà esaminato successivamente come articolo aggiuntivo all'articolo 3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.126.

MANINETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANINETTI (UDC). Presidente, l'emendamento 3.126 non prevede oneri finanziari e pone rimedio ad un'ingiustizia attuata dal disegno di legge Bersani che obbliga le aziende del turismo e le agenzie di viaggio a fornire l'elenco clienti; cosa che non è mai stata messa in atto né dal

precedente Governo di centro-sinistra, né, tanto meno, quando è stato abolito complessivamente l'obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori. Chiediamo l'abolizione della norma clienti fornitori e che si ponga almeno rimedio a questa situazione perché rappresenta un aggravio assoluto e improponibile per tutte le agenzie di viaggio e, soprattutto, per gli operatori del turismo. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

STRANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.126.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maninetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.126, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1000 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto sull'articolo 3. Per ragioni molto differenti e del tutto opposte a quelle dell'opposizione, io non giudico positivamente questo articolo per la semplice ragione che, ancora una volta, si interviene, abbastanza significativamente, a favore delle aziende riducendo fortemente le aliquote. Dopo il cuneo fiscale, dopo i miliardi della scorsa finanziaria e dopo i tanti miliardi dati a banche e assicurazioni, ritengo che questo intervento sia un errore.

È stato detto che con l'allargamento della base imponibile in realtà vi è un recupero. Io vedo solo una riduzione delle aliquote, mentre sul resto vi è un punto interrogativo. Tanto più resto distante e non voterò questo articolo 3, anche perché ieri, su emendamenti da me presentati in ordine ad un risarcimento sociale per le classi subalterne - uso un termine antiquato per farmi capire - non vi è stata alcuna consonanza o disponibilità ad intervenire in senso largamente più positivo a favore di questi settori sociali. Ancora una volta, invece, vi è una immediata disponibilità rispetto a quelli che io considero settori privilegiati della società, in questo caso le aziende, con una riduzione ulteriore delle aliquote.

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, il voto contrario della Lega Nord sull'articolo 3 deriva principalmente da un aspetto opposto a quanto illustrato dal senatore Turigliatto.

È però vero, anche perché lo ha affermato la Corte dei conti in riferimento alla parte dell'articolo che rimodula da un lato l'aliquota IRES e, dall'altro, la base imponibile, che questo articolo produrrà un incremento della pressione fiscale. Produrrà quindi, perché non è riconosciuto nelle cifre di bilancio, un maggiore introito che sarà rilevato nell'esercizio prossimo come componente di un altro tesoretto. Questo sarà speso al di fuori della politica di bilancio ordinariamente e correttamente svolta con la finanziaria nei mille rivoli dove abbiamo visto spendere, anche questo anno, i vari tesoretti che la maggioranza e il Governo hanno fittiziamente voluto creare. Quindi, l'articolo è in contraddizione con quanto sostenuto dal relatore Legnini il quale sostiene che questa finanziaria non crea un incremento fiscale.

Purtroppo, poi, la rimodulazione delle aliquote della base imponibile creerà una redistribuzione del carico fiscale all'interno della platea delle imprese soggette all'IRES a favore della grande impresa e a sfavore della piccola e media impresa. Senza entrare nel merito della rimanente parte dell'articolo 3, riguardante l'IRAP, il fine originario di semplificare i sistemi di tassazione è ben impiegato come maschera per nascondere una maggiore imposizione fiscale. Tanto è che, come a tutti noto, questa finanziaria creerà, oltre ad una maggiore pressione fiscale, anche un maggiore *deficit*.

Se questa finanziaria non sarà approvata, il bilancio pubblico e il debito del Paese migliorerebbero. A queste condizioni, un articolo di questo tipo si trova a fronte d'investimenti che, come dicevamo parlando dell'articolo 2 e come diremo in futuro a proposito della famiglia e dei giovani, non hanno concretizzazione al di là delle pronunziamenti di principio fatte a livello programmatico nella discussione generale. A fronte, appunto, di questa maggiore pressione fiscale e del maggiore indebitamento dell'esercizio 2008 non ci saranno risultati positivi per il Paese. Questa, quindi, è la motivazione concreta, seria. Spesso, purtroppo, vanno considerati anche gli interessi in gioco - ripeto - nella rimodulazione del peso fiscale all'interno della platea IRES e qualcuno potrebbe fingere o potrebbe provare a nascondere per bene quello che succederà con l'approvazione di questo articolo.

Per questi motivi non possiamo che dichiarare il nostro voto contrario all'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

VEGAS (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente contro l'articolo 3, che costituisce una specie di specchio per le allodole, perché da una parte mostra un abbassamento della pressione fiscale e la diminuzione dell'aliquota nominale dell'IRES (il che è un bene), dall'altra però riprende con l'altra mano aumentando la base imponibile. Talché, il risultato netto per il sistema delle imprese è nullo, perché si abbassano le aliquote da una parte e si aumenta la base imponibile dall'altra. Per il sistema delle imprese, complessivamente, non c'è un'azione di sviluppo.

È vero che all'interno del sistema stesso, poi, si determina anche una distribuzione sperequata a vantaggio delle grandi imprese, a danno di quelle piccole e di quelle più indebitate: è un meccanismo che anziché guardare alla produttività e alla competitività delle imprese, guarda alla consistenza del capitale.

Vorrei poter dire che è un testo capitalistico, se per me questa non fosse una valutazione positiva, anziché negativa. Ma il risultato è che determina agevolazioni ad alcuni grandi che possono autofinanziarsi e andare magari sul mercato con emissioni, ma svantaggia quelli che hanno idee innovative, competono di più, hanno ammortamenti accelerati perché sono più tecnologizzati: in sostanza, sono le imprese che dovrebbero essere più orientate all'esportazione. È dunque un meccanismo miope, che non dà alle nostre imprese quello slancio che tutti chiedevamo.

La maggioranza, per così dire, si vanta di aver adottato una tassazione alla tedesca, ma in realtà i tedeschi hanno diminuito di più la tassazione sulle imprese e non hanno aumentato la base imponibile: le imprese tedesche sono quindi più competitive di quelle italiane, pur essendo in un contesto di economia elefantina come quella di tutta l'Europa continentale. Signor Presidente, bisognava allora avere il coraggio di affiancare alla diminuzione delle aliquote nominali anche quel contenimento della base imponibile che abbiamo proposto con i nostri emendamenti, altrimenti non c'è un effetto netto, un effetto di sviluppo sul sistema imprenditoriale.

Si sostiene che non ci sono le risorse. Non è vero, signor Presidente, perché la maggioranza avrebbe ben potuto evitare quei miliardi di euro di spese clientelari disposti da questa finanziaria sulla base degli emendamenti approvati in Commissione. Se si fosse comportata correttamente in questo senso, avrebbe trovato le risorse per operare una riduzione netta della imposizione sulle imprese.

La maggioranza, nella *voluptas* di accontentare tutti per cercare di salvaguardare in qualche modo un consenso (azione che sappiamo comunque che non le servirà), ha rinunciato a fare con questa finanziaria quell'una o due azioni incisive che si sarebbero potute fare: avrebbe potuto limitarsi a diminuire seriamente la tassazione per le imprese; avrebbe potuto limitarsi ad aumentare il reddito per gli strati più deboli della popolazione; non ha fatto né questo né quello e non si è neppure limitata, questa volta, nello spendere e spandere per accontentare le proprie clientele. La cosa non va assolutamente bene. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario di Alleanza Nazionale all'articolo 3, che rappresenta in modo emblematico l'atteggiamento di questo Governo in tutti i suoi comportamenti, caratterizzato da una connotazione fortemente ideologica nelle proprie scelte e da una connotazione di totale mistificazione nel comunicare all'Assemblea e al Paese le decisioni vere che sta assumendo. Farò solo tre esempi, signor Presidente.

In primo luogo, si aumenta la pressione fiscale e si afferma che invece la si riduce. Tale aumento di pressione fiscale è mascherato, da una parte, con una riduzione forte di pressione fiscale per grandi imprese, banche e assicurazioni e, dall'altra parte, da un enorme aumento di pressione fiscale per le piccole e medie imprese. Su tutti emerge il caso dell'IRES: poiché il Governo ha scritto nella relazione tecnica che il gettito nel 2008 aumenta di circa 900 milioni, ciò significa che se, da un lato, le grandi banche, le grandi assicurazioni e le grandi imprese avranno uno sgravio di 1.000 milioni, le piccole e medie imprese pagheranno circa 2.000 milioni in più l'anno prossimo.

In secondo luogo, c'è l'aspetto ideologico. Come ha già evidenziato il collega Vegas, la logica di questo Governo e di questa maggioranza è lasciare meno soldi in tasca alle famiglie e alle imprese, portarli dentro lo Stato e i Ministeri, lasciando alla discrezionalità di questi ultimi l'operatività sul territorio. Questa è la logica perversa di un aumento di intermediazione della politica politicante, della politica delle clientele, che i contribuenti pagano con maggiori tasse e meno servizi: meno cittadini ma più sudditi.

In terzo luogo, per il Sud, forse l'Aula non ha notato che il collega Barbieri, pur di avere un consenso all'interno della maggioranza, ha modificato il suo emendamento, cosicché mentre nella prima versione - rispetto alla quale potevamo anche noi essere favorevoli - si davano 600 milioni, nella seconda versione i 600 milioni sono scomparsi e sono stati limitati a 10 milioni. Questo è stato il cambiamento del testo dell'emendamento del collega Barbieri. Non ci sono però soltanto minori risorse, perché - come ha già sottolineato il collega Viespoli - in assenza di automatismi fiscali che facciano scattare le forze sane del Sud per la crescita e lo sviluppo, l'erogazione degli stanziamenti avviene sulla base di discrezionalità politiche che aumentano il potere delle clientele. Per questi motivi, signor Presidente, voteremo contro l'articolo 3. *(Applausi del senatore Valentino)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2.

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.2 ha per oggetto questioni riguardanti la Regione Basilicata e al momento dell'espressione dei pareri ha dato origine ad una discussione. Vorrei capire se rispetto alle tesi che il relatore legittimamente ha sostenuto vi sia la possibilità di una interlocuzione proprio al fine di poter approvare la proposta di modifica.

Il relatore ha fatto riferimento a due punti sostanziali: il primo riguardo all'esistenza di vincoli internazionali, di vincoli comunitari, il secondo riguardo ad un emendamento approvato nel corso della discussione della legge finanziaria dello scorso anno. Vorrei che si prestasse maggiore attenzione a tale questione, perché abbiamo il dovere, soprattutto nei confronti di una Regione piccola, che probabilmente ha poca possibilità di essere sostenuta da un considerevole numero di rappresentanti del Parlamento, di verificare se le obiezioni poste dal relatore hanno un fondamento.

Il relatore parla dei vincoli, e nell'emendamento presentato dal senatore Viceconte e da altri senatori si fa riferimento esplicito all'esistenza di «vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea», quindi c'è una presa d'atto, da parte dei presentatori, di non voler andare avanti come carri armati, ma di approvare una norma che consenta poi di intavolare una discussione seria rispetto ai vincoli esistenti.

Un'altra questione è legata all'avvenuta modificazione del quadro normativo. Vede, relatore, io ho vissuto anche un'esperienza amministrativa di importante livello e ricordo le discussioni - lo ricorderà anche il senatore Ghigo - con l'allora Presidente della Regione Basilicata, il senatore Bubbico, il quale sollevava con le Regioni il tema dei proventi da restituire ai cittadini della Basilicata per quanto riguarda la produzione di petrolio, possibilmente attraverso la forma della diminuzione del prezzo del carburante; lei ha parlato dello squilibrio che creerebbe questo emendamento, ma ricordo che le Regioni sostenevano le ragioni della Regione Basilicata.

Ho partecipato, nelle settimane scorse - lo dico al relatore e spero di trovare la sua attenzione - ad un'assemblea di amministratori dell'una e dell'altra parte politica (ero in giro per la Regione per presentare il mio nuovo movimento), organizzata da un esponente lucano, il senatore Monteleone che ricorderete aver fatto parte di questa Assemblea, e esponenti della sinistra contestavano al Governo Berlusconi di non essere intervenuto su questa materia. Oggi scopriamo dal relatore che nella finanziaria del Governo Berlusconi un emendamento avrebbe risolto questa materia. Evidentemente, o non è vero o nessuno ne è a conoscenza o non ha prodotto effetti sulla legislazione in favore di quella terra.

Vede, relatore, noi dobbiamo semplicemente stabilire un principio: se quella terra produce petrolio per tutti noi, c'è un diritto al ristoro per i cittadini di quella terra. Questo è il tema che pone l'emendamento, è un tema che si pone come fondamento normativo e che poi avrà seguito amministrativo nell'attuazione della stessa norma. Credo che sarebbe una cattiveria verso la Basilicata negare il diritto d'accesso nella legislazione italiana a questo emendamento. Lo dico soprattutto perché in quest'Aula oggi, come sempre del resto, ed è una presenza frequente, c'è il presidente Colombo che ha dimostrato attaccamento alla sua terra: a me piacerebbe che almeno lui votasse a favore di questo segnale di attenzione verso la Basilicata. Ho notato che ella, senatore Colombo, non ha partecipato al voto sull'emendamento presentato dal senatore Buccico;

in questo caso sarebbe opportuno partecipare, evitando che prevalga una logica d'appartenenza contrastante con gli interessi della Basilicata. *(Applausi del senatore Morselli)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817 (ore 13,54)

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.0.2 ancora due colleghi, i senatori Viceconte e Di Siena. Sono quasi le ore 14; svolgerei le dichiarazioni di voto, rinviando il voto alla seduta successiva.

VICECONTE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE (FI). Signor Presidente, anch'io vorrei ribadire l'utilità dell'emendamento 3.0.2 nell'interesse dei cittadini lucani e della Basilicata, di una terra che ormai si avvia a fornire il 25 per cento del petrolio nazionale.

Inoltre, vorrei ribadire al senatore Legnini che nella finanziaria dell'anno scorso ha confuso un problema di *royalty* con un problema di accise. Credo che sia importante e necessario - faccio appello ai senatori lucani e al presidente Colombo - mettere da parte per una volta gli interessi di partito e badare all'interesse della popolazione di una terra che dà molto al Paese anche in termini di risorse energetiche, dando una opportunità a tanti giovani che da quella terra continuano ad emigrare e creando ulteriori possibilità di economia e di ricchezza all'interno della nostra Basilicata. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, vorrei intervenire sulle dichiarazioni rese dal collega Viceconte a proposito della Basilicata, anche per qualche interesse privato in atto di ufficio. La questione è oggettivamente seria e per qualche verso fondata, tuttavia (come ho detto ai colleghi, oltre che amici, con i quali ovviamente non posso che condividere una battaglia a favore della nostra terra) non è questa l'occasione per affrontare seriamente il problema e tentare di risolverlo.

PRESIDENTE. Posso farle una proposta, senatore Boccia? Sospendiamo adesso i nostri lavori e riprendiamo la discussione sull'emendamento 3.0.2 alle ore 16.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Vorrei dire al collega Viceconte, che è stato per cinque anni Sottosegretario alle infrastrutture del Governo Berlusconi, che in quei cinque anni noi più volte avevamo sollevato questo problema e il Governo Berlusconi ha sempre risposto negativamente. Mi fa piacere che adesso si chieda a noi...

PRESIDENTE. Mi scusi, lei non sta intervenendo sull'ordine dei lavori, ma nel merito dell'emendamento.

DI SIENA (SDSE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (SDSE). Signor Presidente, volevo sapere se per dichiarare un voto bisogna intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il suo quesito, dopo l'intervento del senatore Boccia, è pertinente.

DI SIENA (*SDSE*). Quindi, mi aiuti, mi orienti.

PRESIDENTE. Sono le ore 13,55. Se è d'accordo, toglierei la seduta e lei potrà intervenire alla ripresa alle ore 16.

IZZO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 3.0.2 e prendo atto della dichiarazione della disponibilità del senatore Boccia di appoggiare l'emendamento alla luce delle considerazioni che ha esposto.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BORNACIN (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN (*AN*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione [4-02561](#), pubblicata il 2 agosto 2007 nella seduta n. 209, relativa al problema delle false pratiche di lavoratori sottoposti all'amianto, che sono state scoperte dalla procura di Genova, presso la quale sono in corso indagini.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo nella direzione da lei auspicata.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5»;

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - *(Interessi passivi)* - 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.»;

g) all'articolo 84, comma 1:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - *(Interessi passivi)* - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi

dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni. La decorrenza del termine di sessanta giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.»;

n) all'articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.»;

o) all'articolo 102-*bis*, il comma 4 è abrogato;

p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.»;

q) all'articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.», sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (*Obblighi della società o ente controllante*). - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;

t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

u) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

v) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (*Recupero perdite compensate*) - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;

z) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), e z), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge. La disposizione di cui al comma 1, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il

vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera *q*), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere *s*) e *t*) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera *u*) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

7. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i

redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

8. L'opzione prevista dal comma 7 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 7 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

10. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

12. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

c) all'articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all'articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 è abrogato.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 13, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.

15. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

16. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo

precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

17. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali*). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali*). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari*). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 5 dell'articolo 4.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- a) interessi netti;
- b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
- c) costi per servizi di produzione di banconote;
- d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
- e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
- f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera *b)*, numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione*) -

1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

- a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
- b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera *b)*, numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1997.»;

e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e: «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-*bis*, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»;

5) al comma 4-*bis*1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l'articolo 11-*bis* è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

19. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

20. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

21. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti

dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

23. Il comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

24. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;
- b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;
- c) il comma 284 è abrogato.

25. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*,»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*»;

3) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-*ter*»;

4) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 27-*bis*, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

c) all'articolo 27-*ter*, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-*ter*».

26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

27. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 39, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-*ter* dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 25, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

28. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti

dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 31, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

29. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

30. L'agevolazione di cui al comma 28, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

31. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

32. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

33. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

34. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

35. All'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

36. L'efficacia della disposizione di cui al comma 35 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

37. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

38. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

39. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;»;

c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;»;

e) all'articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;»;

f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-*bis*.»;

g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

h) all'articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*.»;

2) al comma 12-*bis*, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;»;

i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*;»;

l) all'articolo 167:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera *b*), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-*bis*. - (*Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione*). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazione».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: *a*) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; *b*) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) all'articolo 26-*bis*:

1) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;

2) al comma 1, dopo la lettera *a*) sono aggiunte le seguenti:

«*a-bis*) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

a-ter) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera *a*);

a-quater) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;

c) all'articolo 27, comma 4, lettera *b*), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato

testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del citato testo unico»;

d) all'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera f-*quater*), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

41. All'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

42. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

a-*ter*) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

a-*quater*) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;

c) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti di:

a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».

43. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da:

a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a);

d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».

44. Le disposizioni di cui ai commi da 39 a 43 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 45, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

45. La disposizione di cui al comma 39, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

46. Nel decreto di cui all'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 39, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-*bis*, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

47. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

EMENDAMENTI

3.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, SACCONI, AZZOLLINI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).

Consequentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.1120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e), f), i), l), n), o), p), q), r).

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente alle minori entrate di cui alla presente disposizione.

3.6

EUFEMI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, terzo comma, il numero "96" è soppresso».

3.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nell'articolo 66, terzo comma, il numero "96" è soppresso».

3.11

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «27,5 per cento» con le seguenti: «28,5 per cento»; alla lettera i) sostituire le parole: «nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo» con le seguenti: «nel limite del 50 per cento del risultato operativo lordo».

3.12

PARAVIA

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «27,5 per cento» aggiungere le seguenti: «L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 33 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte».

Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.

3.13

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, SACCONI, AZZOLLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 2 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

3.14

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FERRARA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente al minor onere di cui alla presente disposizione.

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 2 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

3.18

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici o privati eseguiti su commessa».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.19

DIVELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», comma 1, dopo le parole: «proventi assimilati», aggiungere le seguenti: «L'eccedenza è deducibile nel limite del maggior valore tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica ed euro 700.000,00 per ciascun periodo di imposta».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

3.24

PARAVIA

Respinto

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «gestione caratteristica», aggiungere il seguente periodo: «La quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio».

Conseguentemente, al successivo punto 4 lettera h) inserire alla fine del periodo: «La quota di interessi residua è deducibile nell'ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d'esercizio».

Al corrispondente onere, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell'allegata tabella A.

3.26

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, lettera i), al capoverso «Art. 96», al comma 5, dopo le parole: «e assicurativi» aggiungere le seguenti: «, nonché alle Società di Progetto costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

Conseguentemente: all'onere si provvede mediante la riduzione lineare in misura del 4 per cento degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 96, per ciascuno degli anni 2008-2010.

3.25

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96. - (Interessi passivi), comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.27

PICCONI, FERRARA

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore».

Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse, destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.31

DIVELLA

Respinto

Al comma 1, lettera n), sostituire il n. 1 con il seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatta eccezione per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) ed esclusivamente per i beni acquistati o ordinati entro il periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi».

Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

3.38

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, SACCONI, AZZOLLINI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera z).

Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.300

SACCONI, FERRARA

Inammissibile

Al comma 2, sesto periodo: «per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

3.40

BALBONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal gennaio 2008, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che si applica a titolo d'imposta sugli

interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è elevata al 20 per cento».

3.804

EUFEMI

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di cui alle direttive europee con caratteristiche di emissioni Euro 4 e Euro 5, che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1997 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro mille per i veicoli di cilindrata fino a 1.600 centimetri cubici. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2-*ter*. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: *a*) il veicolo acquistato sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b*) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 2007, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di »acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzato re del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c*) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

2-*quater*. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolito re e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

2-*quinquies*. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

2-*sexies*. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

2-*septies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a*) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b*) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;
- c*) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- d*) certificato dello stato di famiglia, nei caso previsto dal comma 2, lettera *b*).

2-*octies*. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1998 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del

contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.

2-novies. Con decreto del Ministro deWindustria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

2-decies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 2008 in euro 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

2-undecies. A Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2008-2011 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di patte corrente sono ridotte propoainalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

3.302

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 10, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.301

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Assicurando il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea, viene garantita la deducibilità dell'IRAP dalle imposte statali».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.303

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 11, secondo periodo, il periodo da: «in ogni caso» fino a: «Agenzia delle Entrate» è soppresso e così sostituito: «in ogni caso il regolamento stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate alle Regioni».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

3.52

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 17, capoverso 9, la lettera f), è così sostituita:

«f) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta" sono sostituite con le seguenti: "un importo fino a 50.000 euro per il 2008, su base annua, dal costo del lavoro. La deduzione non può superare il costo del lavoro complessivo».

Conseguentemente viene soppresso l'articolo 62.

3.53

EUFEMI

Respinto

Al comma 17, capoverso 9, lettera f), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, lettera a), numero 3) deve aggiungersi: "Le esclusioni sopra menzionate devono intendersi limitate alle sole attività per le quali le imprese sono in concessione e a tariffa"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.58

EUFEMI, MANNINO, MANINETTI, RUGGERI, POLI, CICCANTI, DE POLI

Respinto

Al comma 17, capoverso 9, lettera f), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

3.60

ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato

Al comma 17, capoverso 9, lettera f), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.849,91;

c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.849,91 ma non euro 180.939,91;

d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.939,91 ma non euro 181.029,91"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 235.000;

2009: - 235.000;

2010: - 235.000.

3.63

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Al comma 17, capoverso 9, numero 5), lettera h), sostituire le parole: «l'aliquota del 3,9 per cento» con le parole: «l'aliquota del 3 per cento».

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.64

PARAVIA

Respinto

Al comma 17, capoverso 9, numero 5), lettera h), dopo le parole: «l'aliquota del 3,9 per cento» aggiungere le seguenti: «L'imposta dovuta non può superare il limite dell'aliquota effettiva del 17 per cento, calcolata sull'ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte».

Alle minori entrate, si provvede mediante riduzione del 90% degli importi dell'allegata Tabella A.

Ridurre del 5% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.66

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. - (Clausola di salvaguardia). - Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle società dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2008, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2007, se più favorevoli».

Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

3.67

SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.69

SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.72

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis). 1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

3.73

SCARABOSIO, SACCONI, VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere il comma 20.

Consequentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.900

POLLEDRI

Ritirato

Al comma 20, sostituire le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» con le seguenti: «all'acquisizione dei beni strumentali nuovi, come descritti dal comma 273 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, effettuata dalle imprese e destinate a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale».

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000.

3.901

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI

Respinto

Al comma 20, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2008».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.800

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI

Ritirato

Al comma 20, sostituire le parole: «1° gennaio 2010» con le seguenti: «1° gennaio 2008».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.902

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI

Respinto

Al comma 20, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Le presenti disposizioni si applicano indipendentemente dall'emanazione del decreto o dei decreti ministeriali di cui al comma 278 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dei decreti ministeriali per l'attuazione della normativa».

3.802 (Testo 2)

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. Nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 20-*quater*, le disposizioni del comma 20, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

20-*ter*. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20-*bis*, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 20-*bis*.

20-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 20-*bis*, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 20-*bis* e 20-*ter*, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo del presente comma.

20-*quinquies*. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 20-*bis* a 20-*quater* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 96, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia, apportate le seguenti variazioni:

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni;

2010: - 10 milioni.

3.86

AZZOLLINI, VEGAS, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VENTUCCI, CANTONI, COSTA, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21 e 26 (comma 1), 38 e 43 (comma 2), 52, 54, 55 e 68 (comma 2), 71 e 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.950 (già em. 48-bis.800)

EUFEMI

Respinto

Al comma 23, sostituire le parole: «nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «nella misura di 100 milioni per l'anno 2008 e 700 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

All'articolo 48-bis, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, ridurre di pari importo tutti gli stanziamenti della allegata tabella A.

3.94

MARTINAT

Respinto

Dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 310 è abrogato.

23-ter. All'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più cinque anni" sono inserite le seguenti: "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,"».

3.96

ASCIUTTI, FERRARA

Respinto

Al comma 24, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 287, sopprimere le parole: "piccole e medie";

c-ter) al comma 288, sopprimere le parole da: "che abbiano un fatturato" a: "milioni di euro e";

c-quater) dopo il comma 288, inserire il seguente:

"288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.97

MARCONI, BUTTIGLIONE

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 287 sopprimere le parole: "piccole e medie";

b) al comma 288 sopprimere le parole da: "che abbiano un fatturato" a: "milioni di euro e";

c) dopo il comma 288 inserire il seguente:

"288-*bis*. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute"».

Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500;

2009: - 2.700;

2010: - 3.000.

3.803

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.1000

Al comma 28, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 26, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l'avvio di progetti comuni di ricerca».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 600 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.

3.105

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Respinto

Al comma 33, sopprimere le parole: «e di applicazione delle sanzioni, anche».

3.106

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Respinto

Al comma 33, sostituire le parole: «e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo riaperto a quello esistente dopo l'aggregazione.» con le seguenti: «nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si modifichi in misura superiore ai limiti, minimi e massimi, previsti al comma 23».

3.107

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui sui commi da 28 a 33» con le seguenti: «delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 28.».

3.114

BUCCICO, AUGELLO, VALENTINO

Respinto

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

Consequentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

3.119

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-*bis*. Per far fronte alle finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e al suo mancato funzionamento in ragione dell'insufficienza delle risorse rese disponibili nel bilancio 2007, al fine di rendere operativa la predetta misura, alla cui gestione per alcune Regioni a statuto speciale provvede tuttora il Ministero dello sviluppo economico, vengono destinati 200 milioni di euro, da imputare al conto di competenza in bilancio».

Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 200 milioni/di euro.

3.700

GRILLO, FERRARA

V. em. 3.0.700

Dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

9-*bis*. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le erogazioni effettuate nei settori ammessi.

9-*ter*. La fondazione, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, può fare concorrere gli stessi alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la ritenuta applicata è a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta in sede di dichiarazione annuale.

40-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'agevolazione prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica limitatamente ad una quota dell'80 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria».

3.126

MANINETTI, CICCANTI, FORTE, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-*bis*. All'articolo 8-*bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al comma 4-*bis* aggiungere infine il seguente periodo: "Le agenzie di viaggio e turismo sono esonerate dall'obbligo di compilazione dell'elenco clienti per le fatture emesse"».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1000 (già em. 3.803)

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che la legge finanziaria introduce importanti elementi di premialità ordinaria per le imprese operanti nel mezzogiorno che hanno intrapreso processi di crescita, volti a rafforzarne la struttura patrimoniale, ad aprirne la proprietà al mercato dei capitali, ad ampliare la sfera dell'investimento in ricerca e innovazione;

considerando che tali scelte aziendali meritorie sono portatrici di più generali esternalità per il sistema produttivo italiano, tipicamente caratterizzato dalla bassa propensione all'innovazione, dalla chiusura della struttura proprietaria, da un basso livello di capitalizzazione;

che quindi le forme di premialità previste valgono a colmare non solo i ritardi regionali di sviluppo, ma a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano preso nel suo insieme, per i motivi suesposti impegna il Governo a predisporre misure atte a estendere dette forme di premialità all'intero territorio nazionale in sede di proposte per l'utilizzo di ulteriori voci di extra-gettito o di altre risorse fiscali che si rendessero disponibili nel corso del 2008.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani)

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

3.0.2

VICECONTE, TADDEI, FERRARA

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle accise per la Regione Basilicata)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, alla regione Basilicata è assegnata la quota spettante allo Stato delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per ogni litro venduto nel territorio della regione".

2. Le disposizioni attuative del comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata. Il predetto decreto determina, per ogni litro di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa per i cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48,1.120,2.648,1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.0.3

PISTORIO

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione del 50% delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell'Obiettivo Convergenza.

2. La riduzione di cui al comma 1 è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle di prima attivazione nelle Regioni sopra indicate.

4. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all'effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell'attività non, derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata.

5. L'accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell'organigramma dell'attività imprenditoriale comprovante l'utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90%, residente nelle Regioni di cui al comma 1.

6. Le Regioni promuovono, sul territorio di rispettiva competenza, massima pubblicità alle agevolazioni previste dal presente articolo, al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità».

Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

3.0.4

ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, BONFRISCO, SACCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riscossione diretta dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120,2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.0.700 (già 3.700)

GRILLO, FERRARA

Accantonato

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le erogazioni effettuate nei settori ammessi.

9-ter. La fondazione, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, può fare concorrere gli stessi alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la ritenuta applicata è a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta in sede di dichiarazione annuale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'agevolazione prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica limitatamente ad una quota dell'80 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria».

**246ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2007
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CAPRILI,
indi del presidente MARINI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 3. Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 3.0.2, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

DI SIENA (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (SDSE). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario su questo emendamento, pur riconoscendo che le questioni a cui esso allude sono di grande rilevanza. Stiamo infatti parlando della Regione italiana in cui, ormai da anni, esiste la principale industria estrattiva del Paese e che, quindi, produce un contributo importante al fabbisogno energetico della Nazione. D'altro canto, però, a noi non deve sfuggire che, quando si tratta di questioni

riguardanti l'uso delle risorse e le politiche energetiche, bisogna sempre aver presente quali siano gli interessi nazionali, le compatibilità generali e gli effetti che le soluzioni, che di volta in volta si presentano, possono portare a questa scelta e a questo indirizzo.

Non c'è dubbio che esista, comunque, un problema relativo ad una migliore sistemazione del rapporto tra la Regione, che è la maggiore tributaria (rispetto al Paese) di questa importante risorsa per il fabbisogno energetico dell'Italia, e le scelte che il nostro Paese compie sul piano delle compensazioni di ordine economico e finanziario. Tuttavia, vorrei ricordare che anche da questo punto di vista non partiamo da zero, perché per quanto riguarda la distribuzione alla Basilicata, e in particolare alla Val d'Agri, dei fondi provenienti dalle *royalties*, già da tempo ci si muove in questo senso.

Vorrei che noi potessimo affrontare questo tema in un quadro di minore - se mi è concesso dirlo - episodicità ed estemporaneità, qual è un emendamento alla legge finanziaria, ma all'interno di un ripensamento organico dei rapporti tra la Basilicata e il resto del Paese per quanto riguarda la disciplina degli interventi relativi all'utilizzazione delle sue risorse energetiche.

Infatti, non sono del tutto certo, per esempio, che una compensazione passante attraverso la riduzione delle accise alle pompe di benzina o di gasolio sia la soluzione più giusta e adeguata per affrontare questi problemi, anche se non mi sfugge la popolarità di un provvedimento di questo genere rispetto alle popolazioni della Basilicata. Mi verrebbe da dire che, se noi perseguissimo questa strada, per quanto mi riguarda avrei molti meno argomenti per controbattere al ragionamento fatto, ad esempio, stamattina dal senatore Castelli in merito al fatto che le erogazioni fiscali che l'Italia del Nord offre al Paese dovrebbero, in termini di servizi, ritornare per intero al Nord; questo ragionamento per noi diventerebbe più difficile da contrastare.

Non sono nemmeno certissimo del fatto che una scelta di questo tipo non possa costituire un incentivo, in Basilicata, a porre in essere una politica delle perforazioni che intervenga in maniera indiscriminata su tutto il territorio regionale. Da questo punto di vista non ho sicurezze: non so quando sia opportuno fermarsi, in Basilicata, nel dare concessioni di estrazione alle società petrolifere; è però certo che ormai in quella Regione si sta sviluppando un movimento di opinione pubblica che ritiene che si sia giunti al punto limite e che non si possa fare della Basilicata, sostanzialmente, una Regione tutta segnata da attività dell'industria estrattiva.

Penso, quindi, che sia del tutto giusto che la questione venga nuovamente affrontata alla radice, ma non mi pare che lo si possa fare attraverso le modalità indicate in questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).*

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole mio e del Gruppo cui appartengo su questo emendamento, ma anche per sostenere convintamente le ragioni che pretendono di effettuare una profonda modifica di tutto il sistema delle accise e della loro attribuzione ai diversi livelli di responsabilità di governo nel nostro territorio. La Regione Basilicata, Regione produttrice, ha il giusto diritto di vedersi riconosciuta una quota importante di quell'introito, che è parte delle casse dello Stato, sia direttamente come beneficio ai cittadini, sia in termini di servizi della pubblica amministrazione insistenti nell'area.

Voglio ricordare che questo Parlamento, nella scorsa finanziaria, era già intervenuto disciplinando la materia, seppure in modo parziale, e relativamente a un comma della legge finanziaria che riguardava l'incremento della spesa sanitaria nella Regione Sicilia, per la quale fu prevista - il termine tecnico è infelice - la "retrocessione" (ma io voglio definirlo come "riconoscimento") di una quota delle accise alla Regione come elemento compensativo per l'incremento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Quella vicenda costituisce una lesione delle prerogative parlamentari, perché quella norma, perfettamente approvata secondo la ritualità del Parlamento, è stata pervicacemente ignorata, disapplicata, contestata dai comportamenti del Ministero dell'economia che, per così dire, non soltanto ha preteso di reinterpretarla in linea amministrativa, ma in una serie di occasioni, sia a livello di burocrazia che a livello di responsabilità politica, si è anche permesso di contestare l'autorità del Parlamento a interferire in materia.

Avevo presentato un emendamento che riproponeva la questione in termini, per così dire, ancor più marcati e complessivi, prevedendo l'intera attribuzione della responsabilità alla Regione della spesa sanitaria e di altre funzioni che potevano ad essa essere trasferite sulla base del principio di simmetria, ovviamente avendo un riconoscimento sul gettito (quota o complessivo) delle accise

del prodotto petrolifero raffinato nelle Regioni Sicilia, Sardegna ed altre, dove insistono impianti di raffinazione.

Inoltre, signor Presidente, accanto alla questione Basilicata dell'attività estrattiva, vi è un'altra gravissima questione che riguarda gli impianti di raffinazione, per la grandissima parte insediati in Sicilia e Sardegna, che determinano gravissimi danni ambientali oltre che comprovati danni alla salute emersi da rigorosissime indagini epidemiologiche, rispetto ai quali non deriva alcun beneficio al territorio in cui quegli impianti insistono.

In una logica di federalismo fiscale e in una logica pattizia, come è pattizio lo Statuto regionale siciliano rispetto al rapporto con lo Stato nazionale, pretendiamo di avere riconosciute quote di questi introiti sulla base di attribuzione di competenze: non vogliamo benefici a poggia, vogliamo una revisione del sistema delle accise in cambio dell'assunzione delle responsabilità di competenze.

L'anno scorso questo era avvenuto, il Parlamento ha votato un emendamento della maggioranza, il Governo ha disatteso, ciò costituisce una lesione statutaria e anche delle prerogative parlamentari.

Il mio emendamento è stato giudicato inammissibile dalla Commissione bilancio, ne ho chiesto formalmente la riproposizione, non lo trovo inserito nel fascicolo, mi esprimo quindi a favore della proposta avanzata dai colleghi Viceconte ed altri, ma chiedo anche il reinserimento del mio emendamento sul rapporto tra accise e spesa sanitaria in Sicilia. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni)*.

BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCICO (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta dei senatori Viceconte ed altri, che costituisce un segno di attenzione modesto per quel che riguarda lo sviluppo della Basilicata in relazione alla questione petrolio, ma che va comunque perseguito e non vorrei che fosse frainteso come un atteggiamento di lesina da parte dello Stato nei confronti di una Regione tradizionalmente ipersfruttata.

In una piccola Regione come la Basilicata, che è stata già depauperata da una industrializzazione abortita e fallita negli anni Sessanta (ricordo lo sfacelo dell'ENI e della chimica pesante) e ha subito una trasformazione del territorio terribile, la ricchezza che può portare il petrolio, peraltro nella distribuzione di ricchezze che debbono riguardare tutto il Paese, attiene sostanzialmente alla gestione del potere.

Ci troviamo in una Regione in cui da sessant'anni si è incrostatato un potere in maniera incollata e ingessata al territorio e purtroppo dobbiamo constatare come la questione petrolio renda spesso la classe politica lucana subordinata nella gestione della cosa pubblica rispetto a questa ricchezza.

Soltanto i partiti del centro-destra sono estranei a questa logica del potere, che ha visto incollate nei microcosmi dei paesi lucani classi che si sono succedute attraverso una gestione ormai cinquantennale del potere, e a questo sfruttamento delle risorse petrolifere che, incidendo sul territorio dal punto di vista morfologico, hanno fatto sì che la Regione Basilicata non sia più il polmone verde del Sud d'Italia, ma nello stesso tempo ha permesso a chi detiene il potere di sfruttarla in maniera servile, senza guardare agli interessi generali.

Ecco perché l'emendamento 3.0.2 costituisce un modesto segno di attenzione, che va coltivato, va ampliato, va amplificato, se vogliamo far sì che nel Sud d'Italia si redistribuiscano le ricchezze in maniera paritaria e uguale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, poiché so che al mio Gruppo residuano solo pochissimi minuti, dico che, per ragioni di principio, chi è favorevole ad una svolta federale del sistema dev'essere favorevole anche a questo emendamento. Per ragioni di principio, il Gruppo UDC è favorevole, in particolare per la Basilicata. Non è però un fatto locale, è un fatto di ordine istituzionale generale. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

FRUSCIO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO (*LNP*). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord Padania vota a favore di quest'emendamento, ma non entra né nel merito delle questioni sollevate circa l'eccessivo sfruttamento della Regione Basilicata in termini di estrazione di prodotti gassosi e petroliferi, né nel criterio di proposizione e formulazione dell'emendamento. Ciò che alla Lega interessa di questo emendamento è il criterio federalista che, per la prima volta, in quest'Aula si afferma in modo preciso ed esplicito. Auspichiamo che questa sia la prima occasione in cui si applica un principio che più volte e ripetutamente dovrà passare in quest'Aula.

In questo spirito e in questa aspettativa, voteremo a favore dell'emendamento 3.0.2. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Eufemi*).

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, ho già avuto modo di affrontare in chiusura di seduta antimeridiana due questioni. La prima, di taglio squisitamente politico, è rivolta ai colleghi, nonché amici fraterni, Viceconte, Taddei e Buccico ed è relativa al fatto che quando il centro-destra è stato al Governo per cinque anni abbiamo chiesto esattamente questo tipo di agevolazioni e quel Governo ha sempre detto che non era possibile. La seconda questione è che siamo di fronte ad un problema piuttosto serio che riguarda la Basilicata, la Sicilia e le altre Regioni in cui esistono queste forme di estrazione.

Non è questa la sede per affrontare la questione. Il problema, come ricordava giustamente poc'anzi il collega Fruscio, riguarda in maniera più generale il rapporto tra lo Stato e le Regioni e i termini nei quali stabilire questo rapporto. Ci faremo carico di affrontare in maniera compiuta la questione con una legge oggettivamente applicabile, perché questo emendamento in realtà creerebbe problemi di applicazione. Probabilmente solo se riusciremo a convincere gli apparati ministeriali saremo in grado di trovare qualche soluzione. La materia comunque è complessa e pertanto va affrontata in modo serio, non strumentale e non certo in occasione dell'esame della legge finanziaria.

PALERMO (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*RC-SE*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che certamente non potrà essere uno sconto sulla benzina ad invertire la tendenza della situazione vissuta dalla Regione Basilicata, che il senatore Taddei in maniera sintetica ma puntuale ha descritto nel suo intervento. Non potrà essere uno sconto sulla benzina a risarcire i cittadini lucani dai danni che già oggi le estrazioni petrolifere producono in termini di ricadute sulla qualità dei prodotti agricoli, dell'aria e sulla possibilità di una elevata qualità della vita dei cittadini che vivono in quella zona. Penso poi che i danni potrebbero essere addirittura maggiori se si dovesse realizzare concretamente l'intenzione di perforare, per ragioni petrolifere, i tre quarti dell'intero territorio lucano.

La sfida, lo dico ai colleghi della Basilicata, è immaginare nuovi modelli per la Regione che puntino sulla valorizzazione delle risorse della nostra terra, a partire da un'agricoltura e da un turismo di qualità, da innovazioni tecnologiche in campo ambientale, da politiche di risparmio energetico e di energia alternativa. Questi modelli, lavorando in sinergia con le università e gli enti di ricerca, potrebbero dare una prospettiva nuova ai giovani laureati lucani che oggi, come negli anni Sessanta, abbandonano ed emigrano dalla nostra terra. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, augurandole un buon pomeriggio, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Viceconte e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, vi invito a rimanere tutti seduti, come previsto dalle disposizioni della Conferenza dei Capigruppo.

Senatore Montalbano, la prego di mettersi seduto per evitare contestazioni. Invito anche i senatori Tommaso Sodano e Grillo a prendere posto. Vorrei evitare inutili contestazioni, che sono fastidiose più per la Presidenza che per voi.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3.

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, l'emendamento 3.0.3, che ha un contenuto piuttosto esigente giacché immagina di attivare un meccanismo di fiscalità differenziata per le imprese attraverso una norma della finanziaria, è per me l'occasione per riportare all'attenzione di quest'Aula una questione che è sempre condivisa nell'ambito delle riflessioni teoriche, nei seminari e nei confronti rilassati del ragionamento politico, ma che non trova mai la possibilità di tradursi in un'iniziativa concreta.

Qualche mese fa, durante il dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria, avevo introdotto una previsione affinché in quel documento (che quindi definisce le linee della programmazione e non è un atto vincolante dal punto di vista normativo) vi fosse un orientamento del Governo volto a sperimentare meccanismi di fiscalità compensativa nelle aree ad Obiettivo convergenza. Dopo una riflessione accidentata ed anche frettolosa, mi è stato sottolineato che quella non era la sede più idonea, ma sto ancora cercando una sede in cui affrontare queste tematiche.

In realtà, ne ho avuto l'occasione in Commissione parlamentare antimafia: infatti, quando è stato audito il Presidente degli imprenditori italiani, il noto presidente Luca Cordero di Montezemolo, sulla base di un'intuizione condivisa secondo cui i meccanismi di sviluppo che devono assistere la crescita del Mezzogiorno devono essere ricercati negli automatismi e non negli incentivi, ho riproposto la necessità di una scelta di sistema attorno alla fiscalità di vantaggio.

Cosa trovo in questa finanziaria? Trovo un intervento importante sulla fiscalità per le imprese, sull'IRES e sull'IRAP, ma in modo totalmente indistinto sul territorio nazionale. Ciò vanifica la possibilità di attribuire un vantaggio competitivo alle aree di maggior disagio sia per ragioni infrastrutturali, sia per ragioni di marginalità geografica, nonché per condizioni sociali ed economiche.

Questo Governo e questa maggioranza, al di là del fatto che declinano tale possibilità in termini puramente teorici, sono in condizione di affrontare il tema dello sviluppo in linea con le indicazioni e gli orientamenti di Bruxelles? Nell'emendamento 3.0.3, a mia firma, si fa riferimento ad un'indicazione comunitaria nella quale si comincia ad ammettere la possibilità di una fiscalità differenziata nelle aree dell'Obiettivo convergenza, ma debbo registrare che perfino l'intuizione riduttiva, per non dire micagnosa, delle zone franche urbane non è stata attivata. È stata

introdotta una norma inapplicabile e, tra l'altro, assistita da una dotazione finanziaria assolutamente inconsistente.

Allora vi chiedo, pur consapevole dell'impossibilità che il mio emendamento venga approvato: volete ragionare su meccanismi nuovi per attivare processi di sviluppo nel Sud, o dobbiamo sempre sentirci dire che ci sono problemi? Infatti, l'emendamento 3.0.3 non determina attribuzioni e risorse conferite attraverso la mediazione politica, ma meccanismi automatici che bonificano anche il rapporto tra politica e territorio. È una scelta innovativa ed è l'unica che ha un senso «educativo» ad una nuova cultura d'impresa nel Mezzogiorno.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, vorrei invitare il rappresentante del Governo e il relatore a rivedere il loro parere sull'emendamento 3.0.4, perché dire di no a questa proposta significa dire di no al federalismo fiscale. Significa negare quel processo di avviamento e quel percorso di valorizzazione delle Regioni che si può attuare anche con la riscossione diretta dell'IRAP. Significa dire di no alla possibilità che le Regioni combattano contro l'evasione fiscale. Significa negare risposte concrete ai cittadini e ai loro problemi, anche in termini di servizio.
(Applausi dal Gruppo FI).

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, dal momento che avevamo presentato un emendamento affine, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 3.0.4.

Oggi dite alle Regioni che l'IRAP deve essere regionalizzata. Ponete l'imposta sempre in un quadro nazionale e riconoscete alle Regioni, secondo determinati parametri, alcune facoltà, ma non la possibilità di riscuotere l'IRAP direttamente. Non è possibile che nelle Regioni ci sia sempre un esattore che viene da fuori. Nell'Ottocento sono stati conati determinati detti, secondo i quali

gli esattori che venivano da fuori erano sempre visti male. Prevedere la possibilità che le Regioni abbiano dei propri esattori, un controllo diretto sul territorio e un rapporto più civile con il contribuente è un passo necessario in direzione del federalismo fiscale. *(Applausi della senatrice Alberti Casellati)*.

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Stefani a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono modificare i loro pareri, com'è stato loro chiesto, procediamo al voto.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.4, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FERRARA (FI). Signor Presidente, abbiamo svolto una lunga discussione in Commissione sull'emendamento 4.21, prima accantonato e poi, alla fine dei lavori, bocciato tecnicamente. Rinnoviamo adesso la richiesta al relatore di poterlo accantonare, perché è in corso una valutazione sullo stesso.

BERSELLI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4.0.9. (testo 2), presentato dal senatore Zavoli e da me, ha un grande significato simbolico, pur comportando una modica spesa.

Con esso prevediamo l'abolizione del canone RAI per i nostri concittadini ultrasettantacinquenni che percepiscano un reddito, proprio e del coniuge, non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità (e cioè il vecchio milione di lire), a condizione che non vi siano altre persone conviventi e che l'apparecchio sia ubicato nel loro luogo di residenza.

Si tratta di cittadini che versano in condizioni economiche estremamente precarie, che hanno nello strumento televisivo l'unica possibilità di tenersi informati e di trovare un minimo di svago: per essi il pagamento del canone rappresenta una spesa assolutamente insostenibile.

Il senatore Zavoli ed io vogliamo ringraziare i colleghi Zanda, Peterlini e Formisano, che hanno ritenuto di aggiungere la loro firma al nostro emendamento; ringraziamo fin d'ora anche gli altri colleghi che vorranno fare altrettanto. Confidiamo nel fatto che l'Aula possa approvare all'unanimità questo nostro piccolo, ma grande emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.21, il mio parere è favorevole all'accantonamento. Trattasi di norme che riguardano i confidi, già emanate con la finanziaria dell'anno scorso. Esaminando più attentamente il testo, dopo averlo sottoposto all'attenzione del Governo, ci si può orientare in senso favorevole, salvo verifica da parte del Governo stesso. Per questo motivo, dunque, va bene l'accantonamento.

Sull'emendamento 4.22 il parere è contrario, perché si tratta invece di un'estensione dell'attività dei confidi sulla materia fideiussoria (il rilascio delle fideiussioni). È una questione più problematica, che meriterebbe un approfondimento che in questa sede è difficile svolgere.

L'emendamento 4.0.90 è stato ritirato, mentre sul 4.0.9 (testo 2), presentato dai senatori Berselli e Zavoli, il parere è favorevole, pur nella consapevolezza - lo dico all'Aula, prima che si diffonda un'opinione diversa - che si tratta di un gesto, appunto, molto significativo, che riguarda, però, una platea molto ristretta di anziani del nostro Paese. Parliamo, infatti, dell'esclusione dal pagamento del canone RAI di una coppia di anziani con un reddito inferiore a 516 euro al mese.

Sarà, quindi, una platea molto contenuta, però, è un gesto significativo. Certo, qui c'è un problema di quantificazione, su cui mi rimetto al Governo, e c'è un problema di applicazione concreta della norma, per la quale si prevede il rinvio ad un decreto ministeriale che dovrà essere emanato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con un paio di ulteriori considerazioni.

In primo luogo, per quanto riguarda l'emendamento 4.0.9 (testo 2), è molto difficile fare una quantificazione in tempo utile, ed è la ragione per cui si è preferito in questo momento mettere la posta in bilancio; vedremo poi se vi saranno le condizioni per avere un allargamento del finanziamento, giacché ovviamente non potremo lasciare una parte di anziani con e una parte di anziani senza, ma in questo momento non siamo in grado di fare una previsione più corretta.

In secondo luogo, sono d'accordo con la proposta di accantonamento dell'emendamento 4.21, anche se la valutazione non è ancora pronta e quindi in questo momento lo faccio senza prendere impegni né in un senso né nell'altro.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento 4.21 come articolo aggiuntivo, di modo che possiamo procedere alla votazione dell'articolo 4. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.22, presentato dai senatori Eufemi e Mannino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, voterò questo articolo del provvedimento in quanto mi pare giusto favorire quelle che sono in questo caso le piccolissime imprese. Voglio però far rilevare, ancora una volta, che continuiamo a votare delle norme che danno in molti casi agevolazioni molto forti alle imprese (in questo caso, ripeto, a piccolissime imprese), mentre per i lavoratori, e per quelli dipendenti in particolare, ci sono solo gli ordini del giorno o le promesse di un contributo futuro. Registro che ancora una volta si procede in questo modo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.90 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.9 (testo 2).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate. Avendo io presentato un emendamento simile, poiché la sanzione indicata mi pare eccessiva, chiederei di distinguere il primo dal secondo periodo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei propone di votare la prima parte dell'emendamento, fino alle parole: «nel luogo di residenza.» e successivamente la parte restante.

EUFEMI (UDC). Esattamente, signor Presidente.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, con il consenso dei presentatori, chiedo di aggiungere all'emendamento 4.0.9 (testo 2) la firma mia e di tutto il Gruppo della Lega Nord.

DONATI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Condividendo l'emendamento 4.0.9, (testo 2), presentato dal senatore Berselli e da altri senatori, vorrei aggiungere la mia firma, quella del senatore Silvestri e della senatrice De Petris.

BERSELLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (*AN*). Presidente, prendo volentieri atto del parere favorevole del relatore e delle assicurazioni del Governo. Al collega Eufemi devo dire che l'emendamento 4.0.9 (testo 2) non è facile da votare per parti separate perché è stato modificato rispetto a quello originario. Può darsi che il collega Eufemi abbia il testo originario, ma quello che stiamo approvando è diverso da quello.

Quindi, credo che sia difficile possa essere votato per parti separate perché non è esattamente identico a quello del collega Eufemi.

ZANDA (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Ulivo*). Signor Presidente, come ha ricordato il senatore Berselli, ho aggiunto la mia firma all'emendamento.

BATTAGLIA Giovanni (*SDSE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (*SDSE*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica. Qualche giorno fa, come i colleghi ricorderanno, un orientamento favorevole in tal senso era stato espresso dal senatore Brutti alla fine di una riunione della Commissione bilancio. Anche i giornali autorevolmente ne avevano dato notizia.

Quindi, non possiamo che essere d'accordo con un emendamento di questo tipo. Semmai auspichiamo che possa estendersi ulteriormente la platea degli anziani soli con pensione minima e che il provvedimento nel futuro possa riguardare altri servizi che non siano solo quelli radiotelevisivi. (*Applausi dal Gruppo SDSE e del senatore Angius*).

RAME (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAME (*Misto*). Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.9 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle firme aggiunte all'emendamento in esame.

Non insistendo il senatore Eufemi per la votazione dell'emendamento per parti separate, metto ai voti l'emendamento 4.0.9 (testo 2), presentato dal senatore Berselli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4-*bis*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4-*ter*, su cui è stato presentato l'emendamento 4-*ter*.800, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, la questione posta con l'emendamento 5.130 riguarda i nostri pescatori. Come lei ricorderà, Presidente, abbiamo assunto insieme delle iniziative *bipartisan* al fine di alleviare i problemi che in questo momento soffrono i pescatori, dovuti all'aumento del costo del petrolio e quindi del gasolio.

Lei sa, signor Presidente, che era stata prevista una disposizione a favore dei pescatori con uno stanziamento di 12 milioni di euro per allargare la platea dei beneficiari della cosiddetta IVA speciale agricola anche ai pescatori. Nonostante gli sforzi, bisogna darne atto, del ministro De Castro presso la Commissione europea, questa non ha tuttora autorizzato lo Stato italiano a beneficiare del regime speciale IVA in agricoltura.

Ci sono dunque 12 milioni di euro che rischiano di andare in perenzione; ho pertanto ritenuto di presentare questo emendamento, Presidente, e mi rivolgo anche ai colleghi della Commissione agricoltura dell'altra parte politica, a noi contrapposta, che però so essere sensibili nei confronti del problema, perché credo che sia il caso di non perdere questi 12 milioni di euro. Ho quindi proposto, signor Presidente, di elevare dal 70 all'80 per cento i benefici previsti dalla legge n. 30 del 1998, cioè gli sgravi fiscali contributivi a favore della pesca costiera e lagunare. In questo modo eviteremo che 12 milioni di euro a favore dei pescatori italiani, di coloro che fanno soprattutto pesca costiera, per lo più piccole imprese, vadano perduti. Non si tratta di prevedere altre risorse finanziarie a favore di un settore ma di non perdere, colleghi, risorse finanziarie già disposte. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Sarebbe privo di senso perdere questa occasione. So che sul tema sono stati avanzati dei problemi, come sempre e com'è naturale, da parte della Ragioneria generale. Se il relatore ci presta un attimo attenzione, propongo di accantonare questo emendamento per fare tutte le ricerche e le osservazioni del caso e magari votarlo più tardi, perché credo che un simile tema possa registrare grande condivisione da parte di tutti. Ripeto, si tratta di dare un aiuto ai pescatori italiani senza nuovi costi, senza maggiori oneri, evitando che 12 milioni di euro vadano in perenzione. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP)*.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.76 e 5.91, mentre il collega Polledri illustrerà l'emendamento 5.106. I due emendamenti propongono di argomenti diversi ma che fanno preciso riferimento a questioni di carattere fiscale, che riteniamo assolutamente importanti.

L'emendamento 5.76 si commenta da sé, trattando degli studi di settore, i quali, sottoposti a revisione, devono trovare applicazione concreta nelle attribuzioni fiscali dell'anno successivo. Troppo spesso è accaduto nel nostro Paese, e anche in questa legislatura, che una retroattività insieme ad un'incapacità o ad un'impossibilità da parte delle aziende di valutare l'azione di revisione degli studi di settore nell'esercizio già iniziato, inoltrato o addirittura già finito, mettesse in difficoltà la chiusura dei bilanci e la redditività delle imprese.

Un emendamento di questo tipo non è solo di buon senso, ma rende stabile l'applicazione dello statuto del contribuente, nel momento in cui non prevede una retroattività, che a questo punto non deve valere solamente da un esercizio ad un altro, ma anche all'interno dello stesso esercizio: le rivalutazioni degli studi di settore debbono iniziare ad avere effetti concreti dall'esercizio successivo entro il quale sono state attuate.

Vorrei portare, inoltre, l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 5.91, che estende ad altre aree una previsione fatta nella scorsa finanziaria per alcune zone del Paese. Sto parlando dell'attribuzione di zona franca, che era stata stabilita con delle peculiarità specifiche nella scorsa legislatura e che questo emendamento estende a tutti i Comuni confinanti con Paesi esteri o con le Province o Regioni autonome, che hanno una fiscalità diversa e quindi delle posizioni di vantaggio. Mi riferisco, in particolar modo, alle situazioni che in questi giorni, in questi mesi e in questi ultimi anni, hanno fatto nascere sull'Altopiano di Asiago e a Cortina, sono fatti che credo conosciamo tutti, l'esigenza dei cittadini di porre in essere strumenti legittimi e popolari quali *referendum* per il distacco di Comuni o comunità montane confinanti, in questo caso, con il Trentino o con la Provincia autonoma dell'Alto Adige.

L'emendamento propone una delle tante possibili soluzioni a questo problema. Non vogliamo diminuire l'autonomia di altre Regioni e di altre Province italiane, ma non è possibile che ci siano Regioni, Province o Comuni oltre i cui confini si trovano delle situazioni diverse e privilegiate in ordine alla fiscalità: sappiamo quanto sia diversificato questo aspetto soprattutto fra il Veneto e l'Alto Adige o fra la Lombardia e il Trentino oppure fra il Veneto ed il Friuli. Sappiamo che,

passando questi confini - che stanno diventando mitici - gli imprenditori e i cittadini possono usufruire di servizi in qualità ed in quantità enormemente superiori.

È evidente che questo *gap* non può essere superato in pochi giorni o in pochi mesi, finché in questo Paese non ci si deciderà finalmente a dare concretezza ad un federalismo vero e che comprenda nei suoi aspetti tanto quello politico-amministrativo, quanto quello fiscale. Questo, però, sarebbe un sistema per dare una risposta. Qual è la risposta che daranno queste Aule parlamentari quando arriveranno i disegni di legge relativi al trasferimento, ad esempio, dell'Altopiano di Asiago al Trentino o della zona di Cortina all'Alto Adige? Diremo di sì o diremo di no?

Assumendo una posizione di questo tipo, avremo espresso una posizione seria e valida, avremo dato una risposta a dei problemi o avremo solo fatto finta - che si dia una risposta affermativa o negativa - che questi problemi non esistano? È solo con un'azione di questo tipo che autonomamente, in maniera difforme all'interno della stessa Regione, alcune aree possono, per attiguità di confine territoriale, pensare e pretendere, anche giustamente a questo punto, di passare a Regioni o Province privilegiate in virtù del loro Statuto speciale.

Avete visto quali sono i risultati referendari? Sono risultati plebiscitari, altro che quelli di due secoli fa, che sono scritti in giro per le sale di questo palazzo, falsi e bugiardi, per l'Unità d'Italia: questi sono plebisciti veri, di persone, di cittadini stanchi di avere una situazione fiscale totalmente diversa e svantaggiata, che vogliono staccarsi dalle Regioni; non sono altro che il risultato della mancata risposta di questo Stato all'esigenza di autonomia e di federalismo, di essere, per lo meno nei confronti dei dirimpettai, simili e paragonabili quanto a disponibilità di risorse e di risposte che chiedono ovviamente i propri cittadini.

Questo dice l'emendamento 5.91, che tratta la questione in un suo aspetto peculiare, marginale e specifico, quello di creare delle zone franche in questi Comuni e che non ha la pretesa di dare la risposta vera ed autentica di federalismo, ma è comunque un emendamento che prende in considerazione le esigenze espresse dai cittadini. Bocciare questo emendamento vuol dire - e sarà una questione politica rilevante sul territorio - prendere una posizione specifica e dire già in anticipo che quando quei disegni di legge arriveranno alle Camere saranno respinti, perché la sordida periferia di questo Paese non merita attenzione. votare no vuol dire non prendere neanche in considerazione una risposta che sia davvero costruttiva, almeno sotto il profilo che è stato auspicato da questo emendamento.

Invito, quindi, tutti i colleghi, prendendo spunto dall'iniziativa che era stata assunta da questa maggioranza nella finanziaria scorsa, a prendere in considerazione un voto positivo su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.106 sull'abolizione della possibilità di installare gli apparecchi da gioco nelle sale Bingo.

Signor Presidente, Cavour diceva che il gioco è la tassa sui poveri. Stiamo parlando di un volume di affari in ingresso per lo Stato, solamente per le macchinette, superiore al fatturato della FIAT. Per il 2007 sono previsti circa 2,6 miliardi di euro di ingresso dalle macchinette, che in tutta Italia sono 220.000 (calcoliamo che a Las Vegas sono solamente 60.000).

Il presidente dell'Antimafia Forgione ha affermato: «È evidente che la circolazione di contanti senza controllo alcuno e la facilità di riciclare all'interno di queste gestioni i soldi provento delle attività criminali rischiano di creare un corto circuito pericoloso che va interrotto». Un'ambiguità che viene segnalata e rimarcata anche dalle indagini delle procure di Biella (sostituto procuratore Bavaglino), di Torino (sostituto procuratore Furlando), di Potenza, che è finita anche sull'ordine del giorno (sostituto procuratore Woodcock), di Milano (sostituto procuratore Greco).

Non voglio intervenire sulla commissione Grandi e sui 98 miliardi di euro; questo è tutto da accertare e da valutare. Sicuramente le responsabilità ci sono e le zone franche di evasione sono molte. Tuttavia, signor Presidente, credo che la possibilità di installare - come è stato deciso nel decreto Bersani - le macchinette da gioco nelle sale Bingo sia una scelta che colpisce profondamente la famiglia e la povera gente. Vi è una percentuale statistica enorme di persone affette da disturbo da dipendenza nel nostro Paese. Nella Provincia di Varese si calcolano tra le 5.000 e le 7.000 persone affette da gioco dipendenza patologica.

È evidente che vi sono le prove provate di connessioni tra il gioco delle macchinette, la mafia e anche connivenze politiche che poi, magari, verificheremo. Concedere oggi la possibilità di installare le macchinette anche nelle sale Bingo significa fare un regalo, abbastanza evidente, alla zona di ambiguità che contraddistingue questo settore. Limitare tale possibilità è un atto di civiltà e per questo inviteremo al voto tutte le forze responsabili del Parlamento.

ANTONIONE (FI). Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.31, volto a ripristinare una situazione che consenta alle aree di confine della Regione Friuli-Venezia Giulia di competere con la Slovenia. Ho chiesto al Governo e al relatore la possibilità di effettuare un approfondimento tecnico e quindi di accantonare l'emendamento per il tempo necessario. Chiedo quindi esplicitamente al relatore e al Governo di accettare la mia proposta.

MONTALBANO (Misto-CS). Signor Presidente, intervengo brevemente sugli emendamenti che i senatori del Gruppo della Costituente Socialista hanno presentato. Abbiamo presentato cinque emendamenti all'articolo 5 che fanno riferimento alle problematiche che ineriscono agli studi di settore. Lo abbiamo voluto fare pur nella consapevolezza delle procedure, che sono complesse, e del fatto che su una tematica come questa non si può improvvisare per raggiungere gli obiettivi che noi auspichiamo.

Abbiamo voluto segnalare che sugli studi di settore si apre, per quanto riguarda i senatori della Costituente Socialista, la necessità di una riflessione approfondita. Si apre qui questa necessità e, per quanto ci riguarda, non si chiude ora.

A nostro giudizio, infatti, è venuto il momento perché si stabilisca, in coerenza con tanti atti che il Parlamento ha prodotto, con mozioni che il Senato ha approvato, con dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo, la necessità di decidere che gli studi di settore non debbano essere strumenti di coercizione o di imposizione, ma di orientamento nell'accertamento del reddito delle categorie interessate.

Per questo noi teniamo particolarmente all'avvio di questa riflessione; tuttavia, comprendendo le questioni che sono state poste nei rapporti all'interno della maggioranza e anche con il Governo, annunciamo il ritiro degli emendamenti 5.32, 5.46, 5.71 e 5.87, mentre proponiamo una riformulazione dell'emendamento 5.79.

La nuova formulazione dell'emendamento 5.79, è la seguente: « *Dopo il comma 74, è inserito il seguente: «74-bis. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sino alla entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."* ».

Questa è, dunque, la nuova formulazione che abbiamo concordato, che sottoponiamo alla valutazione del relatore e del Governo e su cui ci esprimeremo in sede di dichiarazione di voto - lo farà il presidente Angius - per valutare l'atteggiamento del Governo e del relatore.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per dire che mi sembra sensata la proposta, avanzata prima di me dal senatore Antonione, dell'accantonamento dell'emendamento 5.31. Noi riteniamo, infatti, che quella proposta emendativa meriti di essere approfondita e ci riserviamo, sulla base delle risultanze, di pronunciarci ai fini della nostra espressione di voto.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per il parere sull'accantonamento.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 5.48 e vorrei pregare il relatore...

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate libero il relatore di ascoltare.

STORACE (Misto-LD). Relatore, ho chiesto la sua attenzione su un aspetto tecnico e sull'emendamento. Stiamo parlando di una proposta di modifica che riguarda la disciplina prevista dai commi dal 41 al 46 sulle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Si tratta di una questione affrontata con uno spirito di continuità amministrativa; ricordo che con il ministro Stanca si parlò spesso di tali questioni al Consiglio dei ministri. Fu varato il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in ottemperanza ad una direttiva europea del 2001. È stato un percorso lungo, perché occorre arrivare alla rivoluzione digitale e consentire che finalmente ogni tipo di fatturazione nel rapporto con il servizio pubblico sia legata all'elettronica ed alle opportunità offerte dall'informatica.

L'avvertimento di carattere tecnico, relatore, è che il comma 42 fa riferimento ad un regolamento previsto dal comma 45. Forse in sede di coordinamento la parola regolamento andrà modificata con decreto, perché mentre al comma 45 non c'è mai la parola regolamento, c'è la parola decreto; è vero che si stabiliscono alcune regole, ma anche linee-guida e probabilmente si è deciso di non includere nel comma 45 la parola regolamento, che però è richiamata nel comma 42. Raccomando dunque attenzione nella scrittura del testo.

Rispetto alla buona intenzione di completare una rivoluzione digitale che ci viene proposta dall'Unione Europea, ho riportato nell'emendamento 5.48 la proposta di posporre di sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto che compirà il Ministero l'effettiva entrata in vigore del provvedimento per il cittadino, per colui il quale ha il rapporto con la pubblica amministrazione. Mi preoccupa, infatti, il tempo rapido che si vuole qui introdurre, che rischia di andare a scapito di un corretto funzionamento del sistema.

Mi spiego meglio: con questa norma prevediamo che, a partire dall'entrata in vigore di quello che si chiama regolamento da una parte e decreto dall'altra, venga eliminato il fatturato cartaceo. Ebbene, l'attenzione che raccomandiamo - che è tecnica, sì, ma di sistema - nel momento in cui sosteniamo che non debba più esserci carta nel rapporto tra chi offre un servizio e l'amministrazione, è di far trascorrere il tempo necessario per far sì che i soggetti interessati (penso a tutte le aziende e agli attori del sistema) possano adeguare la loro possibilità operativa di lavoro. Si tratta quindi di venire incontro ad un sistema che si intende rivoluzionare e che per la fretta (rendiamoci conto che qui partiamo dal 2001; il percorso non è stato lento, ma ha avuto i suoi tempi: 2001, 2004, 2005) rischia di fare, come la famosa gattina frettolosa, i figli ciechi, in assenza di qualsiasi adeguamento del sistema.

Faccio un esempio. Proprio il comma 42 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, non si possa procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. Questo rischia di danneggiare colui il quale invece si vorrebbe favorire con un meccanismo trasparente.

Raccomando dunque al relatore attenzione sull'emendamento che mi sono permesso di proporre, che serve a migliorare una norma giusta. Mi raccomando anche di verificare in sede di coordinamento se sia vero quanto ho detto all'inizio del mio intervento, cioè la necessità di specificare al comma 42 che si sta parlando di un decreto che si approverà con le norme del comma 45 e non di un regolamento, perché altrimenti la terminologia usata potrebbe provocare dei ricorsi.

GRILLO (FI). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 5.62, richiamando in particolare l'attenzione del relatore, senatore Legnini, del presidente della Commissione, senatore Morando, ed anche di tutti i colleghi eletti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

Nella finanziaria è stato introdotto un principio che ci trova consenzienti; un principio, se volete, assai positivo che potremmo enfaticamente definire l'inizio di un federalismo portuale. Nella norma proposta dal Governo si dice che l'extragetto, cioè ciò che in più arriverà nella movimentazione dei traffici portuali in termini di tasse che si pagheranno sull'imbarco e lo sbarco delle merci, potrà essere utilizzato dalle Regioni di riferimento del territorio per fare opere pubbliche stradali, autostradali e ferroviarie.

L'emendamento 5.62 prevede un particolare riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione dei corridoi plurimodali europei nei loro territori di riferimento: da quando si è avuta notizia che il Governo ha fatto questa proposta, nelle singole Regioni, a livello di Province, di Comuni e di enti locali è iniziata una sorta di corsa da parte di chi si dovrebbe appropriare e di chi si sente fortemente legittimato a gestire queste risorse, anche se nessuno ne ha quantificato l'ammontare.

Signor Presidente, sottolineo che questo emendamento non presenta un costo, non travolge lo spirito della proposta, non modifica la sostanza di un principio che - torno a dire - anche noi troviamo apprezzabile ed è, credo, l'elemento più positivo che, sforzandomi, ho scoperto in questa proposta di finanziaria. Vorremmo soltanto che le risorse da quantificare venissero più precisamente finalizzate per realizzare le opere pubbliche.

A casa mia, a Genova, in Liguria, ovviamente il riferimento è al terzo valico, cioè all'opera strategica più importante per il futuro della Regione Liguria e di quell'area vasta considerata il Nord-Ovest del Paese, cioè il retroterra del porto di Genova, Alessandria e quant'altro: se si farà il terzo valico, potremmo scommettere su uno sviluppo intenso della logistica del Paese, che con i porti adeguatamente organizzati potrà far crescere una movimentazione del traffico delle navi provenienti dall'estremo Est, con quello che sta avvenendo sul mercato cinese ed indiano.

Per questi motivi, signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi eletti in questa Regione, perché mi pare una norma di miglioramento rispetto ad un principio su cui siamo d'accordo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente su un ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.79 (testo 4) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.801 riguarda l'aumento delle pensioni di invalidità e il parere è contrario perché l'onere relativo è coperto con un taglio orizzontale e non credo occorra aggiungere altro.

L'emendamento 5.130 riguarda norme sulla pesca e c'è una richiesta di accantonamento del senatore Scarpa Bonazza Buora. Per la verità, l'emendamento era stato già approfondito dal Governo, arrivando alla conclusione che la copertura ivi prevista non è idonea e che quindi occorressero risorse aggiuntive. Pur tuttavia, per accogliere la sollecitazione del senatore Scarpa Bonazza Buora, dopo aver ascoltato gli argomenti che egli ha esposto, invito il Governo a rivalutare, con maggiore attenzione, l'emendamento per vedere se il problema della copertura è risolvibile con una riformulazione, nel qual caso preannuncio che sarei favorevole, tanto più che questo testo era già stato presentato anche dagli altri colleghi della Commissione di merito e poi è stato ritirato per questa stessa ragione. Quindi, sono d'accordo ad accantonarlo, invitando il Governo a guardarlo con maggiore attenzione.

Anche per l'emendamento 5.31 vi è una richiesta di accantonamento; riguarda il cosiddetto pacchetto Friuli. Il Governo aveva fatto una valutazione, pervenendo ad un orientamento negativo sul testo. Pur nella considerazione che la copertura indicata è inadeguata e comunque molto onerosa, essendone stato molto sollecitato e caldeggiato un esame approfondito, non ho difficoltà ad aderire a questa istanza di accantonamento, invitando il Governo ad una nuova valutazione. Bisogna verificare se vi sono i margini per il parziale accoglimento di una rivalutazione e per una diversa copertura che non comporti attingimento di risorse rilevanti. Inviterei il Governo, nell'aderire all'accantonamento, ad una più puntuale valutazione del testo.

L'emendamento 5.800 riguarda l'interesse sui mutui, tema già ampiamente trattato, e quindi invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Per quanto concerne invece l'emendamento 5.48, relativo alla fatturazione elettronica e illustrato dal senatore Storace, avendo ascoltato le motivazioni esposte dal senatore, credo che il Governo debba fare una riflessione sul punto. Il senatore afferma che se con l'entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica le aziende che forniscono servizi alla pubblica amministrazione non si adeguano alle disposizioni del regolamento scatta immediatamente la sospensione dei pagamenti. Se così fosse, e dal testo si evince proprio questo, vi sarebbe un problema. È evidente che dobbiamo lasciare un lasso di tempo ragionevole alle imprese per potersi adeguare. Invito pertanto il Governo a valutare la questione. Invece dei sei mesi proposti dall'emendamento, propongo un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esprimerei pertanto un parere favorevole, se il Governo ritiene che l'argomento sia degno di considerazione - e a mio modo di vedere lo è - riducendo la dilazione dell'efficacia degli obblighi dell'impresa a decorrere dal terzo mese.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 5.53, giacché l'affidamento in materia di riscossione è stato già affrontato in Commissione pervenendo alla soluzione nota a tutti i colleghi, e sugli emendamenti 5.55 e 5.804.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.805, sul quale però vorrei intervenire brevemente. L'emendamento tende a sopprimere i commi da 64 a 69 relativi al fondo amianto. Ho già detto in Commissione, e lo ribadisco in Aula, che l'introduzione di questa norma ha un enorme valore perché finalmente affronta il tema della tutela dei lavoratori esposti al rischio dell'amianto. Nella mia breve esperienza di pochi mesi nella passata legislatura ricordo le battaglie che su questo problema fece il senatore Pizzinato; battaglie che finalmente vengono recepite con l'approvazione di questo emendamento. Ritengo pertanto eccessiva e non condivisibile la soppressione di questi commi.

Per quanto concerne l'emendamento 5.62, gli argomenti utilizzati dal senatore Grillo hanno una loro valenza. Si tratta, ove l'emendamento fosse accolto, di determinare una finalizzazione ben precisa delle risorse aggiuntive per le infrastrutture. Questa finalizzazione può essere condivisibile, ma forse sarebbe più opportuno lasciare alle Regioni l'autonomia decisionale di

stabilire a quali infrastrutture destinare quelle risorse aggiuntive. Per tale ragione il parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 5.63 e 5.64.

L'emendamento 5.69 riguarda il tema degli studi di settore. I colleghi ricorderanno che con il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge in quest'Aula all'inizio del mese di agosto, abbiamo accolto un emendamento, presentato dal senatore Benvenuto e da altri colleghi della 6^a Commissioni permanente; tale emendamento era finalizzato ad introdurre un principio di grandissimo rilievo, vale a dire che gli indicatori di normalità economica, che sono stati definiti sulla base della normativa dello scorso anno, costituiscono presunzioni semplici ovvero che l'onere della prova relativamente al mancato rispetto degli indicatori di normalità spetta all'amministrazione finanziaria.

Oggi quella norma viene ulteriormente rafforzata ed esplicitata, soprattutto in relazione alla sua vigenza sotto il profilo temporale: vale, quindi, fino a quando non verranno ridefiniti gli studi di settore con le categorie interessate. Inoltre, ad ulteriore esplicitazione e rafforzamento del principio poc'anzi citato, con l'emendamento 5.79 (testo 4), presentato dal senatore Angius e da altri senatori - sul quale esprimo sin d'ora il parere favorevole - si stabilisce che l'accertamento non può essere automatico.

Credo che tutti possiamo orientarci ad accogliere l'emendamento 5.79 (testo 4), che - ripeto - incide su quel principio giuridico; invece l'eventuale accoglimento dell'emendamento 5.69 destrutturerebbe l'intero sistema degli studi di settore, con una potenziale perdita di gettito di enorme rilevanza. È evidente, pertanto, che una proposta di tal genere non è accoglibile.

Per inciso, faccio notare al senatore Azzollini e ad altri senatori che neanche il loro Governo si è azzardato ad osare tanto, cioè a considerare tutti gli studi di settore come presunzioni semplici. Esprimo, pertanto, parere contrario sull'emendamento 5.69.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 5.74 e 5.76 ed ho già anticipato il parere favorevole sull'emendamento 5.79 (testo 4).

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.82 (testo 2).

PRESIDENTE. Prima di passare al parere sull'emendamento 5.84, vorrei sapere dal senatore Polledri se ha poi modificato il testo della proposta emendativa a sua firma.

POLLEDRI (*LNP*). Sì, signor Presidente. Il testo dell'emendamento 5.84 è stato modificato ed il nuovo testo è stato testé depositato.

LEGNINI, *relatore*. Vorrei visionare il nuovo testo dell'emendamento 5.84 prima di esprimere il parere.

PRESIDENTE. Va bene. Per il momento, però, andiamo avanti.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.90, 5.91, 5.95, 5.100, 5.101, 5.103, 5.106, 5.114 e 5.119.

Sull'emendamento 5.0.6, in tema di riduzione dell'aliquota di accisa, esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 5.0.7 che tratta il medesimo argomento.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.0.17.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore su quasi tutti gli emendamenti, tranne che su alcuni di cui vi dirò rapidamente.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.130, propongo di accantonarlo per compiere una valutazione tecnica, anche se dalle prime indagini risulta che implica un costo e, quindi, dobbiamo valutarne l'ammissibilità e la copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.31, accolgo la richiesta del relatore di accantonarlo, poiché reca problemi, anzitutto, di profilo comunitario. Quindi, l'approfondimento serve anche a convincerci reciprocamente se al momento attuale la proposta sia percorribile.

Per quanto concerne, infine, la proposta contenuta nell'emendamento 5.48, a firma del senatore Storace, credo che sia accoglibile, ma nei termini di tre mesi. Su tutti gli altri emendamenti - come ho già detto - il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, è pervenuto alla mia attenzione il testo della riformulazione dell'emendamento 5.84, a firma del senatore Polledri, sul quale vorrei esprimermi. Questo emendamento è identico all'emendamento 5.79 (testo 4), a firma dei senatori Angius e Montalbano. Rilevo, sotto questo aspetto, una convergenza positiva e, quindi, esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 5.84 (testo 2).

A maggior ragione, inviterei il senatore Azzollini e gli altri firmatari a ritirare il proprio emendamento 5.82 (testo 2), perché queste due proposte consentono di arrivare ad un risultato molto importante e significativo sul tema degli studi di settore.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore sull'emendamento 5.84 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.801.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 5.801 adegua l'assegno di assistenza agli invalidi civili. Credo che sia un obiettivo molto importante: l'importo dell'assegno è fermo a circa 240 euro mensili, una cifra assolutamente irrisoria. Faccio appello alla sensibilità dei colleghi per adeguare questo contributo.

Contestualmente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.801, presentato dal senatore Eufemi e Poli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 5.5 è stato ritirato.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, per non rallentare il ritmo dei lavori, nel momento in cui saremo chiamati a votare gli emendamenti 5.79 (testo 4) e 5.84 (testo 2), tra loro identici, le chiedo di dare indicazioni affinché il loro testo venga distribuito.

PRESIDENTE. Dispongo che il testo in questione venga distribuito.

L'emendamento 5.130, al quale hanno aggiunto la firma i senatori Barba e Zanettin, è accantonato.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver acconsentito all'accantonamento di questo emendamento.

Vorrei però dirle un'unica cosa, relatore Legnini: lei faceva riferimento a presunti problemi di copertura; faccio nuovamente presente che non ve ne sono, onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Ne discuteremo quando sarà il momento.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Sì, signor Presidente, ma già che ci siamo, lo dico per agevolare la cosa, perché penso che possa essere utile per tutti. Si tratta di spostare 12 milioni di euro (appostati già nella Tabella 13 del Ministero dell'agricoltura, per far fronte all'IVA agricola, che non può essere applicata alla pesca, in quanto non siamo autorizzati da Bruxelles), aumentando dal 70 all'80 per cento gli sgravi contributivi fiscali previsti dalla legge n. 30 del 1998. Quindi, 12 milioni vengono spostati da una parte all'altra: il prodotto è zero, pertanto non vi è alcun aggravio per le casse dello Stato: su questo vorrei essere assolutamente chiaro.

È meglio dire subito se si è favorevoli a non perdere soldi a favore dei poveri pescatori o se si preferisce perderli e farli andare in perenzione.

D'ALI' (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.25 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.31, senatore Antonione, è stata accolta la proposta di accantonamento.

L'emendamento 5.32 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.800, per il quale c'è l'invito al ritiro. Chiedo al proponente se intende accoglierlo.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.800, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.46 e 5.47 sono stati ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.48, senatore Storace, accetta la proposta di modifica avanzata dal relatore?

STORACE (Misto-LD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.48 (testo 2), presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 5.900 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.53, presentato dal senatore Massidda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.55, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.804, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.803 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.805, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.806 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.62.

BORNACIN (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto: la norma che proponiamo - lo ribadisco - non costa alcunché.

Abbiamo apprezzato l'iniziativa del Governo che con questa finanziaria ha avviato un principio molto importante, che potremmo definire di federalismo portuale. Siamo, quindi, d'accordo sulla norma contenuta al comma 70 dell'articolo 5. Semplicemente, abbiamo registrato osservazioni quantomeno originali e strane nella recente assemblea di ASSOPORTI, dove pare che i più e i tanti si siano adoperati per correre sopra al carro e in qualche modo proporre utilizzi strani e originali di questo extraggettito. Vorremmo pertanto che il Parlamento si pronunciasse finalizzando in modo puntuale le risorse che proverranno alle Regioni in virtù di un maggiore incremento della movimentazione portuale, a favore delle opere pubbliche strategiche. Queste ultime sono quelle di cui alla delibera del 21 dicembre 2001, i cosiddetti corridoi plurimodali, che interessano il porto di Genova, quindi tutto l'*hinterland* del Nordovest, il porto di Trieste, quindi la Padania, e i porti di Civitavecchia, Napoli, Palermo e Messina, interessati al Corridoio 5, al Corridoio 1 e al Corridoio dei due mari.

Se la votazione dovesse essere negativa, come hanno suggerito il relatore ed il Governo, allora si deve sapere che da domani siamo autorizzati a recarci sui territori di riferimento a dire che questa maggioranza è condizionata da forze di un certo tipo, che non credono alle opere strategiche di cui alla delibera del 21 dicembre e che ingannano l'opinione pubblica, perché reiteratamente sui giornali dichiarano di voler realizzare i corridoi plurimodali e le reti TEN, di cui si dovrebbe dotare il nostro Paese. In realtà, pur avendo risorse potenzialmente disponibili e il consenso del territorio (perché il Corridoio del terzo valico ha avuto l'approvazione delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte e di tutti i Comuni interessati), in realtà, alla prova provata, non si accetta questa proposta di finalizzazione e si vota contro. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Presidenza del presidente MARINI (ore 17,46)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.62, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.63.

BORNACIN *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.63, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.64.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.64, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.65 e 5.71 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.69.

SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, vorrei che l'Aula fosse maggiormente consapevole di ciò che ci si appresta a votare. Si tratta della delicatissima materia degli studi di settore e soprattutto del controverso tema della loro efficacia. Si è a lungo discusso recentemente degli studi di settore quando il Governo intervenne unilateralmente, cioè al di fuori della ordinaria procedura di consultazione delle organizzazioni rappresentative del lavoro autonomo, introducendo quegli indicatori di normalità ai quali era stato dato un effetto retroattivo, nel senso che essi avevano modificato gli studi di settore con la conseguenza dell'inversione dell'onere della prova nel caso di scostamento dei contribuenti dagli studi stessi.

In quell'occasione, furono votate più mozioni, in particolare il Senato approvò una mozione della maggioranza in cui era scritto testualmente: «Gli studi di settore sono e devono rimanere uno strumento di ausilio e supporto per compiere le attività di controllo ed accertamento della regolarità delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, in una logica che in modo inequivocabile respinge ogni forma di catastizzazione o di reintroduzione surrettizia della *minimum tax*».

In sostanza, la mozione di maggioranza diceva inequivocabilmente che gli studi di settore non devono rappresentare una soglia obbligatoria minima di reddito al di sotto della quale collocandosi il contribuente scatterebbe l'inversione automatica dell'onere della prova. Quindi, meri criteri di accertamento. La stessa mozione affermava poi che «l'introduzione degli indicatori di normalità deve avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate, restituendoli alla funzione originaria di meri segnali di anomalia meritevoli di approfondimento».

Il testo che ci si propone, sulla base delle modifiche apportate all'emendamento dei senatori Montalbano ed Angius, non tocca l'aspetto strutturale che in quella sede la mozione volle sollevare. Non risolve il problema della eliminazione, per quanto riguarda gli studi di settore, dell'efficacia della inversione dell'onere della prova, ma si limita ad eliminare l'odioso criterio dell'inversione solo per la fase transitoria che precederà la nuova definizione degli studi di settore per la quale è in corso la consultazione con le parti sociali.

Insomma, il testo che il Governo accetta, l'emendamento dei senatori Angius e Montalbano, è un palliativo di breve periodo, non è la soluzione strutturale del problema, quale invece è contenuto nell'emendamento successivo che si riterrebbe precluso ed io contesto la preclusione per quanto riguarda l'effetto strutturale che l'emendamento Azzollini ed altri propone, cioè che a regime, definitivamente, per sempre gli studi di settore non producono l'effetto dell'inversione dell'onere della prova qualora il contribuente da essi si discosti, ma siano solo e soltanto un criterio, seppure importante, di anomalie che induce all'accertamento.

Prego di rendere chiaro ciò che voteremo e di consentire che successivamente all'eventuale approvazione dell'emendamento Angius e Montalbano rimanga per l'Aula la possibilità di votare la riforma strutturale degli studi di settore nel senso da me auspicato e indicato nell'emendamento Azzollini, cioè che per sempre - ripeto - essi non abbiano quell'odioso effetto di invertire l'onere della prova per il contribuente.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima dell'emendamento 5.69, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, fino alle parole «sono pubblicati».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.69 e gli emendamenti 5.74 e 5.76, mentre gli emendamenti 5.75 e 5.77 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.79, (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2).

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, vorrei richiamare per un momento - lo faceva poco fa il collega Sacconi - l'attenzione dell'Assemblea sullo scopo delle finalità di questo emendamento, che sono quelle di rendere più chiari, trasparenti e certi i rapporti tra le imprese e lavoratori autonomi e l'amministrazione finanziaria dello Stato attraverso una corretta applicazione degli studi di settore.

La questione, come è noto, riguarda milioni di cittadini italiani (commercianti, artigiani e piccoli imprenditori), sui quali - in questo senso concordo con lo spirito dell'intervento del senatore Sacconi - non può, a nostro giudizio, permanentemente pesare il sospetto di evasori fiscali continui.

A parte i buoni risultati che sono stati ottenuti, a nostro avviso, dal Governo nel contrasto all'evasione fiscale, oltre che nelle politiche economiche di bilancio - non ho la pretesa su questo di avere il consenso dei colleghi Sacconi e degli altri dell'opposizione - però, siamo fermamente convinti che politiche fiscali rigorose esigano un sistema di regole certe ed eque che non possono essere continuamente cambiate, che devono giovare nell'applicazione pratica di una amministrazione finanziaria efficiente che garantisca coerenza ed equilibrio nei rapporti con il cittadino ed a questo fine, a nostro giudizio, gli studi di settore muovono in questa direzione.

Ora, è ben vero, come veniva ricordato, che anche nei mesi precedenti si è ritornati su questo tema, ne abbiamo discusso anche in Aula e, nel corso di una discussione che abbiamo svolto nel giugno 2007 relativa ad una mozione di maggioranza su questo relevantissimo tema, abbiamo individuato anche modalità di applicazione degli studi di settore tali da vincolare l'amministrazione finanziaria a dei criteri che non fossero punitivi o coercitivi nei confronti dei lavoratori autonomi.

Penso, lo dico chiaramente, che probabilmente il Governo avrebbe potuto assumere su questo tema un atteggiamento più aperto ed incisivo e che forse avrebbe potuto accogliere la prima versione dell'emendamento da me presentato con il collega Montalbano, analogo a quello presentato da altri colleghi. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione del collega Sacconi, perché con l'emendamento che stiamo discutendo, che mi fa piacere sia stato sostanzialmente condiviso e sottoscritto dal collega Polledri e immagino dai colleghi della Lega, diamo un segnale preciso ai lavoratori autonomi, ma anche al Governo, in merito all'applicazione rigorosa degli studi di settore su un punto fondamentale, che poi è a nostro giudizio essenziale: che l'onere della prova relativa ad un'eventuale disapplicazione, o evasione, se volete, da parte dei lavoratori autonomi, grava sull'amministrazione finanziaria, non sul lavoratore autonomo medesimo.

Tale questione non è di poco conto; è una norma, senatore Sacconi, transitoria, è evidente, però mi consenta di dire che, nel momento in cui lei stesso invoca una forma di concertazione per l'applicazione degli studi di settore tra l'amministrazione finanziaria, cioè il Governo, e i rappresentanti delle organizzazioni di lavoro autonomo, lei si contraddice quando, contemporaneamente, presuppone, o indica o suppone, che adesso nella discussione della legge finanziaria dobbiamo approvare una norma strutturale a regime, che dunque valga a prescindere dall'opinione delle organizzazioni autonome. Penso che questo non sia giusto.

Invito il Governo ad essere coerente con quanto da esso affermato testualmente in quest'Aula esattamente il 2 agosto 2007, allorché il sottosegretario Lettieri affermò: «(...) preciso che la volontà e la decisione del Governo, per quanto riguarda gli studi di settore e gli indici di normalità economica è che valgono la presunzione semplice, la non automaticità degli accertamenti e ovviamente» - sottolineo «ovviamente» - «l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria». È un passo in avanti a favore di un trasparente rapporto tra le amministrazioni dello Stato e i lavoratori autonomi quello che possiamo compiere approvando questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo Misto-CS e del senatore Battaglia Giovanni).*

THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, chiederei gentilmente l'attenzione dell'Aula perché questo è un argomento molto importante sul quale ci siamo soffermati più volte. In quest'Aula abbiamo anche chiesto e ottenuto un'indicazione da parte del Governo molto importante per quanto riguarda le nostre piccole imprese circa, in particolare, la presunzione semplice degli studi di settore e degli indicatori di economicità. Questa riformulazione che è stata proposta dal senatore Angius è un piccolo passo in avanti; sempre un passo è, però sinceramente in questa sede abbiamo assunto altri impegni, come maggioranza e anche come Aula del Senato e come Governo.

Com'è stato ricordato dai miei colleghi, il 26 giugno scorso abbiamo approvato la risoluzione della maggioranza, a prima firma della senatrice Finocchiaro e con la firma di tutti i Capigruppo della maggioranza, in cui si è affermato il principio degli studi di settore come strumento di ausilio e supporto e che assolutamente non poteva essere introdotta una cosiddetta *minimum tax*. Si è pertanto confermato il principio che gli studi di settore e gli indicatori di normalità economica abbiano natura di presunzione semplice, che non diano luogo ad accertamenti automatici e che l'onere della prova sia da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nella trattazione del cosiddetto decreto "tesoretto", poi, abbiamo approvato un emendamento riguardo agli indicatori provvisori, il 17 luglio di quest'anno, e poi addirittura - come ha ricordato il collega Angius - vi è stata la dichiarazione, qui in Aula, da parte del Governo che, senza lasciare dubbi, ha specificato che sia gli studi di settore, sia gli indicatori di economicità devono essere soltanto degli strumenti di ausilio a dei controlli e che non devono generare accertamenti automatici. Questa è una sicurezza che dobbiamo dare ai nostri piccoli imprenditori, che già si trovano in difficoltà con l'imponente peso fiscale che devono sopportare, e almeno devono avere la certezza che quello che è dichiarato, quello che riescono a generare effettivamente sia il reddito che devono dichiarare e che non sia un reddito fittizio venuto fuori da dati statistici sui quali poi il contribuente è obbligato a pagare le imposte.

Per questo mi rammarico un po' che in quest'Aula, specialmente nell'approvazione in prima lettura della finanziaria, riusciamo a dare solo un minimo segnale, che effettivamente avevamo già dato quando abbiamo approvato il "tesoretto", e non riusciamo a dare seguito agli impegni che qui in Aula abbiamo preso rendendo strutturale questa manovra. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Chiedo comunque, poiché si tratta di un passo in avanti, di apporre all'emendamento 5.79 (testo 4) la firma della senatrice Rubinato, del nostro Gruppo.

SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, mi accingo a dichiarare il voto favorevole ad una sola condizione, che vorrei proporre ai presentatori e all'attenzione ovviamente del Governo e del relatore, quella di sostituire le parole: «elementi di prova» con le altre: «le prove», con una

definizione quindi più certa e più semplice. Qualora venisse accolta questa correzione, il mio voto sarà favorevole e chiederei anzi che la firma mia e dei colleghi firmatari dell'emendamento 5.69 possa essere apposta all'emendamento 5.79 (testo 4), ma nello stesso momento ribadisco i limiti di questa norma.

Questa norma, senatore Angius, è invero - diciamocela tutta - ultronea, perché, come ha ricordato la senatrice Thaler Ausserhofer, una disposizione forse anche un po' più coraggiosa era già stata approvata dal Parlamento nell'occasione testé ricordata, perché, se l'onorevole Lettieri ebbe a dire in quest'Aula che gli studi di settore e gli indici di normalità devono avere come conseguenza la presunzione semplice, quindi non l'inversione dell'onere della prova, invece in questo caso ci limitiamo ai soli indicatori di normalità, che concorrono a definire gli studi di settore, ma che sono per definizione, essi certamente, semplicemente - lo dice la parola stessa - elementi utili a individuare un'anomalia e nulla di più.

Era stato il Governo, erroneamente, ad attribuire ad essi l'efficacia dell'inversione dell'onere della prova, ma avevamo già chiarito, fortunatamente, in quest'Aula che gli indicatori di normalità devono servire solo a quello, cioè solo a selezionare gli accertamenti, nulla di più. Peccato che, invece, nella mozione della stessa maggioranza, nelle dichiarazioni della sottosegretario Lettieri e ovviamente nella tesi dell'opposizione si fosse detto che il complesso sistema degli studi di settore doveva dare luogo al superamento dell'inversione dell'onere della prova: è questo ciò che manca nell'emendamento che stiamo esaminando.

Non possiamo che essere d'accordo, a questo punto, nel votare a favore dell'acqua fresca, perché un bicchier d'acqua non si nega a nessuno, ma nella consapevolezza che il problema rimane tutto. Rimane, cioè, il problema dell'intollerabile conseguenza di uno scostamento dallo studio di settore. Anche dopo che gli studi di settore verranno concordati - ci auguriamo - con le organizzazioni di tutela e rappresentanza del lavoro autonomo, rimarrà in piedi l'odiosa conseguenza dell'inversione dell'onere della prova: di questo ci lamentiamo, questo contestiamo. Peccato che poco fa l'Assemblea non abbia voluto approvare l'emendamento del collega Azzollini ed altri, che questo prevedeva.

Pertanto, con questi limiti e con la proposta che abbiamo fatto, ci accingeremo a votare a favore di questo testo. Ribadisco ancora l'utilità della correzione da "elementi di prova" a "le prove". *(Applausi dal Gruppo FI)*.

BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere di apporre la firma all'emendamento 5.79 (testo 4). Non aggiungo altre considerazioni a quelle che sono già state esplicitate dal senatore Angius e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

È evidente che si tratta di una misura transitoria, tuttavia, anche sulla base della mozione che abbiamo discusso e degli impegni assunti dal Governo, vi è in corso un confronto con le organizzazioni rappresentative. Pertanto, mi pare ovvio e anche giusto che si attenda l'esito del confronto, che a quel punto si sarà concluso, tra il Governo e le organizzazioni rappresentative, per, eventualmente, normare in maniera diversa e comunque conforme a tale esito.

FRUSCIO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord propone l'emendamento 5.84 (testo 2), che è perfettamente calzante con quello del collega Angius ed altri, per due ragioni fondamentali. In primo luogo, esso conferma una certa coerenza al rispetto della prassi del contenzioso tributario, che è fondato da sempre sull'onere della prova a carico dell'accertatore, in questo caso a carico dell'Agenzia.

L'altro motivo per cui siamo proponenti di questo emendamento è che non condividiamo il fatto che, poiché si tratta di norma transitoria, cioè di norma in attesa di una disciplina di riforma organica (più organica) di questo settore, allora percorriamo strade più compromissorie e più attenuate; ogni norma è transitoria e suscettiva di successive integrazioni e modificazioni.

Quindi, noi riteniamo, in coerenza con la dottrina del contenzioso tributario e in coerenza con la consuetudine finora applicata in termini di accertamento, che il nostro emendamento, al pari di

quello del collega Angius, debba avere grande approvazione; anzi, auspico la totalitaria approvazione di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scotti)*.

PRESIDENTE. Per un chiarimento, sottolineo ai presentatori la proposta di modifica avanzata dal senatore Sacconi, che propone si sostituire l'espressione "elementi di prova" con l'altra: "le prove".

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che sono d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Sacconi; inoltre, sono anche largamente d'accordo con le considerazioni che lui ha svolto e con quelle della collega Thaler Ausserhofer e del collega Fruscio.

MATTEOLI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(AN)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Bulgarelli all'emendamento del senatore Angius e annuncio il voto favorevole mio Gruppo.

CUTRUFO *(DCA-PRI-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di modifica, avanzata dal senatore Sacconi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, vi è opposizione a questa richiesta di modifica per una ragione sintetica: questa disposizione incide sulla fase di accertamento, come è scritto nella norma stessa, nella quale l'ufficio non può che fornire elementi di prova, non prove definitive, le quali vanno acquisite nella fase dell'accertamento definitivo, ovvero del contenzioso, da parte del giudice tributario.

Pertanto, non è possibile apportare questa modifica perché implicherebbe la valutazione di problemi molto complessi che rimetto al Governo.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo non è in grado di accettare questa modifica per la motivazione che ha testé dato il relatore Legnini. Gli elementi di prova dipendono da fattori di varia natura; la prova vera e propria è un elemento che non sempre è disponibile. Il contenzioso e la discussione sono fatti sulla base degli indicatori, ma, evidentemente, anche sulla base della costruzione di una dialettica con il contribuente. Porre la questione in questi termini significa creare un forte indebolimento e aprire un problema serio di gettito.

Invito quindi il proponente a mantenere il testo originario, che riceve l'accoglimento del relatore e del Governo. Avremo tempo e modo di tornare su questo argomento con più calma.

ANGIUS (*Misto-CS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*Misto-CS*). Signor Presidente, francamente, non ho capito bene la ragione della non accettazione della proposta del senatore Sacconi. Per quanto mi riguarda, credo che essa possa essere accolta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.79 (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2), con la dizione "le prove", invece di "elementi di prova". (*Proteste dai banchi della maggioranza*). Come no? Avete sentito cosa dice il proponente? Se il proponente accoglie la modifica, votiamo l'emendamento con la modifica accolta dal proponente! (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Fazio*).

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, intervengo per conoscere il parere del relatore e del Governo sul nuovo testo dell'emendamento 5.79.

PRESIDENTE. Ma si sono già pronunciati.

SALVI (*SDSE*). Li vorrei conoscere.

PRESIDENTE. Va bene. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 5.79 (testo 4), come riformulato.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, parliamo di una materia molto tecnica. (*Commenti del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, non urli da lì quando sto parlando con il relatore. Un Presidente di Commissione questo non lo fa mai! Lei lo fa spesso, è inaccettabile! (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*). No, voi non applaudite, però è così.

La prego di proseguire nel chiarimento, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, come dicevo, parliamo di una distinzione molta tecnica tra "elementi di prova" e "prova". L'attività dell'ufficio, nei confronti della quale questa norma pone delle regole... (*Commenti dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Esprima il parere, in poche parole la prego, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma da un minuto è stato modificato un emendamento. Mi consenta di dire che è difficile procedere senza istruttoria o senza l'accantonamento di questo emendamento. Si tratta di una modificazione che può avere un certo significato. Vorrei avere a disposizione un minuto di tempo per tornare a spiegare il mio punto di vista. (*Commenti dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, un attimo solo.

LEGNINI, *relatore*. Nella fase di accertamento tributario (per chi conosce questa materia, dovrebbe essere agevole comprendere la differenza), l'ufficio acquisisce elementi di prova, valutazioni che riversa nel verbale di accertamento; dopodiché, nella fase definitiva dell'accertamento, ovvero nella fase del contenzioso, viene acquisita la prova definitiva. Questa norma, quindi, incide nella fase preliminare, in cui si attiva l'accertamento tributario. Ecco perché non vi può essere, allo stato (a meno che le mie argomentazioni vengano smentite sotto il profilo tecnico), una valutazione positiva su questo testo.

Signor Presidente, mi scusi, ma la norma che stiamo per approvare o è acqua fresca, come sosteneva il senatore Sacconi, o non lo è. Secondo me, non è acqua fresca, perché questa norma, rispetto al testo del decreto definito "tesoretto", innova su due punti: in primo luogo, stabilisce in modo chiaro che non vi è accertamento automatico, oltre a ribadire che si agisce in regime di presunzione semplice; in secondo luogo, differisce nel tempo, fino alla formulazione dei nuovi studi di settore, l'efficacia della norma. Siccome è una norma importante, non vorrei che per questa frettolosa introduzione di una variazione si rischiasse di vanificare un risultato che era stato acquisito nella discussione con la valutazione positiva dell'emendamento.

Inviterei, quindi, il presidente Angius a rivedere la sua posizione. In caso contrario, sulla base delle valutazioni e acquisizioni che avevamo fatto in precedenza, dovrei esprimere un parere contrario. Ma non lo voglio esprimere, il parere contrario. Quindi, chiederei un accantonamento dell'emendamento. *(Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Onorevole Presidente, il precedente testo dell'emendamento 5.79 ha ottenuto un'ammissibilità che, secondo noi, reca una stranezza, perché riporta un'imputazione negativa di 50 milioni di euro per tre anni. Il Dipartimento per le politiche fiscali, a cui avevo chiesto una relazione tecnica, che mi è pervenuta nel primo pomeriggio, mi ha informato che il testo precedente recava una riduzione di 1,2 miliardi per il 2008, 880 milioni per il 2009, 880 milioni per il 2010. È del tutto evidente che quando maneggiamo una materia che interessa questi importi dobbiamo muoverci con grandissima attenzione: basta un parola, una virgola per modificare la struttura della questione.

Allora, se - come mi auguro e invito a fare - il presidente Angius mantiene il testo precedente, e lo prego vivamente di farlo, il Governo lo accoglie, anche se forza molto il ruolo degli indicatori provvisori, mantiene in modo molto forte la concertazione con le categorie che qui è richiamata e i nuovi studi di settore sono frutto - e il Governo si è impegnato a farlo anche con un comunicato - della concertazione, quindi usciranno dal confronto con le categorie. Se questo, però, non dovesse essere, sono costretto a chiedere l'accantonamento, non posso non chiedere la relazione tecnica, compresa la bollinatura della Ragioneria dello Stato, e sono purtroppo certo che alla fine sull'emendamento facciamo una frittata, cioè rischiamo di non poterlo approvare perché stiamo parlando di cifre che si moltiplicano con grande immediatezza.

Ecco perché in modo molto accorato - lo dico con grande sincerità - prego il presidente Angius di mantenere il testo precedente. *(Applausi del senatore Tecce).*

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, una richiesta di accantonamento non si nega mai, per carità; per quanto mi riguarda, accantoniamo pure. Constato soltanto che sono state portate due argomentazioni completamente diverse. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Infatti, il senatore Legnini ha portato un'argomentazione giuridico-formale, che possiamo valutare, sulla quale riflettere e va benissimo; il sottosegretario Grandi ne ha portato un'altra che è completamente diversa e che attiene alla copertura dell'emendamento medesimo.

Comunque, almeno per quanto mi riguarda, accantoniamo l'emendamento, però dev'essere chiaro che alla fine dell'articolo prendiamo una decisione.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, la questione di natura tecnica che si va profilando è curiosa: l'emendamento presentato dal senatore Angius, che prevede una copertura, è evidentemente ammissibile anche se il Sottosegretario ha accennato a difficoltà di copertura, mentre l'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Polledri, che è stato reso ugualmente ammissibile, non prevede alcuna copertura. Ergo, se ne deve dedurre che la Presidenza ha valutato che l'emendamento del senatore Polledri è privo di onere, per cui non si capisce perché non debba essere votato subito e debba invece essere accantonato, essendo - insisto - statuito dalla Presidenza che non c'è onere. Anche il Governo dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, o comunque con la Presidenza del Senato. Se è vero che non c'è onere, non vedo perché non si debba votare al momento. *(Applausi dei senatori Amato ed Eufemi).*

PRESIDENTE. Senatore Castelli, i due emendamenti sono identici, i due presentatori si sono orientati nello stesso modo. Ora, non stiamo discutendo nel merito, c'è la richiesta di accantonamento che non tocca il merito.

Il proponente Angius è d'accordo nel metterli un momento da parte, quindi, il risultato della combinazione dei due emendamenti può anche non cambiare. Credo che si potrebbero accantonare tutti e due.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, gli emendamenti sono due, c'è un titolare che è il senatore Angius e c'è un titolare che è il senatore Polledri, che ha delegato a me, in qualità di Capogruppo, l'ingrato compito di prendere una decisione (d'altro canto i Capigruppo servono per questo).

I due emendamenti, anche se sono identici nel disposto, non sono identici del tutto perché nella versione del senatore Angius sembrerebbe che l'emendamento comporti un onere e quindi richieda un'adeguata copertura. Questa è anche la versione del Sottosegretario, che è intervenuto chiedendo un accantonamento, lui dice per valutare la copertura; secondo me (dalle mie parti si diceva che «a pensà mal se fa pecà, ma se induina»; il senatore Andreotti, qui presente, che invece è romano, lo dice in italiano che a pensar male si fa peccato ma si indovina), in realtà, l'accantonamento serve per ridurre a più miti consigli il senatore Angius e togliere il Governo e la maggioranza da questa ambascia.

Chiusa la parentesi, dicevo che questo emendamento prevede una copertura e la trova, mentre l'emendamento del senatore Polledri non ha copertura, ergo se ne deve dedurre inevitabilmente che la Presidenza ha valutato, a termini dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, che è effettivamente ammissibile e quindi non comporta copertura.

Pertanto, se è ammissibile senza copertura significa che di copertura non c'è bisogno e quindi non capisco perché non lo si possa votare subito. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Biondi)*.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, poiché stiamo votando assieme due emendamenti identici e il senatore Angius non ha cambiato il suo emendamento, ma ha chiesto soltanto un momento di riflessione, continuiamo a trattarli congiuntamente. Il cambiamento infatti riguarda le stesse parole di due emendamenti identici. Se il senatore Angius avesse accettato il cambiamento capirei l'obiezione, ma poiché la questione resta aperta non lediamo i diritti di nessuno e pertanto, essendo identici, li accantoniamo entrambi per un momento.

Senatore Castelli, mi pare una decisione fortemente motivata. Non è cambiato nulla. È stato chiesto soltanto un momento di riflessione.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, aderendo a quanto lei ha affermato poc'anzi, anche per l'emendamento 5.82 (testo 2), del quale sono uno dei firmatari, vale la correzione che sostituisce l'espressione "elementi di prova" in "prova" e quindi la richiesta da lei accolta.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, il senatore Polledri, in relazione all'emendamento da lui presentato, non ha accolto la richiesta di modifica avanzata dal senatore Sacconi mantenendo la formulazione originaria. Il senatore Castelli ha segnalato la sua contrarietà all'accantonamento rispetto ad un emendamento che resta nella sua formulazione originaria e su cui il Governo e il relatore hanno già espresso il parere. Quindi, se si vuole accantonare questo emendamento si deve procedere ad una votazione dell'Aula, vista la contrarietà all'accantonamento da parte del presentatore.

PRESIDENTE. Colleghi, continuo a ribadire che avendo io sostenuto, prima di passare al voto, che i due emendamenti sono identici, senza che vi fosse alcuna obiezione, ritengo vi siano forti ragioni per accantonare i due emendamenti. La ragione tecnico-politica è che il senatore Angius non si è pronunciato, ma ha chiesto solo un momento di riflessione. Questo è il dato di fatto.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, mi sembra una situazione kafkiana. Lei sta accantonando d'autorità un emendamento che il titolare dell'emendamento stesso, il senatore Polledri, non vuole accantonare. Chiediamo che quantomeno si esprima l'Aula.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, ovviamente rispetteremo la sua decisione di rimettersi o no all'Aula, ma la nostra opinione è che l'intera materia andrebbe accantonata.

Mi permetto di esprimere un elemento di merito, aggiungendolo a quello esposto dal relatore Legnini. Mutare l'espressione "elementi di prova" in "prove", lo dico ai molti giuristi presenti, non è un elemento garantista per il contribuente, perché è nel contraddittorio che si instaurerà tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente che gli elementi di prova dedotti induttivamente dall'Agenzia delle entrate sulla base degli indicatori di normalità economica diventeranno prova.

Credo che questo sia uno degli elementi sui quali ragionare e pertanto - è anche possibile che abbia detto una sciocchezza - ritengo opportuno accantonare l'emendamento in esame o addirittura l'intera materia per affrontarla con calma successivamente.

RUBINATO (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINATO (*Aut*). Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta di accantonare l'emendamento in esame perché forse un supplemento di riflessione ci aiuterebbe anche in termini giuridici e tecnici a svolgere un lavoro migliore.

Qui stiamo parlando - porto un modesto contributo - della fase dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate: non si tratta di una fase giudiziale e, pertanto, l'espressione "elementi di prova" è corretta, perché le "prove" hanno una valenza giudiziaria; credo, quindi, che si possa parlare di prove all'interno del giudizio successivo, ma qui il termine tecnico "prova" rischia di farci dire qualcosa tecnicamente errato.

Pertanto, anche se sostengo con forza l'emendamento in esame - che ho voluto sottoscrivere - ritengo che tecnicamente sarebbe opportuno mantenere la sua formulazione originaria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di chiarirci bene e di decidere.

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, credo che la situazione si sia un po' chiarita e che i senatori Castelli e Calderoli abbiano ragione. Stiamo esaminando l'emendamento 5.84 (testo 2), presentato dal senatore Polledri e da altri senatori, sul quale è stato espresso parere favorevole dal relatore e dal rappresentante del Governo e sul quale il mio Gruppo esprimerà un voto favorevole. Non capisco, allora, per quale ragione esso debba essere accantonato, se nessuno ne chiede l'accantonamento. Altrimenti chiedo che si pronunci l'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Eufemi*).

ANGIUS (*Misto-CS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*Misto-CS*). Intervengo rapidamente, naturalmente lasciando a lei, signor Presidente, la decisione finale.

Ho accettato, come è stato proposto dal Governo e dal relatore, la proposta di accantonamento esattamente per quelle motivazioni espresse dalla senatrice Finocchiaro e da ultimo dalla senatrice Rubinato. Qualora, però, si decidesse di procedere al voto dell'emendamento, allora riproporrei il testo originario che ho presentato con l'espressione "elementi di prova". Credo che, in questo caso, si dovrebbe votare prima, sulla base dell'ordine di presentazione, l'emendamento da me proposto. *(Applausi dal Gruppo Ulivo e IU-Verdi-Com)*.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'intervento del senatore Angius abbia chiarito la questione: egli è disposto a votare la stesura originaria dell'emendamento 5.79 (testo 4).

Onorevoli colleghi, i testi degli emendamenti in questione sono assolutamente identici e contengono l'espressione "elementi di prova". Detto questo, porrò in votazione insieme i due emendamenti perché tra loro identici.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, vorrei capire esattamente cosa intendiamo votare.

PRESIDENTE. Stiamo per votare la stesura originaria del suo emendamento 5.79 (testo 4), come lei ha richiesto, contenente l'espressione "fornire elementi di prova".

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, le faccio notare che nell'emendamento presentato dal collega Polledri l'espressione "elementi di prova" è stata cancellata.

MORANDO *(Ulivo)*. Non è così.

PRESIDENTE. No, senatore Angius. Questa espressione c'è.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Ho qui un testo dell'emendamento del senatore Polledri in cui l'espressione "elementi di prova" è stata cancellata ed è riportata la parola "prove".

PRESIDENTE. Non è così, senatore Angius. Io ho i testi originali: in entrambi è contenuta l'espressione "elementi di prova".

SACCONI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei chiederle in che modo voteremo questi emendamenti, perché è stata avanzata la proposta di sostituire le parole «elementi di prova» con «prove». Se i colleghi del Gruppo della Lega Nord accettano di incorporare tale modifica, credo che l'emendamento 5.84 (testo 2) debba essere posto in votazione prima.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, il collega Polledri ha dichiarato che permangono le parole «elementi di prova». Gli emendamenti sono identici.

SACCONI *(FI)*. Mi perdoni, Presidente, ma mi era sembrato che il collega Polledri avesse accettato implicitamente questa proposta.

PRESIDENTE. A lei non può sembrare nulla. Senatore Sacconi, lei non può dialogare con i senatori.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.79 (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2).

FRANCO Paolo *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.79 (testo 4), presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento 5.84 (testo 2), presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 5.82 (testo 3) risulta pertanto precluso, mentre gli emendamenti 5.83, 5.85, 5.820 e 5.87 sono stati ritirati.

CASTELLI *(LNP).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP).* Signor Presidente, in tanti anni di Parlamento forse è la prima volta che mi capita di vedere il Governo battuto quasi all'unanimità. Questo è un dato da sottolineare.
(Applausi dal Gruppo LNP e FI).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Castelli, ma risulta dagli atti.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.90, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Vi prego di stare seduti.

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.91, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.95.

LOSURDO *(Misto-LD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSURDO *(Misto-LD).* Signor Presidente, per rendere il quadro chiaro all'Aula, è opportuno ricordare brevemente quello che l'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, richiamato nel testo dell'emendamento, recita: «Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli».

Con questo emendamento si propone di non estendere il regime agevolato IRAP a tutti coloro che operano, anche a livello imprenditoriale, nel settore forestale, ma esclusivamente alle società cooperative, cioè alle imprese collettive che perseguono finalità mutualistiche, equiparandole quindi, ai fini del regime agevolato IRAP, anche alle cooperative della piccola pesca, della mutualità e della marginalità territoriale. Quindi, ritengo opportuno evitare, con l'approvazione di quest'articolo, una lesione di *par condicio* fiscale che mi sembra ovvia e che sarebbe ingiusto non applicare.

Chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Losurdo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.95, presentato dal senatore Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se possibile, vorrei attirare un attimo la vostra attenzione, perché qui si propone la soppressione di un articolo di un decreto-legge che ha introdotto una misura che probabilmente era virtuosa, ma che ha portato nel sistema conseguenze che definirei patologiche.

Di cosa stiamo parlando? Di una misura che prevede che una quota parte delle entrate recuperate dalla cosiddetta evasione fiscale venga distribuita tra il personale del Ministero delle finanze. Questo ha comportato due gravi patologie. La prima è che si introduce una sorta di conflitto d'interessi, perché è evidente che nell'accertamento colui che accerta sa che maggiore sarà l'accertamento, maggiore sarà probabilmente la gratifica che gli verrà data a fine anno.

La seconda devo dirla, perché forse è una notizia che è stata tenuta riservata per troppo tempo: la conseguenza pratica di tutto ciò è che nel 2005 il personale del Ministero delle finanze si è distribuito e suddiviso 800 milioni di euro a mo' di gratifica (1.600 miliardi delle vecchie lire). I funzionari apicali del Ministero delle finanze a Natale si sono portati a casa - lo dico in vecchie lire - 100 milioni di gratifica extra. E poi si parla di costi della politica!

Credo che abrogare questa norma sarebbe un esempio di etica ed anche di calmieramento degli stipendi di alcuni funzionari statali che raggiungono cifre veramente di grandissimo rilievo e che in qualche modo offendono gli stipendi della maggior parte degli italiani. *(Applausi dei senatori Amato e Scarpa Bonazza Buora).*

Vorrei quindi che questo emendamento, che non comporta alcun onere, venisse valutato per quello che è. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a sostegno di questo emendamento perché il collega Castelli ha ricordato anche quello che accadde nel 2005: arrivò in Consiglio dei ministri la denuncia del «Corriere della Sera» (fu Gian Antonio Stella a scrivere e denunciare lo scandalo in questione). Ora, ricordo una discussione molto accalorata in Consiglio dei ministri: l'opposizione di allora scrisse comunicati di fuoco contro il Governo del Paese, che tollerava quello che si definiva uno scandalo; vi furono prese di posizione, colleghi, dei sindacati ministeriali degli altri Ministeri che denunciavano la disparità di trattamento.

Questo è un privilegio che dobbiamo cancellare, signor Presidente: approvare questo emendamento significherebbe dare un segnale di moralità alle istituzioni, perché esso restituisce quattrini alla collettività. Spero che il Ministero dell'economia dia un parere favorevole, perché ciò vorrebbe dire mettersi in sintonia con le attese della pubblica opinione. Non togliamo un euro alla politica (e già di per sé questo non è bello), ma almeno togliamo risorse immotivate a chi è pagato già di suo per fare il proprio dovere.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo Misto-LD*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, in primo luogo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord a questo emendamento. Vorrei poi proporre ai vari compagni, al presidente Salvi e soprattutto a quelli che inneggiano alla Rivoluzione d'ottobre, di andare a dire nella prossima assemblea degli operai che a voi va bene che ci siano funzionari del Ministero che portano a casa tredicesime da 100 milioni di euro...

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la prego di non rivolgersi a singoli senatori. Parli all'Assemblea.

CASTELLI (*LNP*). ...quando la paga dei lavoratori è pari a mille euro, se va bene. Questa è la coerenza dei compagni. Bravi!

SALVI (*SDSE*). Vi aspetto sulla RAI.

BACCINI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCINI (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento proposto dal senatore Ciccanti è stato oggetto di un'ampia discussione in Senato e riguarda gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Le popolazioni

limitrofe a questi grandi aeroporti vivono una condizione di grande disagio anche a causa dell'inquinamento acustico ed ambientale derivante dall'esistenza di infrastrutture aeroportuali così ingenti.

Abbiamo pensato di ricavare, senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, un *quantum* limitato per tutti i biglietti di ingresso finalizzato al supporto delle popolazioni per la realizzazione di infrastrutture. Quindi, 20 centesimi per ogni biglietto, conformemente a quanto già avviene nel mondo in tutti i grandi aeroporti internazionali.

È soltanto un atto di giustizia che non comporta oneri aggiuntivi per le casse dello Stato ma riequilibra la situazione sociale per migliorare la qualità, sia delle stesse infrastrutture, sia dell'ambiente circostante.

Chiedo al Governo e ai colleghi di votare a favore di un emendamento che non è di parte, ma che vuole costruire qualcosa di positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Ciccanti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,50)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.106.

BAIO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (Ulivo). Signor Presidente, esprimo su questo emendamento delle brevissime osservazioni preannunciando sin d'ora il voto contrario, anche a nome di altre colleghe e colleghi. Si ritiene, infatti, che non sia la finanziaria la sede idonea per affrontare il tema del gioco d'azzardo e soprattutto della responsabilità dello Stato in merito a tale questione. Di fatto, però, teniamo ad esprimere la contrarietà alla estensione delle sale da gioco sul territorio nazionale ed all'installazione nelle sale Bingo e nei locali collegati delle *slot machine*. Alcuni di noi sono anche presentatori di un disegno di legge sulla patologia da dipendenza. Ci teniamo, quindi, ad evidenziare che questo problema non deve essere sottovalutato da parte dello Stato, soprattutto per le responsabilità che lo Stato ha da questo punto di vista.

Quindi, chiediamo al Governo d'individuare una fonte di entrata diversa rispetto a questo e ci impegniamo come Parlamento ad affrontare il problema dal punto di vista legislativo e chiediamo al Governo di collaborare in tal senso, ma soprattutto, di individuare delle risorse da una fonte diversa.

Siamo profondamente convinti che lo Stato deve, in ogni caso, assumere responsabilità di assoluta trasparenza. Ci sembrava corretto evidenziare questo di fronte all'emendamento sul quale comunque noi, non essendo la sede idonea, esprimeremo un parere contrario.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il senatore Polledri, già in una occasione precedente - mi pare il decreto Bersani-Visco - aveva presentato un ordine del giorno sulla materia al posto di un emendamento. Il senatore Polledri sa che quell'ordine del giorno non è rimasto senza seguito perché poco dopo, anche sulla base della delega che avevo ottenuto, ho scritto ai Monopoli di Stato perché si attenessero alle indicazioni dell'ordine del giorno e del Parlamento.

Credo che abbia ragione la senatrice Baio che ringrazio perché questa non è la sede per risolvere il problema. Se il senatore Polledri volesse trasformare questo emendamento in ordine del giorno, l'impegno del Governo ad affrontare il problema c'è, anche se in questo momento non ho disponibile la soluzione immediata.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Ringrazio la collega ed il Sottosegretario del garbo. Faccio presente, Sottosegretario, che questo sarebbe il quarto ordine il giorno che approviamo sull'argomento. Il primo, a firma di Gianluca Pini, presentato il 2 agosto 2006, che più o meno chiedeva di trovare una soluzione; l'altro, a firma del collega Teodoro Buontempo, approvato sempre il 2 agosto.

Insomma, il discorso è molto chiaro: possiamo rimandarlo, ma di fatto il nodo c'è. È politico. Dobbiamo tagliare il legame, che lei sa esistere, con la mafia, non denunciato dal sottoscritto ultimo arrivato, ma dal Presidente della Commissione antimafia, dai tanti Procuratori della Repubblica che ho citato e che stanno indagando; approviamo qualcosa che fermi queste macchinette, almeno nelle sale Bingo, altrimenti non possiamo risolvere il problema. Siamo onesti.

Potrei anche dire al sottosegretario Grandi - ma non voglio infierire perché lei sa che potremmo farlo - che ci sono oggi delle storture che attengono alla commistione (abbiamo fatto un grande parlare di commistione di interessi, magari del presidente Berlusconi) tra gestori e concessionari delle reti e delle macchine certificate *NewSlot*, cioè tra controllore e controllato, che lei conosce sicuramente bene, che difficilmente potranno reggere a lungo e che lei ben sa attenere anche ad alcune strutture politiche vicine alla maggioranza.

Oggi però, lo dico con molta pacatezza, credo non si possa rimandare. Ringrazio dell'invito, ma, in coscienza, non si può rimandare. Non ci sarà mai una sede, signor Sottosegretario, e in politica molte volte bisogna avere anche il coraggio delle azioni. In merito, rivendico con orgoglio quanto il nostro *leader*, Umberto Bossi fece in una passata finanziaria.

Signor Sottosegretario, collega Baio, quando in periodi di ristrettezza economica il ministro Tremonti propose di consentire l'installazione delle macchinette nelle sale Bingo, perché portavano soldi, il mio *leader* dichiarò ai giornali che, se fosse passata quella proposta, la Lega sarebbe uscita dal Governo.

Molte volte in politica ci vuole anche il coraggio di dire un no preciso su questioni su cui non si può arrivare a compromessi con la propria coscienza. Pertanto, insisto per la votazione dell'emendamento 5.106. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e Misto-LD*).

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, nel manifestare sostegno all'emendamento 5.106, ringraziando anche il presentatore per averlo mantenuto in votazione, vorrei richiamare la sua attenzione su una questione che riguarda i nostri lavori.

Nella discussione di questa proposta emendativa si è più volte fatto riferimento, a partire dalla senatrice Baio e poi anche dai rappresentanti dal Governo, al fatto che la finanziaria non sarebbe la sede adeguata. Probabilmente, mi sono distratto nella discussione, ma non so se ci siamo accorti che stiamo parlando di una serie di emendamenti che aggiungono norme al comma 74 dell'articolo 5. Sono andato a leggere quello che dice il Servizio studi di questa istituzione, il Senato della Repubblica, in merito a tale comma. Il comma 74, Presidente, modifica il comma di un decreto del Ministro dell'economia. A pagina 310 delle schede di lettura predisposte dal Servizio studi si legge testualmente, tanto per capire qual è la sede dei testi al nostro esame (e vorrei capire se la Presidenza ritiene di doversi esprimere in merito): "Non è conforme alle vigenti

regole sulla redazione dei testi normativi (cfr. circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, articolo 3, lettera c)) l'introduzione, con legge", - come fa questo comma - "di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge". Il Servizio studi dice che il comma uscito dalla Commissione non è conforme alle normative previste dalla circolare del Presidente del Senato. Qui si sostiene che non è la sede, mentre il Senato dice che non è così che si fanno le leggi.

Vorrei allora capire due cose: in primo luogo, se dobbiamo andare avanti con la votazione di un comma che il Senato dice non essere conforme alla normativa; in secondo luogo, se questa, Presidente, è o no la sede. Infatti, se è vero quello che ho letto, vuol dire che i colleghi Baio e i rappresentanti del Governo devono chiedere scusa al senatore Polledri, dicendogli: "Abbiamo sbagliato; poiché pretendevamo di far votare norme che non sono conformi, adesso votiamo anche il suo emendamento". Altrimenti, non credo che si possa uscire da questo bivio.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, senatore Storace. La prassi, purtroppo, fa prevalere il Regolamento rispetto alle circolari e quest'ultimo non prevede un divieto preciso rispetto a tale eventualità, come fa invece la circolare; bisognerebbe chiederlo a chi l'ha inviata a suo tempo.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.106.

Colleghi, effettuata questa votazione, dovremo fare il punto sulla situazione dei nostri lavori, perché non va assolutamente bene.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.106, presentato dal senatore Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere alla prossima votazione, vorrei illustrarvi la situazione: alcuni Gruppi sono vicini alla conclusione del tempo a loro disposizione, ma altri ne hanno ancora, in particolare il Gruppo di AN è quello che ne ha utilizzato di meno (17 minuti).

A questo momento, emendamento più emendamento meno, ne abbiamo votati intorno ai 140; ce ne restano solo 430 da votare. Ciascuno tragga le proprie conclusioni, considerando che la seduta di domani è ridotta, obbligatoriamente, la seduta di lunedì è ridottissima e la sola giornata di martedì avrà i tempi completi. Se vogliamo procedere all'esame degli articoli e votarli, quindi, bisognerà che ciascuno contenga la propria *vis* oratoria, altrimenti, come si suol dire, sono dolori.

STORACE (Misto-LD). Perché la seduta di domani ha tempi ridotti?

PRESIDENTE. Perché non termina alle ore 21 come gli altri giorni, ma alle ore 19.

Metto ai voti l'emendamento 5.114, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

L'emendamento 5.115 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.119, presentato dai senatori Novi e Ferrara.

Non è approvato.

L'emendamento 5.807 è stato ritirato.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento 5.119.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già votato, senatore Novi.

NOVI (FI). No, non abbiamo già votato, stavo con la mano alzata perché volevo fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'avevo scambiato per un voto a favore.

NOVI (FI). Non la stavo salutando; io ho alzato la mano. Se nessuno mi dà la parola, che ci posso fare?

PRESIDENTE. Mi dispiace, non l'avevo vista. *(Proteste dai banchi della maggioranza)*.

NOVI (FI). Dispiace molto a me, perché era un emendamento serio.

PRESIDENTE. Senatore Novi, molti colleghi si segnalano prima, proprio per evitare questo.

NOVI (FI). Le chiedo la cortesia di spiegare almeno di cosa si trattava.

PRESIDENTE. Se vuole farlo, lo faccia, ma a posteriori.

NOVI (FI). Presidente, non si può procedere così nei nostri lavori: lei vuol battere il record di velocità nelle votazioni, ma non si può procedere così. D'ora in poi, allora, chiederò la votazione con sistema elettronico e vediamo se corriamo in questo modo.

PRESIDENTE. La votazione non la annullo, se vuole la faccio parlare, senatore Novi

NOVI (FI). Devo illustrare l'emendamento 5.119.

PRESIDENTE. Prego, ma a posteriori.

NOVI (FI). A posteriori, certo, e già questa non è una cosa seria.

Signor Presidente, questo emendamento pone una questione drammatica *(Commenti dai banchi della maggioranza)*. Lo so che a voi non importa niente della povera gente che si vede espropriata la propria abitazione per un credito inferiore ai 10.000 euro. So benissimo che a voi di queste cose non importa niente, perché si tratta di questo. Forse non l'avete capito perché non avete letto i giornali e non vi siete interessati ai problemi di quanti si vedono espropriare la propria abitazione per crediti inferiori ai 10.000 euro, soltanto perché i concessionari ormai si comportano peggio degli usurai. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

In città come Roma, Napoli e Milano, i Comuni stanno procedendo così: fanno dieci contravvenzioni perché uno ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta o perché va

contromano; dopo cinque-sei anni al povero cittadino arriva la comunicazione, da parte del concessionario, che deve pagare una somma di 8.000-10.000 euro, e se il cittadino non paga, siccome il cittadino qualunque (non i vostri *sponsor*) i 10.000 euro da pagare in contanti non li ha, gli espropriano la casa. Se questo è un argomento, signor Presidente, da travolgere nella foga di raggiungere un primato di velocità nei lavori dell'Aula, non lo so. Questo non è un modo serio di lavorare. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

PRESIDENTE. Senatore Novi, tanti colleghi si iscrivono a parlare perché sono interessati al problema e lo indicano alla Presidenza.

Gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.6.

NOVI (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.6, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.7.

NOVI (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.7, presentato dal senatore Berselli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

CICCANTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei chiederle cortesemente, avendo sempre ammirato la sua speditezza, che ciò non sacrificasse la chiarezza. Ho un testo degli emendamenti che vorrei seguire, tra quelli respinti, quelli preclusi e quelli che si devono votare. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*. Le chiedo cortesemente di esplicitare, punto per punto, ciò che accade per ogni emendamento.

PRESIDENTE. Fino ad ora non abbiamo saltato alcun emendamento, tranne quelli ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.17.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente siccome, come lei sa, nella legislatura scorsa abbiamo votato anche 4.000 emendamenti nel corso della finanziaria, penso che si possano votare 450 emendamenti con il sistema elettronico. Mi rifaccio alle consuetudini dell'attuale maggioranza, che allora era opposizione, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Lo dovrà richiedere per ciascun emendamento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.17, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto un ulteriore parere della 5a Commissione permanente, di cui do lettura: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 7.5 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Passiamo ora all'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

GHIGO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 6.6, sottoscritto anche dal senatore Vegas e dal senatore Ferrara, riguarda la metropolitana di Torino e di Palermo. Nella discussione del decreto-legge il Governo si era impegnato, a fronte della soppressione dell'emendamento che avevamo presentato per coprire lo stanziamento delle metropolitane di queste due città, di assolvere a tale impegno durante la finanziaria. L'emendamento in oggetto ha questo obiettivo. Pertanto, chiedendo il voto favorevole sull'emendamento, mi appello anche ai colleghi della maggioranza delle due Regioni, affinché valutino con particolare riguardo questa nostra proposta.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, all'articolo 6 abbiamo presentato due emendamenti, il 6.10 e il 6.13. Ritiro l'emendamento 6.13, perché era stato presentato per errore.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.10, vorrei segnalare all'Assemblea la necessità di evitare quella che può apparire alla lettura del testo un'autentica presa in giro. Con l'emendamento 6.10 proponiamo di sopprimere al comma 5 la lettera *c-bis*) che è stata introdotta. Apparentemente questa lettera contiene una previsione seria, perché afferma che si può, con le somme che vi dirò, acquistare elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con le isole minori nelle quali esiste un fenomeno di pendolarismo. È giusto, cioè, dire che ci sono isole minori (questo tema è riecheggiato spesso nell'Aula), quindi per chi vuole andare in continente con l'elicottero ci deve essere la disponibilità da parte delle istituzioni ad aiutare le persone.

Quale è il problema che solleviamo, e per questo proponiamo l'eliminazione di quel comma? Lo dico per una ragione di serietà nei confronti dei cittadini di quelle isole, anche perché probabilmente sapete quanto può costare un elicottero, lo stipendio del pilota, quanto personale ci vuole a terra. Questo comma è finanziato dal comma 1.031 della finanziaria scorsa, che stanziava 100 milioni di euro (2007, 2008 e 2009) per far sì che i cittadini avessero un servizio di trasporto pubblico per quanto riguarda questioni di tutt'altra natura. Con questo comma si inserisce, cioè, la possibilità di utilizzare la stessa cifra, aggiungendo il capitolo elicotteri. Ne deriva che gli altri capitoli devono essere sottofinanziati, oppure si fa cosa seria se si aggiungono risorse per acquistare gli elicotteri.

Con questa misura sottraiamo dunque risorse al trasporto pubblico locale, che abbiamo sostenuto con la legge finanziaria dell'anno scorso, e illudiamo i cittadini delle isole minori che ci siano risorse per acquistare gli elicotteri. Questa è un'autentica presa in giro che credo il Senato non possa far passare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.6 e 6.10.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.4 e 6.5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6, cui il senatore Battaglia Antonio ha aggiunto la firma.

NOVI (*FI*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sugli emendamenti 6.6 e 6.10.

PRESIDENTE. Senatore, li sottoscrive?

NOVI (*FI*). Sì, Presidente.

FERRARA (*FI*) Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Sull'emendamento 6.6 era già stato avviato un ragionamento durante la discussione sul cosiddetto decreto tesoretto 2, a cui si è riferito il collega Ghigo nell'illustrazione dell'emendamento di cui è primo firmatario.

Come i colleghi ricorderanno, nel decreto tesoretto 2 venivano individuate delle risorse a favore dei Comuni di Roma, Milano e Napoli per lavori relativi a un miglioramento del trasporto pubblico locale. In quel caso, noi avevamo proposto emendamenti tendenti a redistribuire le risorse, che erano pari a 500 milioni di euro, a favore della città di Roma, in modo tale da favorire quelle disponibili per gli enti locali da utilizzare per migliorare il trasporto pubblico locale. In particolare, avevamo presentato emendamenti che andavano a favore delle città di Torino e Palermo.

In base al ragionamento che avevamo fatto, Roma e il Lazio negli ultimi tempi erano stati favoriti con risorse pari a circa 10.000 miliardi di vecchie lire, in quanto era già stato operato un

trasferimento dei fondi necessari al sistema sanitario pubblico del Lazio per circa 2 miliardi di euro (1,9 miliardi) alla fine dell'esercizio precedente e all'inizio di quello in corso. Successivamente, con il cosiddetto decreto tesoretto 2 sono state individuate ulteriori risorse per 2 miliardi di euro, arrivando quindi a 4 miliardi di euro, ed altre risorse per 500 milioni di euro da trasferire ancora a Roma. A questo punto - il conto veniva presto fatto - si individuavano risorse enormi: 5 miliardi di euro, circa 10 .000 miliardi delle vecchie lire.

A nostro avviso, le risorse che venivano trasferite non trovavano giustificazione di sorta se non politica; quindi, non una giustificazione obiettiva, talché la possibilità di risorse per la capacità di imposizione locale era bastevole, secondo le nostre valutazioni, a recuperare le risorse da finalizzare ai miglioramenti che, invece, con la legislazione nazionale si individuano in modo eccezionale.

Vogliamo segnalare a tutti i colleghi non soltanto quello che è stato operato con l'utilizzazione delle risorse di cui al tesoretto 2, ma anche come non venga rispettato quanto era stato argomentato dal Governo in Aula e supportato dalla maggioranza che aveva votato contro il nostro emendamento. Mi riferisco all'individuazione di risorse per quei sistemi che appartengono da un lato a Torino, che ha bisogno di sviluppare enormemente la possibilità di un trasporto pubblico più efficiente, e dall'altro lato a Palermo, altro caso in cui addirittura c'è una progettazione esecutiva, con la possibilità di andare in appalto e di individuare il *general contractor*. C'è una difficoltà ad individuare le risorse necessarie che la misura minima, la progettazione esecutiva, ha individuato come tali.

Ci aspettavamo sinceramente, allora, che fossero rese disponibili le risorse necessarie a fare quel minimo sforzo richiesto per una implementazione pari a 100-150 milioni di euro, che si sarebbe andato a coniugare con le affermazioni del Governo: vale a dire che c'è una grandissima disponibilità di risorse per il Mezzogiorno anche se ciò, come dicevamo questa mattina, continua ad essere soltanto una promessa iscritta nella logica del "si dice, ma non si fa".

Ecco il motivo per cui dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento 6.6 e vorremmo recuperare alla nostra proposta tutti i meridionalisti (e settentrionalisti, in questo caso), perché sono specificatamente convinto che bisognerebbe fare qualche cosa di più e di meglio: non concentrare risorse ingenti, enormi, incredibili, che hanno un significato specifico soltanto nella natura altamente politica della gestione della cosa pubblica a Roma e nel Lazio. Ci si deve rendere conto che non si può fare politica con i soldi degli italiani; si dovrebbe capire che queste sono cose importanti, per cui un "sì" può migliorare la nostra capacità di disporre leggi che abbiano un significato vero e non quello politico, e mistificatorio a cui la vostra logica finisce per appartenere. Ma non è la nostra logica: noi voteremo a vostro favore e speriamo ancora che qualcuno di voi si possa ravvedere.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.6, presentato dal Ghigo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

STORACE *(Misto-LD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Intervengo in dichiarazione di voto tornando sull'emendamento 6.10 che ho già illustrato, ovviamente preannunciando il voto favorevole.

Manifesto un po' di dispiacere per il silenzio del solitamente loquace relatore, che si è limitato ad esprimere il proprio parere contrario, ma vorrei capire da lui se ho detto sciocchezze all'Assemblea. Ma noi dobbiamo dire ai cittadini le cose come stanno.

Lo scorso anno avete stanziato con la finanziaria 100 milioni di euro - ho trovato finalmente la norma - per acquistare veicoli ferroviari, nella misura massima del 75 per cento, per l'espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione, per veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie o ferroviarie, per autobus a minore impatto ambientale. Relatore, può spiegare come si fa, con la stessa somma, ad acquistare anche elicotteri?

Credo che la domanda abbia una sua logica. Non vorrei che si dicesse ai cittadini di voler acquistare degli elicotteri, trattandoli come bamboccioni (tanto per usare un termine caro al Ministero dell'economia). Ebbene, vorrei che si evitasse la presa in giro dei cittadini. Credo che sia una domanda legittima, che ci sia il dovere di rispondere da parte del Governo e del relatore, perché qui non si capisce se si tolgono autobus e treni per acquistare elicotteri.

Sono questioni serie, sulle quali, se ci si vuole impegnare per investire, si possono prevedere più risorse: non si spendono gli stessi soldi dello scorso anno per acquistare cose che lo scorso anno non erano previste.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Gli emendamenti 6.11, 6.13 e 6.15 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Signor presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo su questo articolo, colgo l'occasione per una considerazione più generale sul trasporto pubblico locale.

L'articolo 6 destina risorse cospicue - circa 500 milioni di euro - per le nostre città, per migliorare il servizio ai cittadini, migliorare i mezzi e le reti di trasporto collettivo; produce anche una forte innovazione con la defiscalizzazione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, una novità chiesta da molto tempo e che finalmente trova una soluzione.

Voglio anche sottolineare che queste risorse, pur significative, sono riferite soltanto all'anno 2008, quindi non hanno quel carattere strutturale e stabile che la situazione del traffico dei pendolari e del trasporto nelle nostre città richiederebbe. In Commissione bilancio si è discusso abbastanza della questione nell'ambito delle numerose problematiche da affrontare nel Paese ed il Governo si è impegnato a trovare una soluzione con un intervento strutturale, accogliendo un ordine del giorno a firma mia e di altri colleghi.

Naturalmente, conosco bene il carattere solo esortativo di un ordine del giorno, ma ricordo al Governo soprattutto, oltre che alla maggioranza e all'opposizione, che presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo con le Regioni, le imprese di trasporto e le organizzazioni sindacali, che ha proprio concordato sulla necessità di sviluppare e sostenere il trasporto collettivo anche nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali con risorse strutturali.

Una risposta strutturale in questa finanziaria e in questo ramo del Parlamento non è stata ancora identificata e per questa ragione il settore ha indetto per il 14 novembre una giornata di mobilitazione, che naturalmente ci vede attenti e proprio interpreti di questa esigenza.

Con la mia dichiarazione di voto a favore dell'articolo 6, un articolo importante, vogliamo però anche sottolineare la necessità di trasformarlo in una misura strutturale a sostegno delle nostre

città, delle imprese pubbliche e private, proprio perché siano messe nelle condizioni concrete di dare soluzioni ai cittadini e alle imprese per muoversi meglio nelle nostre città. *(Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE).*

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6-*bis*, su cui è stato presentato l'emendamento 6-*bis*.800, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo.

NOVI (FI). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Comunico che è pervenuto un ulteriore parere della 5a Commissione permanente di cui do lettura: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 7-*ter*.802 (testo 3), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2, in quanto vuole dimezzare il credito d'imposta introdotto dalla disciplina sul cinema, nonché sull'emendamento 7.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.5 (testo 2) il parere è favorevole perché si tratta di aggiungere all'ipotesi di credito di imposta già disciplinata dal testo altre ipotesi relativamente agli utili delle imprese produttrici ed altre norme utili che si commentano da sé.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 7.0.10.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

NOVI (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.3 è stato testé ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dal senatore Bordon, perché in Commissione abbiamo espresso complessivamente l'opinione che il cinema dovrebbe finanziare il cinema. Con questa operazione si cerca di promuovere il cinema d'autore, ma in questo testo vi sono contraddizioni forti perché si parla di nazionalità italiana quando invece si dovrebbe parlare di interesse culturale italiano. È diverso infatti promuovere un film su Che Guevara o su Leonardo da Vinci. Non vorrei che anche questo emendamento fosse in direzione del solito sistema assistito.

Vorrei pertanto richiamare l'opportunità di aggiungere dopo il secondo rigo, quando si parla di "utili dichiarati dalle imprese di produzione", le parole "cinematografiche e di audiovisivi", dovendo sostenere l'intera filiera e non soltanto qualcuno. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

BORDON (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Ulivo*). Signor Presidente, mi pare evidente che se questo emendamento viene approvato si introduce nella legislazione italiana un principio fortemente innovativo, parzialmente già contenuto nel testo della finanziaria presentato dal Governo per quanto riguarda, come è noto, il credito di imposta.

Qui si fa qualcosa che, a mio avviso, è ancora più liberale, cioè si parla della detassazione degli utili reinvestiti nell'impresa per scopi che sono dichiaratamente di carattere culturale. In questo senso, ci allineiamo ai Paesi che hanno investito di più nel settore cinematografico. Mi rivolgo all'amico Eufemi sottolineando che proprio il non limitare questo beneficio soltanto alle imprese che già oggi operano direttamente nel settore cinematografico allarga la filiera ed anche la platea di coloro che possono investire nel cinema italiano. Infatti, è ovvio che l'elemento qualificante e discriminante è rappresentato dalla produzione culturale italiana.

Quindi, sinceramente non riscontro i limiti rilevati dall'amico Eufemi; anzi, nel momento in cui si produce un effetto complessivo di carattere espansivo, ne beneficeranno sia i prodotti di carattere commerciale sia, per una platea allargata, anche quelli di carattere culturale.

Credo che gli elementi evidenziati dal senatore Eufemi siano superati da questo testo e, pertanto, invito tutta l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole. (*Applausi del senatore Manzione*).

BONADONNA (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA (*RC-SE*). Penso che il rappresentante del Governo ed il relatore abbiano fatto bene ad esprimere un parere favorevole sull'emendamento 7.5 (testo 2), che io sottoscrivo.

Sottolineo che esso si inserisce in una linea che - fermo restando il fatto che siamo non soltanto nell'Europa ma anche nel mercato internazionale - tende a dare un supporto ed un vero sostegno alla produzione italiana e alla sua circolazione. Sappiamo che la produzione italiana, anche quando attinge livelli di qualità, spesso non riesce a farsi conoscere perché la distribuzione privilegia di gran lunga i prodotti che fanno cassetta o che hanno già un *background* di critica favorevole. Da questo punto di vista, mi sembra sia importante incentivare la distribuzione anche per la messa in circolazione dei film di cui al famoso articolo 28.

I francesi la definiscono "eccezione culturale", ma è una questione un po' più complessa e ricca. Sono d'accordo con il senatore Eufemi, il quale ha ricordato che abbiamo già adottato un provvedimento, da noi definito "il cinema finanzia il cinema". Da questo punto di vista, siamo in presenza di un'incentivazione dell'assetto distributivo e in qualche misura sosteniamo anche la messa a norma e la riorganizzazione delle sale cinematografiche. Sostanzialmente ci riferiamo a quelle più tradizionali e non alle multisale che ormai fanno parte dei circuiti di grandi multinazionali.

Vorrei svolgere una considerazione d'accordo con il presentatore dell'emendamento senatore Bordon, e sotto questo profilo in dissenso rispetto alle considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Eufemi. Al riguardo, sottolineo la mia meraviglia rispetto al fatto che lo faccia un uomo di cultura liberale. Vorrei sapere come si fa a pensare di utilizzare uno strumento finanziario per introdurre una discriminazione sulla qualità culturale della produzione. Avrei paura di vivere in un Paese in cui si finanzia o non si finanzia una produzione artistica a seconda che abbia un tema trattato in un modo piuttosto che in un altro. La libertà artistica e creativa deve essere garantita e, da questo punto di vista, la formulazione del testo mi pare ineccepibile. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

MALAN (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto contrario di Forza Italia all'emendamento 7.5 (testo 2), perché riteniamo che le aziende non possano essere discriminate. Le aziende cinematografiche godrebbero di esenzioni che sono negate a mille altre aziende, che pur svolgono

attività che a volte sono direttamente e assai più profondamente utili ai cittadini e che devono pagare le tasse.

Questa è veramente una piccola mancia che si dà un settore che fa parte dell'egemonia culturale della sinistra e che deve perciò finanziare con questo piccolo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, e UDC. Congratulazioni).*

MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 7.5 (testo 2).

BARBIERI (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (Misto-CS). Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto assolutamente contrario a questo emendamento che è improntato ad una vecchissima logica, quella di una finanziaria che vuol far entrare tutto al suo interno.

Il cinema è un settore importante ed una politica per il cinema italiano è un problema serio. Spero che la senatrice Franco, presidente della 7^a Commissione, intervenga nel merito, dal momento che vi è, all'esame della sua Commissione, un disegno di legge che affronta questi temi *(Applausi dei senatori Amato e Eufemi)*. Mi auguro che la senatrice Franco intervenga, perché non si affronta il problema del cinema con un emendamento di questo genere. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve. Personalmente, esprimo parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi, interviene in dissenso dal senatore Malan?

ASCIUTTI (FI). Non so se il dissenso rispetto al Gruppo sia piuttosto il suo. Questo è il senso del mio intervento. Il settore da tutti è dichiarato delicato e in difficoltà. Oggi con questo emendamento possiamo offrire qualcosa al settore cinematografico italiano - questo è importante - che ha veramente bisogno di finanziamenti: è solo un piccolo contributo.

Comprendo l'intervento del senatore Malan, nel senso che dovremmo estendere certi benefici anche alle piccole e medie imprese, ma in questo momento probabilmente possiamo dedicarci al settore cinematografico, piuttosto che voler far tutto per poi non risolvere niente. Per questo motivo, il Gruppo di Forza Italia, a parte qualche dissenso (ognuno sarà libero di votare come crede), preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 7.5.

STRANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 7.5 (testo 2).

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, vorrei esprimere il parere favorevole del nostro Gruppo all'emendamento 7.5 (testo 2) e vorrei aggiungere anche una nota: il collega Bonadonna, per respingere le argomentazioni, ne ha usate altre non condivisibili, perché è indubbio che sia legittimo in questo Paese nutrire perplessità sulla gestione di certe risorse.

Nonostante ciò, valutiamo nel merito la proposta del collega Bordon - lo dico ai colleghi - che punta a far risparmiare o a far investire in cultura chi impiega risorse proprie nella produzione e nella distribuzione dei film. Non concorre a formare il reddito imponibile l'utile dichiarato dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico e li impiega nella produzione e nella distribuzione. Credo che questo sia un argomento al quale prestare la massima attenzione. Questo è il motivo per cui ci dichiariamo favorevoli all'approvazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), a firma del senatore Bordon.

VEGAS (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi auguro che non intervenga per esprimere una terza posizione, ma come relatore di minoranza.

VEGAS (*FI*). In dissenso da me stesso, Presidente.

PRESIDENTE. È lecito. Ne ha facoltà.

VEGAS (*FI*). Questo emendamento, pur contenendo delle criticità e pur rivolgendosi solo ad una parte del più ampio settore produttivo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi non riesco a sentire quello che dice il collega Vegas.

VEGAS (*FI*). ...sostanzialmente reintroduce la legge Tremonti; questa, infatti, è una piccola legge Tremonti per il cinema. Quindi, sotto questo aspetto, è in parte condivisibile.

Sperando che questo intervento venga indirizzato a film di qualità, non solo in base ai soggetti produttori, ma che trovino anche un riscontro nel mercato, sono disposto ad esprimere un voto favorevole, con una sospensione del giudizio, per vederne poi l'applicazione.

BARBIERI (*Misto-CS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (*Misto-CS*). Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere su questo emendamento. Stamattina, insieme ai senatori Angius e Montalbano, ho presentato un emendamento su cui si è discusso e sul quale invito il rappresentante del Governo, onorevole Grandi, ed il relatore, senatore Legnini, a rispondermi nel merito.

Il suddetto emendamento riguardava una strumentazione seria per le imprese che innovano, esportano e si quotano sul mercato dei capitali (*Applausi dai Gruppi FI e AN*) e mi avete tagliato - io l'ho fatto per senso di responsabilità - il 90 per cento di questo. Ora mi ritrovo che dieci volte tanto viene dato a pioggia con un intervento assistenziale di questo genere. È una vergogna! (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e LNP*).

BONFRISCO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Bonfrisco, ma non mi dica che c'è la quarta posizione!

BONFRISCO (*FI*). Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento, prima di porre in votazione questo emendamento.

Chiedo anche lumi al mio collega Vegas, per comprendere meglio la prima frase, che dice: «Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica...», poi reinvestiti. Certo, si tratta di utili reinvestiti, ma come possiamo, in sede di finanziaria, non approfondire per qualche minuto questa questione e consentire al senatore Bordon di riscrivere il testo in modo corretto? È solo una proposta: un accantonamento per migliorarne il contenuto tecnico.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, il Gruppo dei Comunisti italiani e dei Verdi voterà a favore di questo emendamento, con il quale si dà sostegno alla cinematografia italiana, tramite agevolazioni fiscali.

Proprio per questo, si rende ancora più urgente e necessaria una legge che dia ordinamento chiaro a tutto il sistema cinematografico, indicando cioè come selezionare le aziende a cui dare i contributi e istituire forme di mutualità tra il cinema e la televisione.

PRESIDENTE. Il relatore ritiene che sia corretta la formulazione dell'emendamento o che vi sia necessità di chiarimenti?

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, la formulazione mi sembra assolutamente corretta.

Ribadisco il concetto che ho sinteticamente formulato in sede di espressione del parere: com'è noto a tutti i colleghi, il testo della finanziaria contiene l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese non del settore cinematografico, che investono nel cinema e nella produzione cinematografica.

Con ciò rispondo anche al collega Barbieri: questo emendamento è finalizzato ad estendere tale beneficio fiscale alle imprese produttrici cinematografiche e della distribuzione, detassando gli utili. Ora, credo costituisca una...

PRESIDENTE. Relatore, mi scusi, io le ho solo chiesto se la formulazione è chiara o meno.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, ho finito. Il senatore Barbieri ha sollecitato una risposta. Credo costituisca un elemento di cognizione comune il fatto che queste imprese ricavano utili in misura molto limitata. Quindi, è un intervento che perfeziona e integra il testo, nella logica di favorire non un'azienda, ma il cinema italiano.

Questo è uno degli elementi ispiratori della finanziaria, voluto dal Governo: quindi, in questo senso, credo che questo sia un emendamento da accogliere.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, credo che serva un minimo di memoria storica. Fino al 1996, ammontava a 600 miliardi il Fondo per lo spettacolo, con il quale poi di solito i nostri registi ed attori fanno i *film* (visto che al botteghino incontrano clamorosi fallimenti, per cui possono fare quadrare il bilancio soltanto con i fondi dello Stato). Andò Veltroni a fare il Ministro e, nella prima finanziaria utile, quella del 1996, elevò l'ammontare di questo fondo a 1.000 miliardi, sottraendo evidentemente tali risorse ad altre questioni - credo - molto più utili.

In questa finanziaria, il Fondo per lo spettacolo viene ulteriormente aumentato. Si dice che vi è bisogno della ricerca, della competitività, delle infrastrutture; i soldi, però, sono sempre per i nani e le ballerine. Questo, evidentemente, dev'essere il primo effetto di Veltroni segretario del Partito democratico: si vogliono dare ulteriori soldi.

La Lega, ovviamente, si sottrae a questo giochetto: preferiremmo che tali fondi venissero destinati ad esigenze più serie, perché questo ci fa prefigurare quale sarà il Governo con Veltroni come Primo Ministro: notti bianche, balli, canti, festival; ma ricerca e quant'altro, zero. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2).

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.10

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.10, presentato dal senatore Vegas e Ferrara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7-*bis*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7-*ter*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, con questo emendamento abbiamo fatto un'operazione di pulizia, rispetto a quanto è stato fatto in Commissione bilancio.

Abbiamo però salvato alcune cose, e mi riferisco in particolare alla questione delle graduatorie degli idonei del Ministero delle finanze. Era una cosa giusta, un atto di dignità e giustizia.

Abbiamo invece tagliato su alcune voci che riguardano in particolare la giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, assunzioni a dismisura e, in particolare, l'utilizzazione della norma sugli idonei per assumere in modo discrezionale ulteriori dirigenti dello Stato): a questo abbiamo detto no.

Quindi, proponiamo la soppressione del comma 2, della lettera *f*), e dei commi 4, 7, 10, 13 e 14, mentre salviamo tutta la parte che riguarda la Guardia di finanza, che riteniamo indispensabile per esercitare un'azione di controllo sull'evasione fiscale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7-*ter*.801 (testo 2) e parere favorevole sull'emendamento 7-*ter*.802 (testo 3). Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 7-*ter*.807 e 7-*ter*.700 e ovviamente parere favorevole sull'emendamento 7-*ter*.900.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 7-*ter*.800 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.801 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.802 (testo 3), presentato dai senatori Eufemi e D'Amico.

È approvato.

Gli emendamenti 7-*ter*.802, 7-*ter*.803, 7-*ter*.804, 7-*ter*.805 e 7-*ter*.806 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.807, presentato dai senatori Sacconi e Ferrara.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7-*ter*.808, 7-*ter*.809, 7-*ter*.810, 7-*ter*.811 e 7-*ter*.812 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*ter*.700.

MANTOVANO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-*ter*.700, presentato dal senatore Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7-ter.813 e 7-ter.814 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7-ter.900, presentato dal relatore.

E' approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7-ter, nel testo emendato.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7-ter, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7-quater, sul quale è stato presentato l'emendamento 7-quater.800, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO *(AN)*. Ritiro gli emendamenti 8.4 e 8.5.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 è piuttosto impegnativo perché riguarda gli emolumenti e i vitalizi dei parlamentari. L'emendamento propone una norma abbastanza radicale e alquanto in discontinuità con il passato. Brevemente lo riassumo.

In primo luogo, nei fatti si riduce del 50 per cento l'indennità spettante ai membri del Parlamento. Interviene, poi, anche per quanto riguarda i rimborsi delle spese di soggiorno a Roma ipotizzando una diminuzione del 50 per cento anche in questo caso. Istituisce, in compenso, la possibilità di rimborso per attività di riunioni relative ovviamente all'attività parlamentare con rimborsi documentati, a pie' di lista, e comunque entro tetti ben precisi. Introduce, inoltre, un'altra condizione completamente diversa per i cosiddetti portaborse, nel senso che è facoltà del parlamentare indicare una persona di fiducia che lo assista nel proprio lavoro. Tale persona sarà assunta a tempo determinato, ovviamente in relazione allo svolgimento temporale dell'attività del parlamentare, dal Senato o dalla Camera.

Infine, la questione più importante, si modifica sostanzialmente la questione del vitalizio, abolendo la possibilità di una pensione particolare con riferimento ai parlamentari. In sostanza, il Senato e la Camera intervengono per pagare i contributi

dei parlamentari eletti nel quadro degli enti previdenziali ai quali sono stati iscritti in continuità con l'attività che svolgevano in precedenza oppure, per coloro che non fossero iscritti ad alcun ente previdenziale, viene costituito o indicato un apposito fondo.

E' chiaro che se fosse approvato questo emendamento si darebbe una risposta molto forte rispetto alle attese e ai costi della politica e anche al discredito che i parlamentari hanno per i loro privilegi, che sappiamo essere assai importanti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, dal momento che gli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.5, presentati a tale articolo, sono stati ritirati.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 8.0.1, altrimenti il mio parere sarà contrario.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 8.0.11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, ovviamente siamo contrari all'emendamento del senatore Turigliatto, pur comprendendone le ragioni. Inviterei il senatore Turigliatto, l'amico Franco, a considerare l'impegno grande che vi è stato a che la battaglia contro i costi impropri della politica, a cui sicuramente si rivolge questo tema, avesse centralità in questa finanziaria. Penso, ad esempio, al tema del limite stipendiale introdotto, sul quale ovviamente vi è una discussione, ma dove il principio di fondo è stato dal senatore Turigliatto citato in un precedente intervento. Nessuno può mai guadagnare più di dieci volte un salario operaio medio.

Quel che, però, voglio rilevare è che in questa vicenda, innanzitutto, vi è un'iniziativa presa dai due Presidenti di Camera e Senato e dai questori, tesa effettivamente a ridurre fortemente le prerogative dei parlamentari, sia dal punto di vista presidenziale sia dal punto di vista dell'indennità. Infatti, in questa finanziaria troviamo una soluzione affinché l'indennità del parlamentare sia bloccata almeno per cinque anni. In secondo luogo, credo sia sbagliato dare il senso che il tema principale dei costi impropri della politica sia la retribuzione del parlamentare.

Ecco perché, come vi è stata giustamente una discussione che continua sul protocollo del *welfare*, è giusto che si modifichino alcuni aspetti pensionistici rispetto ad una serie di prerogative. Ma quel che non consideriamo giusto è che, in un momento nel quale siamo quelli che ancora sentono viva l'onda di partecipazione che per quel che ci riguarda il 20 ottobre scorso ha portato migliaia di donne e uomini a Roma, è su quel terreno che vogliamo garantire al parlamentare la libertà di azione. È noto, peraltro, che le forze che si richiamano al movimento operaio e comunista giustamente finanziano il partito, anche con le loro indennità. Ma non è questo il tema principale.

Ecco perché riteniamo che è bastato porre la questione di una serie di oneri impropri, legati a stipendi, società miste e ad altre forme dirette e indirette di organizzazione dello Stato, che si è visto dove stanno i veri privilegi.

Questo, quindi, è il motivo per cui invitiamo il senatore Turigliatto a ritirare un emendamento del genere, a meno che lo scopo principale di esso non sia quello di una norma manifesto, e a collaborare con noi nella gestione di una iniziativa in finanziaria che, riducendo gli emolumenti a livello locale, contribuendo ad abbassare il tetto massimo dello stipendio in rapporto al presidente di sezione della Corte di cassazione e, più complessivamente, contribuendo, in maniera come mai non era avvenuta, a ridurre i costi impropri della politica, fa un'operazione.

Vorrei concludere con un numero: il Governo, al di là dei propositi con il cosiddetto disegno di legge Santagata, è arrivato al Senato senza una riduzione se non del numero dei consiglieri comunali, che a noi non sembrava un problema di costo della politica, ma una risorsa della democrazia.

Con l'iniziativa unitaria della sinistra e di tutta l'Unione in questo momento c'è un taglio al di sopra di 400 milioni di euro. Di questo vogliamo discutere ed è per questo che pacatamente, chiedendo al collega Turigliatto un ritiro, in ogni caso annunciamo, se l'emendamento fosse mantenuto, il voto contrario.

ENRIQUES (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES (*Ulivo*). Signor Presidente, volevo richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi del Parlamento sull'importanza di questo articolo, che interviene su una questione che ci ha tenuto occupati negli ultimi mesi, in varie sedi e a vari livelli, per delle riflessioni che sono nate all'interno di questa Camera prima ancora che venissero sollecitazioni dall'esterno. Vi sono state riunioni all'interno dei Gruppi, riunioni a livello di senatori questori, controversie interpretative sulla natura e derogabilità delle norme che fissano il livello delle competenze dei parlamentari.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 20,05)

(*Segue ENRIQUES*). La proposta fatta dal Governo, seppur non amplissima, è incisiva e muove da una considerazione di fondo, e cioè che vi è una situazione economica difficile del Paese, soprattutto per l'ampiezza del debito pubblico e la sua incidenza nella capacità di porre in essere anche nuovi investimenti, dato il livello di spesa per interessi.

In sostanza, il Governo ha ragionato così: se c'è un responsabile primo del debito pubblico questa è la classe politica e quindi pare opportuno congelare le retribuzioni per un certo periodo di tempo, per un arco di tempo quinquennale che coincide, non a caso, con il termine di rientro sotto il 100 per cento del PIL del livello del debito pubblico. Sembra quasi che vi sia un patto fra la classe politica e il Paese, in cui la prima rinuncia ad una parte dei propri benefici per riparare a situazioni che ha creato negli anni passati.

Il criterio del blocco parziale e temporaneo delle retribuzioni o delle indicizzazioni, che poi compare in una serie di emendamenti in parte discussi e approvati, è presente anche nell'accordo sul *welfare*, per quanto riguarda le pensioni più elevate. Anche in quel caso è presente il principio secondo il quale, sia pure per un anno e con effetti peraltro permanenti, si blocca l'indicizzazione di quello che sarebbe un aumento normale dei livelli pensionistici.

Ritengo quindi che si tratti di una norma che, al di là della sua incidenza pratica, ha proprio un significato importante legato alla transitorietà della situazione economica difficile, una norma che ha il valore di impegnare a risolvere una situazione di crisi economica. È quindi una norma seria e non demagogica. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

VILLONE (*SDSE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, vorrei fare una breve considerazione sull'articolo 8, sul quale esprimeremo voto favorevole.

Approvando questo articolo, entriamo in maniera incisiva nell'ambito dell'autonomia parlamentare, e anche gli emendamenti presentati dai colleghi andavano in profondità. Decidiamo, in sostanza, quanto guadagnano i parlamentari. Allora, la mia considerazione, dando per acquisito il voto favorevole, vuole andare un po' oltre questo punto, perché noi, come Parlamento, organo costituzionale, abbiamo un'autonomia di qualità e quantità esattamente uguale a quella degli altri organi costituzionali, forse anche un po' più forte, perché è un'autonomia assistita anche da uno strumento qual è il Regolamento parlamentare, che tecnicamente pone una riserva nei confronti della legge.

Quindi, se noi oggi stiamo decidendo incisivamente per quanto riguarda il Parlamento, e lo facciamo ritenendo di essere pienamente legittimati come legislatori, vorrei che fosse acquisito da quest'Aula e considerato un precedente conclusivo che possiamo farlo per tutti gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 20,10)

(*Segue VILLONE*). Noi avevamo presentato un emendamento a tal fine, che limitava l'incremento della dotazione al tetto d'inflazione programmato, c'è stata poi una spontanea dichiarazione da parte dei vertici degli organi costituzionali di osservanza di questo tetto nell'esercizio della propria autonomia, si è deciso di ritirare l'emendamento, ma vorrei che, con questa votazione, si

comprendesse bene che si rende chiaro che il legislatore può entrare in quella materia. Non ci sono zone franche istituzionali nei confronti del legislatore sovrano.

Questo vuole significare che il Parlamento deve, a mio avviso, valutare e monitorare con attenzione l'andamento della spesa da parte degli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale oltre che della propria (lo dico con il massimo rispetto, ma anche con la massima fermezza); che non ci sono più zone d'ombra, zone riservate, zone sottratte, e che dunque se, nella prossima occasione in cui il discorso si porrà, non sarà stato osservato l'impegno solennemente assunto, questo Parlamento dovrà assumere su di sé la responsabilità e l'onere di deliberare in proposito ponendo i limiti che dovesse ritenere opportuni.

Questo lo dico perché rimanga agli atti e perché gli altri organi costituzionali siano avvertiti che questa è una posizione che il Parlamento della Repubblica oggi esprime. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).*

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, con i colleghi senatori Morselli e Losurdo, a nome della componente La Destra del Gruppo Misto, annuncio il voto favorevole all'articolo, perché credo che comunque un ulteriore segnale vada dato al nostro popolo.

Questo articolo, il quale prevede che per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge non si applicheranno gli automatismi che riguardano le nostre indennità, segue quanto approvammo con la finanziaria 2006. Sono stato uno dei Ministri che nel 2005 ha approvato l'articolo 1, comma 52, della finanziaria per il 2006, che stabilì che le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale fossero ridotte nel loro ammontare massimo del 10 per cento.

Dico questo affinché resti traccia nei nostri lavori che già il Governo Berlusconi sulla stessa materia intervenne con incisività. Per questo dichiariamo il voto favorevole ad un articolo che segue esattamente la rotta già tracciata.

POSSA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA *(FI)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ero fuori dall'Aula a prendere una boccata d'aria quando, di colpo, ho sentito un annuncio singolare. L'altoparlante ha segnalato agli onorevoli senatori che era in corso la verifica del numero legale. Mi sono precipitato in Aula e non c'era alcuna verifica del numero legale in corso. Com'è possibile ricorrere a simili mezzucci per radunare persone adulte e vaccinate? Lascio a lei la valutazione e chiedo che assolutamente cose di questo genere non si ripetano. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Senatore Possa, sbagliano le persone, si immagini quanto sbagliano le macchine e le persone che controllano le macchine.

GALLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI *(LNP)*. Signor Presidente, in realtà, svolgerò una dichiarazione di voto sull'emendamento 8.0.1.

È evidente che dal senatore Turigliatto mi separa uno spazio enorme dal punto di vista ideologico, ma credo che non ci sia, invece, nessuna distanza nella buona fede, quando una persona entra in politica pensando di fare cose che complessivamente migliorino lo stato e la qualità della vita delle persone in generale. Ci divide la tecnicità strumentale per arrivare al risultato, ma credo di saper individuare la buona fede delle persone.

In questo senso, se stiamo sulle tecnicità, non posso condividere completamente il contenuto dell'emendamento del senatore Turigliatto, perché messo così è più che demagogico, è fuorviante. Effettivamente, infatti, nell'immaginario collettivo l'unico costo della politica che tutti

rimarcano è quello dello stipendio dei parlamentari. In realtà, ce ne sono molti altri. Trovo scandaloso che, su 500 milioni (milione più, milione meno) di costo di mantenimento, per esempio, del Senato, il 50 per cento sia costo dei dipendenti. Non si può avere un costo medio per dipendente di 230.000 euro all'anno. Se lo sapessero nelle assemblee di Mirafiori, probabilmente quando andate a parlare magari un filino si incazzerebbero. Non si può avere il doppio del costo alla Camera; non si può avere il Quirinale che spende il doppio della regina Elisabetta; non si possono avere amministratori pubblici che lavorano diciotto mesi alle Ferrovie e vengono dimessi con 3, 4 o 5 milioni di euro di liquidazione. Questi complessivamente sono costi della politica, che in qualche modo dovrebbero effettivamente essere contemplati in un discorso più ampio.

Detto ciò, che riguarda la technicalità, effettivamente voi siete la sinistra; addirittura Turigliatto orgogliosamente è della sinistra radicale; il collega Villone che è intervenuto è della sinistra estrema: come fate a dire le cose che dite? Voi dovrete rappresentare gli operai e l'80 per cento degli operai prende 1.100 euro al mese.

Non credo che quello che dice il senatore Turigliatto sia così sbagliato nella sostanza, soprattutto detto da voi. Gli emolumenti attuali della politica non sono certo l'unico costo della politica, ma nella vostra logica dovrebbe essere un discorso portato avanti con forza. Sento interventi biascicati, in cui non ho capito neanche cosa avete detto, per giustificare che quello che dice Turigliatto non ha senso: perché non ha senso? Ridurre drasticamente lo stipendio dei parlamentari sarebbe un segnale così negativo per il Paese? O forse non volete che il resto del Paese, il popolo, sappia effettivamente le cose che succedono nei Palazzi? Non sanno, per esempio, che il Veltroni di turno, che va in televisione a fare il salvatore della Patria, è già in pensione perché è entrato in politica con i calzoni corti, non credo per meriti, ma come tanti altri che sono entrati facendo parte dei partiti, magari perché erano amici o parenti, o magari perché, appassionati di politica, si sono trovati a 25 o a 26 anni a fare i parlamentari e a 45 anni in pensione.

Qualcuno deve spiegare perché Padoa-Schioppa, il quale sostiene che le tasse sono bellissime, per un artificio contabile che a nessuno è dato conoscere, sul suo emolumento da Ministro, come riportavano i giornali qualche settimana fa, paga solo il 10 per cento di tasse; qualcuno ce lo dovrebbe spiegare!

Oppure voi, che fate i comunisti, i compagni, i difensori della classe operaia, come mai vi siete riempiti di appartamenti, comprati sì a un milione di euro, ma che ne valgono tre, quattro, cinque o sei, facendo perdere ogni volta 4, 5 o 6 milioni all'erario, cioè all'operaio della FIAT!

Quindi, dette tutte queste cose, noi potremmo fare affermazioni diverse da quelle che sostiene il senatore Turigliatto, non voi! Fare i comunisti con i soldi degli altri, fare gli italiani con i soldi dei padani, o far fare film ai registi comunisti con i soldi di chi comunista non è, queste sono le cose che non sono accettabili!

Pertanto, senatore Turigliatto, anche se non siamo convinti fino in fondo, noi del Gruppo Lega Nord Padania voteremo a favore del suo emendamento perché è un segnale giusto, che dovrebbe arrivare soprattutto dalla vostra parte. Fare il comunista nel cuore, cioè a sinistra, con il portafoglio a destra è troppo facile. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI)*.

STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per esprimere il mio voto contrario e fortemente contrario - a questa proposta del collega Turigliatto e a tutte le altre proposte analoghe.

Signor Presidente, da troppo tempo in questo Paese, accanto a un'indecente demagogia su quelli che sarebbero i costi della politica, nulla si scrive sui costi che la cattiva politica fa pagare al Paese, mentre i costi sarebbero quelli degli uomini delle istituzioni. Da troppo tempo, accanto a questa demagogia, c'è una viltà dei parlamentari che si vergognano dell'incarico che hanno, delle loro attribuzioni e delle loro competenze.

Allora, Presidente, voglio fare un discorso molto semplice. Lei sa meglio di me - e i colleghi lo sanno - che con le nostre decisioni e i nostri voti decidiamo per l'indirizzo politico del Paese e per cifre enormi: quelle delle tasse dei nostri concittadini. È su quello che dovremmo applicare il massimo del rigore per evitare di buttare via i quattrini.

Inoltre, per questa responsabilità che avverto ogni minuto in cui esprimo un voto in quest'Aula ritengo che noi abbiamo una retribuzione inadeguata, insufficiente. In quale posto al mondo si ha una responsabilità di questo tipo e si hanno retribuzioni inferiori a quelle di *manager* dell'industria privata o pubblica o della media impresa? Un amministratore delegato di una media impresa guadagna molto più di un parlamentare e tutto questo lo considero normale e giusto in un mondo libero. È indecente l'idea per la quale l'egualitarismo delle retribuzioni debba portare chi ha una responsabilità di questo tipo ad avere retribuzioni uguali a quelle di chi non ha tale responsabilità. È indecente pensare che non ci debba essere selezione e attrazione della classe dirigente. Voglio un sistema politico che paghi così bene chi ne fa parte, da creare la gara per entrarvi tra le persone migliori del Paese e non un livellamento per il quale si entra, magari, per amicizia o perché si è sotto un padrone o sotto una cordata politica.

E allora tutta questa manfrina ipocrita sui costi della politica sarebbe molto più seria se si applicasse alle migliaia di miliardi che in questa finanziaria si sprecano, a quei miliardi che sono stati stanziati dal Governo per comprare le *constituency* dei Gruppi e dei Parlamenti, per fare lo *shopping* del consenso politico di quest'Aula.

Basta con la demagogia sui costi della politica. Finalmente facciamo piuttosto un'analisi seria e vera sui costi che la cattiva politica e questo Governo stanno facendo pagare al Paese. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, chiedo scusa, ma affronto questo argomento con un certo imbarazzo, perché pare che sia estremamente volgare parlare di denaro. Prendo atto dell'emendamento presentato dal senatore Turigliatto. Devo però dirgli che, indipendentemente dalla sua approvazione o reiezione, ciascuno, in ogni caso, può scegliere per sé la strada che ritiene giusta.

Ad esempio, quando nella precedente finanziaria - non quella del 2007, ma quella del 2006 - si immaginò una decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei parlamentari io, pur potendo optare per lo stipendio di presidente di sezione di Cassazione (che è esattamente quello a cui è ancorata l'indennità dei parlamentari), ritenni opportuno ricevere la stessa indennità degli altri colleghi, di non fare l'opzione ed evidentemente, in ragione di tale decisione, di non realizzare un maggiore guadagno.

È però evidente, senatore Turigliatto, che, ove mai dovesse essere approvato il suo emendamento, ragioni familiari mi indurranno, a fronte di una riduzione del 50 per cento dell'indennità parlamentare, ad optare per lo stipendio di presidente di sezione di Cassazione, che sarà dunque pari al doppio dell'indennità che riceveranno gli altri colleghi.

Ma al di là di tutto questo, anche con riferimento all'articolo 8, che impedisce qualsiasi forma di adeguamento agli eventuali aumenti retributivi dei magistrati, ricordo qua un intervento serissimo svolto dal senatore Silvestri. Davvero non riuscirei a dire meglio ciò che in quella occasione disse con grande correttezza il senatore Silvestri, ponendo tutta una serie di problemi raccordati e ancorati all'indennità parlamentare e al funzionamento democratico delle nostre istituzioni, evidenziando come vi sia la necessità che chi rappresenta il popolo (proprio per il funzionamento delle nostre istituzioni) debba ricevere una indennità ragionevole e congrua, che per l'appunto è stata parametrata su quella del presidente di sezione di Cassazione.

So perfettamente che voterete l'articolo 8, ma a questo punto vi devo dire la verità non da parlamentare, ma da cittadino, da magistrato: commetterete un grave errore, perché sicuramente verrete incontro alla demagogia e alla propaganda, a quella forma di antipolitica non più strisciante che pare pervadere il nostro Paese, ma non renderete un buon servizio alla politica. Ma davvero voi ritenete, a fronte di una critica così serrata e continua, spesso demagogica e propagandistica, che ha per oggetto, per l'appunto, le retribuzioni dei parlamentari, che vi salverete e vi laverete la coscienza sostenendo che per cinque anni lo stipendio, l'indennità parlamentare, non verrà adeguata allo stipendio di presidente di sezione di Cassazione? Davvero ritenete che questo passo possa in qualche modo calmare questa ondata di antipolitica? O davvero forse non aveva e non ha ragione il senatore Silvestri quando dice che in quest'Aula dobbiamo riaffermare le ragioni della politica, le ragioni del perché vi dev'essere una indennità parlamentare e di come essa dev'essere adeguata alle ragioni democratiche che si correlano all'esercizio delle funzioni di rappresentanza.

So bene che, ad esempio, in accoglimento di un emendamento del senatore Barbato, si è aumentato lo stipendio dei magistrati, ma probabilmente quello sì è stato un errore.

Sono convinto, signori senatori, che sicuramente voterete l'articolo 8, ma nel far ciò - come dicevo prima - non salverete né laverete le vostre coscienze, non farete una operazione politica e, anzi, vi consegnerete nelle mani dell'antipolitica; sicché l'emendamento del senatore Turigliatto che oggi chiede il 50 per cento potrà essere nella prossima finanziaria seguito da altro emendamento che chiederà il 70, l'80, il 90 per cento.

Non credo possiate ritenere che l'indennità parlamentare, cioè l'indennità che sostanzialmente riguarda un deputato o un senatore, sia davvero esagerata rispetto, non so, agli emolumenti di un capo di dipartimento dell'amministrazione, di un amministratore delegato di un qualsiasi ente, di tante sacche della pubblica amministrazione che hanno retribuzioni di gran lunga superiori a quelle dei parlamentari. Se ritenete che lo sia il complesso, compreso i rimborsi spese o le spese elettorali, cioè quello che poi - scusate la volgarità - materialmente entra nelle tasche dei parlamentari, allora avete un altro sistema per agire: intervenite sulle spese elettorali, intervenite sui rimborsi spese, ma sicuramente non potete intervenire sull'indennità parlamentare, che è correlata esattamente a quelle esigenze di cui parlava il senatore Silvestri.

Dico questo perché oggettivamente corrisponde al mio pensiero e perché davvero in quest'Aula nessuno mi può tacciare di aver fatto un discorso nel mio interesse personale, avendovi già segnalato che a me resta sempre la possibilità di optare per l'indennità di presidente di sezione di Cassazione e conseguentemente di non subire gli stravolgimenti economici e democratici che voi volete in ogni caso apportare all'indennità: qui si fa politica, non consegnatevi all'antipolitica. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)*. Signor Presidente, ho condiviso e continuo a condividere l'emendamento presentato dal senatore Turigliatto; ogni senatore ha il diritto di non condividerlo e di votare contro, ma credo non si possa adoperarlo per un'operazione di accusa di demagogia e fare dell'altra demagogia.

Ci rispettiamo reciprocamente e ognuno ha le proprie idee: la mia, condividendo l'intervento del senatore Silvestri non da oggi ma dal momento in cui lo ha pronunciato, è che non sia facile spiegarlo ad un invalido che ha 243 euro di pensione e non sia facile spiegarlo... *(Commenti dei senatori Eufemi e Stracquadanio. Richiami del Presidente)*. Ripeto, ognuno ha le sue idee e cerchi di rispettare quelle degli altri.

Parliamo di invalidi che vivono con 243 euro al mese. Parliamo dei poveri, di quelli di cui parla il Papa, di cui parlano i documenti della Sinistra, ma a cui diciamo che non ci sono soldi, mentre ai partiti diamo 80 miliardi per i carri armati, ne stanziamo 60, e per i cacciabombardieri 130. Facciamo pure tutti i discorsi ragionevoli che vogliamo, ognuno ha le proprie idee, ma prima chiediamoci se un Parlamento con la "P" maiuscola vuole guardare alle condizioni del popolo. Dopo si può anche sostenere che le affermazioni di Turigliatto e di Rossi sono demagogiche, ma prima di affermare che da questa finanziaria ognuno porta a casa un pezzetto cominciamo a vedere come vivono i giovani precari, i pensionati ed anche quei commercianti e quegli artigiani che non ce la fanno più e devono chiudere.

Guardiamo tutto, sistemiamo il Paese e poi consideriamo le prebende dei parlamentari. Se uno non se la sente di difendere tutto questo di fronte alla condizione del Paese può sbagliare, ma non va preso in giro.

PRESIDENTE. Collegli, sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto i senatori Novi, Quagliariello e Biondi, tutti appartenenti al Gruppo di Forza Italia per il quale ha già parlato il senatore Nitto Palma. Chiedo pertanto al senatore Schifani, Capogruppo di Forza Italia, se costoro intendono intervenire in dissenso dal Gruppo o se invece la posizione espressa dal senatore Palma è quella ufficiale.

SCHIFANI *(FI)*. E' quella ufficiale, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio per la collaborazione.

Collegli, procediamo dunque alla votazione dell'articolo 8.

STORACE (*Misto-LD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 8.0.1, devo avanzare rilievi di ammissibilità in relazione al comma 6, in cui si dice che gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare. Per legge non si può attribuire la possibilità a qualcuno: o lo si fa o non lo si fa.

Altro rilievo concerne il comma 4, in cui si dice che è disponibile un fondo istituito ai sensi del medesimo comma 4, mentre si deve intendere comma 6. Si tratta, quindi, di un errore formale che però è irrilevante perché, essendo stato dichiarato inammissibile il comma 6, lo diventa anche il 4 che fa riferimento ad esso.

Pertanto, passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1 (testo corretto), per la parte non inammissibile.

STORACE (*Misto-LD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1 (testo corretto), presentato dai senatori Turigliatto e Rossi Fernando, per la parte non inammissibile.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.25 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.11.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.0.11 per seguire la filosofia introdotta dal collega Turigliatto. Il collega ha ritenuto corretto stabilire una forbice di retribuzione all'interno della pubblica amministrazione, da 1 a 10. Abbiamo votato l'emendamento che però non ha avuto molta fortuna. Pretenderemmo ora la stessa attenzione da parte dei colleghi sull'emendamento in esame. Riteniamo infatti corretto creare un sistema organico, senza nulla togliere alla dignità dei colleghi che hanno detto che all'apice della piramide dovrebbero stare i rappresentanti del popolo.

Ebbene, fatto cento la retribuzione di un parlamentare, non troviamo corretto che all'interno della pubblica amministrazione un Ministro faccia la figura del pezzente di fronte ai suoi dipendenti e ai suoi collaboratori che hanno retribuzioni di gran lunga superiori a quelle a lui corrisposte.

Stabiliamo, pertanto, che gerarchicamente, anche a livello di retribuzioni differite, pensioni, vitalizi e così via, la massima forma riconosciuta dallo Stato e dagli enti dello Stato sia il vitalizio del parlamentare, sul quale si costruirà una piramide. Nessun dipendente dello Stato può avere una pensione o un vitalizio superiore a quello del parlamentare; altrimenti, cari Ministri, sarà dura operare in mezzo a dipendenti che se ne "fanno un baffo", dal momento che del resto i politici entrano ed escono e, ancora con maggiore velocità, entrano ed escono i Ministri, con retribuzioni che magari fanno vergogna rispetto a quelle percepite dagli stessi dipendenti.

Da ultimo, ma non per ultimo, pensiamo che si possano risparmiare cifre considerevoli con questa misura. Rivolgo, dunque, un appello ai senatori della Sinistra, invitandoli a riflettere sulle retribuzioni e sulle pensioni faraoniche dei *manager* di Stato (mi riferisco, ad esempio, a persone come Cimoli); è qui che scatta l'antipolitica perché probabilmente noi siamo in tanti, ma non credo che riceviamo troppo. Nella pubblica amministrazione, invece, vige un sistema che ha creato voragini: ogni persona di buona fede e media cultura non può che indignarsi di fronte al trattamento riservato ai *manager* di Stato.

Ebbene, a questo punto, tutti devono stare sotto una campana. Invito i colleghi della Sinistra a calcolare quanto Stato sociale si potrà fare con questi risparmi! (*Applausi dal Gruppo LNP*).

VILLONE (*SDSE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*SDSE*). Signor Presidente, dichiaro il voto del mio Gruppo e dei Gruppi di Rifondazione comunista-Sinistra europea e Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani. Non voteremo per questi emendamenti, anche se ne comprendiamo l'obiettivo, perché riteniamo che la materia sia più organicamente affrontata nell'ambito dell'articolo 91. Crediamo, quindi, che il confronto debba svilupparsi in quella sede, dove c'è un terreno molto articolato e strutturato che riguarda questa problematica.

Invitiamo, pertanto, i colleghi presentatori degli emendamenti a confrontarsi con noi su quell'articolo.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor presidente, innanzi tutto credo che il suggerimento sia autorevole. Chiedo, dunque, al Governo se è possibile accantonare questo emendamento ed esaminarlo al momento dell'esame dell'articolo 91.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di esprimere rapidamente un parere al riguardo. Fra l'altro, devo sottolineare che l'accantonamento non è nella disponibilità del Governo, ma della Presidenza, che tuttavia utilmente ascolta anche il relatore. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, infatti, non cambia nulla.

Invito, pertanto, il relatore a pronunciarsi sulla proposta di accantonamento.

LEGNINI, *relatore*. Il relatore è contrario alla proposta testé avanzata, perché l'articolo 91 - come evidenziato dallo stesso senatore Villone - è molto ben strutturato e non riguarda l'argomento di cui stiamo discutendo.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Avendo ascoltato il parere del relatore, sottolineo che il senatore Villone ha dichiarato di non essere contrario, a nome dei Gruppi di Rifondazione comunista, Sinistra democratica ed altri. Vorrei sapere, allora, perché si deve ostacolare la possibilità del Parlamento di approvare un emendamento su cui esiste una convergenza. Credo sia nella disponibilità della Presidenza poter esaminare l'emendamento all'articolo 91.

PRESIDENTE. Dispongo, quindi, che l'emendamento 8.0.11 sia accantonato ed esaminato all'articolo 91. Abbiamo accantonato tanti emendamenti e, a questo punto, non credo sia un problema. Mi auguro solo - il mio è un sentimento sincero, lo dico al collega Villone - che possa essere possibile discuterlo in sede di esame all'articolo 91.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, forse mi sono perso qualche battuta, ma nessuno ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 8.0.15.

PRESIDENTE. Lo ha richiesto il collega Polledri.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Ma non tutti sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non importa, è la Presidenza che decide sull'accantonamento.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Ma quando c'è un Gruppo che dissente, decide l'Aula. (*Proteste dai banchi della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, abbiamo disposto, per il bene dei nostri lavori, l'accantonamento di un emendamento che comunque verrà, nella sede opportuna, bocciato o approvato. Affrontiamolo in quella fase, visto che è stata avanzata la richiesta da un esponente presentatore della stessa maggioranza.

Gli emendamenti 8.0.12, 8.0.20, 8.0.15, 8.0.22 e 8.0.24 sono stati ritirati.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 8-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO (*AN*). Ritiro l'emendamento 8-*bis*.804.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, per illustrare il mio emendamento 8-*bis*.1000, devo dire solo alcune cose sull'articolo 8-*bis* che contiene una norma che possiamo definire scivolosa, ambigua ed ipocrita, perché prevede, sì, che si torni ad un Governo snello, ma a partire dal prossimo Esecutivo; tra l'altro, è un rinvio ad un evento che non credo, negli annali della nostra Repubblica e della nostra legislazione, sia mai stata adottato come parametro per l'entrata in vigore di una legge.

Signor Presidente, mi consenta di far intendere il senso di questo articolo che direi tipicamente «veltroniano», perché dice e non dice, dà e non dà, offre e toglie. È un articolo che propone uno scenario invocato da tanti, sul quale molti si sono espressi e anche autorevoli colleghi di quest'Aula hanno scritto libri, rilasciato interviste e redatto articoli: bisogna snellire il Governo. Allora, la Commissione bilancio ha una sua originalissima trovata: snellisce il Governo a partire dal prossimo Governo.

Signor Presidente, il mio emendamento si divide in due parti: la prima contiene una norma secca che riguarda il numero dei Sottosegretari che, complessivamente, non potrà mai essere superiore al doppio del numero dei Ministri.

La seconda parte del mio emendamento fa rivivere la situazione anteriore al decreto-legge n. 181 del 2006, ma poiché ritengo preferibile su questo punto quanto proposto dall'emendamento 8-bis.100, convergerei su questa parte con quanto contenuto nel testo dell'emendamento a firma del senatore Calderoli, che sottoscrivo.

Per quanto riguarda, infine, l'ordine di votazione, ritengo che quello che resta del mio emendamento vada collocato utilmente, affinché non venga precluso magari dalla reiezione di qualche altro emendamento con efficacia meno vincolante e immediata.

PARAVIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, vorrei soltanto un chiarimento, cioè un'interpretazione autentica, su cosa vuol dire «prossimo Governo». Nell'ipotesi, già paventata, che a gennaio, se il Governo non è caduto prima, si debba fare un rimpasto, per «prossimo Governo» si intende quello in carica a partire dal rimpasto?

PRESIDENTE. Senatore Paravia, credo che il «prossimo Governo» richieda un passaggio alle Camere, che esprimono la fiducia; quindi, nel caso del rimpasto, non richiedendosi la fiducia, non si può parlare di «prossimo Governo».

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ho detto sul «prossimo Governo» e all'interpretazione che ne ho dato, me lo dica.

LEGNINI, relatore. Mi sembra del tutto evidente: lei si è riferito a quello che costituisce il momento genetico del nuovo Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, perché, vedendo intorno sguardi che poco hanno della condivisione, mi sembrava di aver detto una fesseria, ma mi pare che la Costituzione lo preveda.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-bis.100.

VITALI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (Ulivo). Signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo esprimerà voto contrario sull'emendamento in esame e, con l'occasione, effettuo una precisazione che credo utile.

L'articolo 8-bis è molto importante: stabilisce il fatto che, dal prossimo Governo, com'è giusto, si provveda ad una riduzione del numero dei Ministeri e ad una semplificazione della compagine ministeriale.

Al comma 2, si prevede che, a far data da quel momento, venga abrogato il decreto-legge del 18 maggio 2006, convertito con la legge del 17 luglio 2006; si tratta, cioè, di quel decreto presentato dal Governo Prodi il giorno stesso del suo insediamento, successivamente convertito in legge.

Ora, in quella legge, sono comprese anche altre modificazioni della legislazione precedente. In modo particolare, mi riferisco ad esempio al CIPE, che era presieduto - com'è noto - dal Ministro dell'economia, presso il cui Dicastero era istituito; invece, con quella legge - credo opportunamente - esso è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Credo, quindi, sia da intendere la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 8-*bis*, nel senso che l'abrogazione è limitata alle norme incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Naturalmente, qui non avanzo alcuna proposta di modifica del testo, così come predisposto dalla Commissione, semplicemente, chiedo al relatore se conviene con questo tipo di interpretazione, in modo tale che sia coerente anche con la discussione svolta in Commissione, affinché rimanga agli atti del nostro dibattito e la Camera eventualmente, se lo desidera e se lo ritiene, possa precisare quest'importante aspetto.

PRESIDENTE. Se il rilievo sottolineato dal collega Vitali sull'emendamento è concreto, a questo punto, credo che lo sia anche per il testo della Commissione. (*Commenti del senatore Boccia*). Senatore Boccia, non so se ha sentito quanto ha detto il senatore Vitali; chiedo al relatore di esprimersi in merito.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, mi sembra che quanto sostenuto dal collega Vitali sia fondato, nel senso che, a mio modo di vedere, non occorre un'integrazione di questa norma per stabilire che il CIPE rimanga in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale allocazione, infatti, è stata disposta con legge ordinaria, per cui questa norma non innova; pertanto, problemi non se ne pongono.

Ove il Governo ritenesse di dover precisare questo aspetto, cosa che - a mio avviso - sarebbe utile, lo potrebbe fare alla Camera; adesso non vi sono emendamenti in questo senso.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, relatore; adesso chiedo al collega Vitali un chiarimento, perché forse non ho compreso bene i termini della questione. Il collega Vitali sostiene che nel decreto di cui si chiede l'abrogazione sia nell'emendamento sia nel testo della Commissione vengono abrogate non solo la parte relativa ai Ministeri, ma anche quelle che dovrebbero restare in vita. Pertanto, utilmente ha consigliato al relatore di considerare se quell'abrogazione, presente anche nel testo della Commissione, debba essere modificata o meno.

Il collega Boccia, invece, propone di votare; se votiamo l'emendamento, però, abrogiamo quelle normative indicate dal collega Vitali.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, a mio modo di vedere, quella norma non viene abrogata, ma invito il Governo, sulla base di questa sollecitazione, a valutare se ciò dovesse invece avvenire. D'altronde, c'è tutto il tempo per fare tale verifica durante l'esame dei documenti di bilancio. In ogni caso, dal momento che non è stato presentato un emendamento in tal senso, non mi sembra che si possa introdurre questo tema.

PRESIDENTE. Non so se nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che viene abrogato, vi siano i riferimenti ai quali si richiamava il collega Vitali. Non credo però che se li sia inventati sul momento, credo piuttosto che li avesse letti. Comunque, bisogna andare avanti con le dichiarazioni di voto.

VILLONE (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (SDSE). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto sull'emendamento 8-*bis*.100 e in riferimento alla questione appena sollevata.

Poiché è un testo identico, parola per parola, a quello che io avevo presentato in un primo momento, non potrò che astenermi sull'emendamento 8-*bis*.100. Mi viene persino il sospetto che il presidente Calderoli, firmatario dell'emendamento, avesse letto il mio emendamento prima di scrivere il suo, ma è una mera supposizione.

In effetti, è un testo che mi sentirei ancora di sottoscrivere perché riguarda il prossimo Governo. Si parla, infatti, della formazione del Governo che, come fanno i costituzionalisti, è quella fase che si apre con la crisi - e dunque un concetto che non tocca il Governo in carica - e da un punto

di vista temporale si fa iniziare con la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. È dunque una procedura che va ad incidere sul prossimo Governo.

Ritengo che il testo di questo emendamento sia persino migliore di quello poi approvato in Commissione, testo che io avevo scritto soltanto perché qualcuno si era fatto impressionare dalla possibilità che la norma riguardasse il Governo in carica, cosa che in realtà non era. Siccome lo ritengo un testo accettabile mi esprimerò con l'astensione.

Voterò invece contro gli altri emendamenti che sono, a mio modo di vedere, troppo direttamente intrusivi nell'organizzazione del Governo. Non mi sembra opportuno procedere in questo senso in questa sede. Sarebbe meglio procedere nell'ambito di un meccanismo sostanzialmente già presente.

Voterò poi a favore dell'articolo 8-*bis* di cui condivido l'interpretazione, cioè che questa formula non volesse toccare in modo specifico il CIPE. Suggesto, se così è, di introdurre nell'articolo 8-*bis* che si andrà ad approvare una formula da cui si evinca che il decreto-legge è abrogato, "fatto salvo quanto dispostoda...". Si può facilmente rispondere al problema che è stato sollevato nell'ambito dell'approvazione dell'articolo 8-*bis* con ciò accogliendo senza particolare difficoltà tale esigenza.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento che introduce una serie di questioni di natura regolamentare che poi saranno sviscerate al momento opportuno a seconda dell'esito della votazione.

Considerata l'ora, mi sembra opportuno, almeno dal mio punto di vista, tirare le conclusioni di questa giornata. Eravamo partiti sull'onda dell'antipolitica e del grillismo qualche mese fa con il Governo che aveva dato una serie di annunci roboanti di cui però, stante forse anche il fatto che il buon Grillo non si sente più da qualche tempo, si sono perse le tracce. Si sono perse per strada tutte le buone intenzioni del Governo. È rimasta soltanto una polpetta avvelenata. Quando è stato predisposto questo testo, infatti, si pensava che probabilmente il Governo Prodi avrebbe avuto vita breve per cui si è pensato di lasciare la polpetta avvelenata al successivo Governo. Chissà mai che non si debbano pentire di questa scelta. Qualcuno diceva *wait and see* e lo diciamo anche noi.

Ebbene, con questo emendamento si propone una norma ben precisa che si accompagna ad una serie di norme che la Lega Nord ha presentato con riferimento ai costi che la politica deve sostenere. Ma tutti i costi della politica! Vorrei rivolgermi ai senatori Rossi e Turigliatto che hanno detto cose anche condivisibili. Non so se se vi siete resi conto che con il vostro voto, soprattutto votando contro l'emendamento 5.100, avete statuito questo principio: ci possono essere boiardi di Stato che guadagnano un miliardo l'anno su cui non vi è alcun problema. Invece, i parlamentari devono guadagnare poco.

Vorrei ricordare che la norma sullo stipendio che riguarda i parlamentari è stata costruita nel 1912 da Giolitti per un motivo molto semplice: se i parlamentari non hanno, così come vuole la Costituzione un emolumento adeguato, su questi scranni siederanno solamente due categorie di persone: i ricchi e i ladri.

Non credo sia questo che voi volete. Allora vi pregherei di valutare attentamente i prossimi emendamenti che verranno alla nostra attenzione domani mattina.

PRESIDENTE. Colleghi, ho fatto una rapidissima verifica; il collega Vitali ha ragione e quindi va cancellata la parte che non ha niente a che fare con la composizione del Governo. Credo sia opportuno dunque un nuovo testo in modo da espungere quelle norme che, diversamente, verrebbero inutilmente abrogate. Quindi, rinviando a domani la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*bis*.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è pertanto rinviato ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 21*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)

EMENDAMENTO 3.0.2 E SEGUENTI, TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2

VICECONTE, TADDEI, FERRARA, STORAGE, IZZO

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di riduzione delle accise per la Regione Basilicata)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-*bis*. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, alla regione Basilicata è assegnata la quota spettante allo Stato delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per ogni litro venduto nel territorio della regione".

2. Le disposizioni attuative del comma 15-*bis* dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dal comma I del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata. Il predetto decreto determina, per ogni litro di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa per i cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre:

«1.1.48,1.120,2.648,1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma I non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.0.3

PISTORIO, STRANO, BATTAGLIA ANTONIO, VIESPOLI, NANIA, CORONELLA, PARAVIA, VALENTINO, PONTONE, DIVELLA, CURTO

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione del 50% delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell'Obiettivo Convergenza.

2. La riduzione di cui al comma 1 è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle di prima attivazione nelle Regioni sopra indicate.

4. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all'effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell'attività non, derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata.

5. L'accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell'organigramma dell'attività imprenditoriale comprovante l'utilizzo di personale dipendente o con contratto a

tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90%, residente nelle Regioni di cui al comma 1.

6. Le Regioni promuovono, sul territorio di rispettiva competenza, massima pubblicità alle agevolazioni previste dal presente articolo, al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità».

Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

3.0.4

ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, BONFRISCO, SACCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riscossione diretta dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e 4i violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)

1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4.

4. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

6. L'applicazione del regime di cui ai commi da 1 a 21 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

8. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 19 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

18. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 1 a 21, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle

fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

20. Sono abrogati l'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto comma 7 è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

22. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-*quater*, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

23. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

25. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*. - (*Semplificazione della dichiarazione annuale*) - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

27. Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematica per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

28. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

30. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi scritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

32. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;

b) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

d) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-*bis*) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-*ter*) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-*quater*) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-*quinqies*) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-*sexies*) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

f) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-*bis*, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo *fax* o posta elettronica».

33. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

EMENDAMENTI

4.21

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

- V. em. 4.0.500

Dopo il comma 31 inserire i seguenti:

«31-*bis*. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

31-*ter*. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

31-*quater*. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

- a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
- b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

4.22

EUFEMI, MANNINO

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.90

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

4.0.9 (Testo 2)

BERSELLI, ZAVOLI, ZANDA, PETERLINI, FORMISANO

Approvato

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 500;

2009: - 500;

2010: - 500.

4.0.500 (già 4.21)

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Accantonato

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

«1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

3. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

ARTICOLI 4-BIS E 4-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 4-bis.

Approvato

(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)

1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

Art. 4-ter.

Approvato

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

EMENDAMENTO

4-ter.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

5. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

6. Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

10. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

12. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, numero 12:

1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;

2) nella voce «gasolio», le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;

c) alla tabella A, numero 13:

1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa;

2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;», è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri;»;

3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri;»;

d) alla tabella A, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1.000 litri

Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio

liquefatto (GPL) esenzione

Gas naturale esenzione

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri

GPL zero

Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

14. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al numero 16-*bis* della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

15. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

16. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

17. All'onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere a) e d).

18. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

20. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-*bis*) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

21. L'efficacia della disposizione di cui al comma 20 decorre dal 1° gennaio 2008.

22. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-*bis*), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

23. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.

24. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse; il potenziale valore globale delle

agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

25. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 24, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

26. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

27. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

28. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqües* sono abrogati.

29. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

30. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*e-ter*) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *a*). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;»;

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*)».

31. All'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale», sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale», e dopo le parole: «dell'articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 10».

32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

34. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e sordi».

36. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

37. All'articolo 1, comma 1-*ter*, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

38. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

40. Alla lettera *i-sexies*) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

41. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

42. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 41 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

43. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

44. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 41, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 41 a 45;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo di cui al comma 41 ed il divieto di cui al comma 42, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

46. Le disposizioni dei commi da 41 a 45 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

47. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica ed»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica ed» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

48. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie.

49. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

50. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

51. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;

b) il terzo periodo è soppresso.

52. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;».

53. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si applica a partire dal 1° marzo 2008.

54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che

la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla»;
b) il comma 6 è abrogato.

55. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge.

57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 57 a 59.

61. L'agevolazione di cui ai commi da 57 a 59, fermo restando il limite di cui al comma 58, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

62. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

64. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 64, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

72. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

74. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

75. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».

76. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

77. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

78. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 77, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

79. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 77 e 78, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

80. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi.».

EMENDAMENTI

5.801

EUFEMI, POLI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli importi di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modifiche e integrazioni, sono incrementati del 50 per cento ed il limite di reddito previsto per la concessione dello stesso assegno è elevato a 5.000 euro annui.»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione del 5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.5

EUFEMI, MANNINO

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria si applicano anche alle rivendite di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'ammodernamento e ristrutturazione dell'impresa e per la dotazione di impianti ed attrezzature per la sicurezza, interamente deducibile nell'anno di sostenimento fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta e comunque nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative comunicazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

5.130

SCARPA BONAZZA BUORA, FERRARA

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

5.25

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese».

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310 milioni di euro».

5.31

ANTONIONE, AZZOLLINI, BONFRISCO, SARO

Accantonato

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

all'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.32

MONTALBANO, ANGIUS

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sostituire la lettera *c*) contenuta nel comma 1, con la seguente:

"*c*) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh"».

Contestualmente sostituire il comma 2 del medesimo articolo del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, con il seguente:

«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *c*), fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

5.800

EUFEMI

Respinto

Al comma 34 sostituire le parole: «4.000 euro» con: «5.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 96 alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

5.46

ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. All'articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto disposto dalla lettera *c*) del precedente comma 1, un importo pari al 30 per cento delle spese odontoiatriche, per la parte che eccede euro 129,11".

b) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 1-*quinqüies*"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 245.000;

2009: - 245.000;

2010: - 245.000.

5.47

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Sopprimere i commi da 41 45.

5.48

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

V. testo 2

Al comma 42, sostituire il periodo: «a decorrere dalla data» con: «a sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

5.48 (testo 2)

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Approvato

Al comma 42, dopo le parole: «a decorrere » inserire le seguenti: «dal termine di tre mesi ».

5.900

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI

Ritirato

Sopprimere i commi 52 e 53.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.53

MASSIDDA, SANCIU, FERRARA

Respinto

Il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il testo compreso tra le parole: "sono affidate" e "di cui al comma 3 del medesimo articolo 53" è sostituito dal seguente: "con le forme di cui all'articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, con imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1"».

5.55

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 54, lettera a), capoverso b), aggiungere in fine: «Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'Unione delle province italiane».

5.804

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere i commi 55 e 56.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.803

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere i commi 55 e 56.

5.805

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere i commi da 64 a 69.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo»

5.806

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere i commi da 64 a 69.

5.62

BORNACIN, MARTINAT, GRILLO

Respinto

Al comma 70, dopo le parole: «e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione dei Corridoi plurimodali europei».

5.63

BORNACIN, MARTINAT, GRILLO

Respinto

Al comma 70, dopo le parole: «è attribuito alle» inserire la seguente: «singole» e dopo le parole: «l'incremento» aggiungere le seguenti: «registrato sul proprio territorio».

Sopprimere i commi 72 e 73.

5.64

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 74 inserire i seguenti:

«74-bis. All'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle

aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione".

74-ter. All'articolo 25, comma 1, del già citato decreto legislativo 151/2001, è inserito, infine, il seguente periodo: "I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale."

74-quater. All'articolo 79 del già citato decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona";

b) Nel comma 1, dopo le parole "Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato" sono aggiunte le seguenti "e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione."

c) Nel comma 1, lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

5.65

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«*74-ter.* In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

74-quater. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

74-quinquies. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.

5.71

MONTALBANO, ANGIUS

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«*74-bis.* Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet www.agenziaentrate.it, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

5.69

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Le parole da: «Dopo il comma» a: «sono pubblicati» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 74 sono aggiunti i seguenti:

«74-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."

47-ter. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.74

MANINETTI, POLI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI

Precluso

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

5.75

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione

in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

5.76

[POLLEDRI](#), [FRANCO PAOLO](#), [GALLI](#), [DIVINA](#), [LEONI](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.69

Dopo il comma 74 è aggiunto il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

5.77

[EUFEMI](#), [MANNINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 74 è aggiunto il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

5.79 (Testo 3)

[ANGIUS](#), [MONTALBANO](#), [BARBIERI](#)

V. testo 4

Dopo il comma 74, è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma sin alla entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione, della presente disciplina, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."».

5.79 (Testo 4)

[ANGIUS](#), [MONTALBANO](#), [BARBIERI](#)

Approvato

Dopo il comma 74, è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplinarichiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."».

5.84 (testo 2)

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Id. em. 5.79 testo 4

- Dopo il comma 74, è inserito il seguente:
- «74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."».

5.82 (Testo 2)

MANINETTI, POLI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI

V. testo 3

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.82 (Testo 3)

MANINETTI, POLI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI

Precluso

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire le prove a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.83

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*ter*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di

gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.84

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

V. testo 2

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."»

5.85

EUFEMI, MANNINO

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori, di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.820

EUFEMI

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

"2-*bis*. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*ter*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertato motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati"».

5.87

MONTALBANO, ANGIUS

Ritirato

Dopo il comma 74 inserire il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*ter*, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000;

2009: - 1.000;

2010: - 1.000.

5.90

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*ter*, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti."».

5.91

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 74 inserire i seguenti:

«74-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

74-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

74-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa di 200 milioni di euro.

5.95

LOSURDO

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«48. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 - 500.000;

2009 - 500.000;

2010 - 500.000.

5.100

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis*. L'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, è soppresso».

5.101

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è aumentata, in favore dei Comuni aventi diritto, di 20 centesimi a partire dal 1° gennaio 2008».

5.103

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008". Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

5.106

POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-bis. Nelle sale dove si svolge il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nei locali a queste collegate, non possono, in ogni caso, essere installati gli apparecchi per intrattenimento di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di pesa pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

5.114

TOFANI

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

5.115

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,"».

5.119

NOVI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-bis. All'articolo 76 della legge 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, la parola: "ottomila", è sostituita dalla seguente: "10.000".

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.807

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Ritirato

Sopprimere i commi 77, 78 e 79.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione di un tetto massimo all'imposizione tributaria)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Tetto massimo di imposizione tributaria lorda)*. - 1. A decorrere dall'anno di imposta 2007, il totale dei tributi lordi di cui al successivo comma 3 corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in rapporto al reddito complessivo dichiarato in ciascun periodo d'imposta, non può eccedere le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15 mila euro, 30 per cento;
- b) oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro, 35 per cento;
- c) oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro, 40 per cento;
- d) oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro, 45 per cento;
- e) oltre 75 mila euro, 50 per cento.

2. Il tetto massimo di imposizione tributaria lorda è determinato applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le aliquote per scaglioni di reddito indicate al precedente comma 1.

3. L'imposizione tributaria lorda totale a carico del contribuente è determinata sommando all'imposta lorda sul reddito personale di cui al precedente articolo 11, gli importi relativi alle addizionali regionali, provinciali e comunali, all'IRAP, all'ICI e alla tariffa sui rifiuti, che in base a idonea certificazione risultino versati dal contribuente stesso nel corso dell'anno di imposta.".

2. Nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

"Art. 12-bis. - *(Detrazione per il rispetto del tetto massimo di imposizione tributaria lorda)*. - 1. Se l'imposizione tributaria effettiva totale di cui al comma 3, articolo 11-bis supera il tetto massimo di imposizione tributaria lorda determinato come indicato al comma 2 del medesimo articolo 11-bis, al contribuente spetta una detrazione pari alla differenza tra l'imposizione tributaria effettiva totale e il tetto massimo di imposizione tributaria lorda.".

3. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non può superare il limite di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo ai fini del rispetto dell'onere massimo indicato al precedente comma 3». *Consequentemente, sopprimere l'articolo 62.*

5.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, è inserito il seguente:

«Art. 5.-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizza bili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data del 1 gennaio 2008, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti al 2008 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

Consequentemente, all'articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 7.000 milioni di euro».

5.0.6

BATTAGLIA ANTONIO

Respinto

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille chilogrammi di prodotto.
2. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 423,91504 per mille litri di prodotto.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.».

5.0.7

BERSELLI

Respinto

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 125,00 per mille chilogrammi di prodotto.
2. L'aliquota di accise sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, è aumentata a euro 409,71064 per mille litri di prodotto.».

5.0.17

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo l'**articolo 5**, è introdotto il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le compagnie aeree di trasporto civile alle quali è stata sospesa dall'ENAC la licenza di esercizio per crisi aziendale economico-finanziaria da almeno novanta giorni, possono, nel solo caso di ripresa dell'attività, al fine di agevolare il ripristino, entro i dodici mesi successivi, di almeno il sessanta per cento dei posti di lavoro subordinato occupati prima dello stato di crisi con conseguente riattivazione della licenza ENAC, transare gli eventuali debiti per rivalsa IRPEF e

addizionali comunali e regionali, per imposte dirette ed indirette dovute anche se non ancora richieste, risultanti sino al mese precedente la sospensione della licenza d'esercizio, nella misura del cinquanta per cento oltre a interessi e senza applicazione di sanzioni amministrative.

2. L'importo a debito così risultante viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta del debitore secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Non si applica la disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 19 qui richiamato.

3. In tali circostanze non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

4. Sono altresì ridotti al cinquanta per cento i contributi previdenziali risultanti impagati sino al mese precedente quello in cui è avvenuta la sospensione della licenza di esercizio, esclusa la parte a carico dei dipendenti. L'importo a debito così determinato viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta della parte debitrice secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.

5. Per le rateizzazioni già in corso sia per imposte dirette che indirette che per contributi previdenziali dovrà essere emesso sgravio per il cinquanta per cento degli importi a ruolo non ancora pagati su istanza della parte debitrice.

6. È altresì consentito il ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciale decorrente dal mese successivo a quello nel quale è avvenuta la sospensione dell'attività operativa. La richiesta dovrà essere presentata a cura della parte interessata entro dodici mesi dalla data di sospensione dell'attività operativa.

7. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate direttamente al Ministero dell'economia il quale, sentito il parere del Ministero dei trasporti, ne stabilirà l'ammissibilità.

8. La presentazione della richiesta di transazione sospende i termini per l'accertamento di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 dalla data di presentazione della stessa e sino alla data della pronuncia da parte del Ministero dell'Economia. Tale sospensione dovrà essere fatta valere dall'interessato con istanza presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla notifica degli atti che rilevano irregolarità per le imposte oggetto della presente legge.

9. Potranno accedere alle agevolazioni ivi previste gli Enti per i quali la ripresa dell'attività di trasporto aereo civile si è verificata negli anni 2007 e 2008.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 62.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Trasporto pubblico locale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.

2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-*bis*) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere *a)* e *b)* è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

6. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

7. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma I, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

EMENDAMENTI

6.4

MARTINAT

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente allo stesso comma 2, sostituire le parole: «130 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

6.5

CICCANTI

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione» con le parole: «incluso l'adeguamento all'inflazione, l'attuale livello dei servizi previsti all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 in accordo con l'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, da ripartirsi in base ai chilometri di rete esercita da ciascuna azienda».

Al comma 4 sostituire la lettera c-ter con le seguenti:

«c-ter. All'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

c-quater. All'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c-ter) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

6.6

GHIGO, VEGAS, FERRARA

Respinto

Al comma 2, le parole: «130 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L'importo di

cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsto dal predetto accordo».

6.10

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Rispinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c-bis).

6.11

CICCANTI, FORTE

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera c-ter), con le seguenti:

«c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c-ter) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

6.13

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «non superiore al 20 per cento» con le seguenti: «non superiore al 35 per cento».

6.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «a 250 euro» con le parole: «a 300 euro».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 0,1 punti per cento.

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6-bis.

Approvato

(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

EMENDAMENTO

6-bis.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Incentivazioni fiscali per il cinema)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008,

2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale

che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

9. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. L'efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

EMENDAMENTI

7.2

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00» con le seguenti: «nella misura del 20 per cento, fino all'importo massimo di euro 500.000».

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento»; lettera b) sostituire le parole: «15 per cento» e «10 per cento» e «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e «5 per cento» e «10 per cento»; lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» e «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e «10 per cento».

7.3

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Ritirato

Al comma 3 lettera a), dopo il periodo: «per le imprese di produzione cinematografica» aggiungere la parola: «italiane».

7.5

BORDON

V. testo 2

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-bis. - (*Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica*). - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 1 g, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, distribuzione, diffusione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.

Art. 24-ter. - (*Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis*). -

1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione e di distribuzione e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefici l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà

oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia".

14-*ter*. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma I del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

7.5 (testo 2)

BORDON

Approvato

- Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
- «13-*bis*. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
- 13-*ter*. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
- 13-*quater*. Le disposizioni applicative dei commi 13-*bis* e 13-*ter* sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
- 13-*quinquies*. Le agevolazioni previste dai commi 13-*bis* e 13-*ter* sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

- 13-*sexies*. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c) del citato articolo 12.".
- *Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole:*"L'efficacia dei commi da 11 a 13" *con le seguenti:*"L'efficacia dei commi da 11 a 13-*ter*".
- *Conseguentemente, alla tabella A, voce:* «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*
 - 2008: - 7.000;
 - 2009: - 12.000;
 - 2010: - 17.000.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.10

VEGAS, FERRARA

Respinto

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 1992, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

ARTICOLI 7-BIS E 7-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 7-*bis*.

Approvato

(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-*bis*, le parole: «dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'Agenzia delle entrate».

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Dichiarazione sostitutiva unica)*. - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 4-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 7. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

Art. 7-ter.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tabella A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186, è incrementato di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. All'articolo 6, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05.
4. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
5. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
7. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
8. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.
9. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 8, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

10. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

11. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 8 e 9; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

12. Per l'attuazione dei commi 8, 9 e 11, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'area terza, ex area C, da almeno dieci anni. I dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge.

14. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autonoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di

euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

16. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 5, 10, 13 e 15 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

17. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

EMENDAMENTI

7-ter.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7-ter.801 (Testo 2)

EUFEMI

Respinto

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: «, anche di qualifica dirigenziale».

7-ter.802 (Testo 3)

EUFEMI, D'AMICO

Approvato

Sopprimere il comma 2, lettera f), nonché i commi 4, 7, 10, 13, 14.

Al comma 15, sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a: «lettera f)».

Al comma 16, sopprimere le parole: «10, 13».

7-ter.803

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

7-ter.804

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

7-ter.805

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

7-ter.806

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

7-ter.807

SACCONI, FERRARA

Respinto

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

7-ter.808

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

7-ter.809

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 9.

7-ter.810

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

7-ter.811

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

7-ter.812

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 12.

7-ter.700

MANTOVANO

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51), il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede all'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche relative al triennio indicato dalla legge 51/2006. I suddetti decreti debbono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del triennio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».

7-ter.813

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 13.

7-ter.814

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 15.

7-ter.900

IL RELATORE

Approvato

Al comma 17, sostituire le parole: «è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «è disposto con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

ARTICOLO 7-QUATER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7-*quater*.

Approvato

(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

EMENDAMENTO

7-quater.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO III

INTERVENTI SULLE MISSIONI

Capo I

MISSIONE 1 - ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 8.

Approvato

(Indennità dei membri del Parlamento)

1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI

8.4

[SAPORITO](#), [COLLINO](#), [FLUTTERO](#), [BALDASSARRI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

2. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.3

[POLLEDRI](#), [FRANCO PAOLO](#), [GALLI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per cinque anni», con le seguenti: «per sei anni».

8.5

[SAPORITO](#), [COLLINO](#), [FLUTTERO](#), [BALDASSARRI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

1-*ter*. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1 (testo corretto)

[TURIGLIATTO](#), [ROSSI FERNANDO](#)

Commi 4 e 6 inammissibili. Restante parte respinta

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente articolo:

«Art. 8-*bis*.

(Indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari)

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - L'identità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituito da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento".

2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", e successive modificazioni".

3. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento: possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

4. Al fine di garantire il corretto svolgimento di mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 6 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

5. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.

6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilito dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziata e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse.

7. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro".

8. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l'intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purché gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.

9. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possono far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente all'esercizio del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I tal caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all'identità spettante ai membri del Parlamento di cui all'articolo 1 della presente legge.

10. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.

11. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all'amministrazione della camera di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del« lavoratore.

12. La disciplina di cui all'articolo 6-*bis* della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.25

[SAPORITO](#), [COLLINO](#), [FLUTTERO](#), [BALDASSARRI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Indennità parlamentari)

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altra trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

5. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da: "possano altresì" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata".

6. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari».

8.0.11

[POLLEDRI](#), [FRANCO PAOLO](#), [GALLI](#)

V. em. 91.0.100

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Limiti a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili corrisposti dallo Stato e da altri enti)

1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento».

8.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Nel caso di concorso di trattamenti pensionistici con vitalizi derivanti da cariche istituzionali, ai titolari è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.20

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "per l'elezione della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato".

3. All'articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quinto periodo è soppresso».

8.0.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Abolizione dell'integrazione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato e di pubbliche amministrazione che siano membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato».

8.0.22

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Indennità e rimborsi dei Ministri)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori».

8.0.24

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-...

(Spesa degli uffici di diretta collaborazione del Governo)

1. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario».

ARTICOLO 8-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

2. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

EMENDAMENTI

8-bis.100

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Norme per la riduzione dei costi per il funzionamento del Governo)*. - 1. A decorrere dall'anno 2008 si applicano alla formazione del Governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può superare cinquanta unità, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

8-bis.101

CALDEROLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Norme in materia di formazione del Governo per la riduzione del numero dei componenti)*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. I ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero dell'Interno;
- c) Ministero della giustizia;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) Ministero delle attività produttive;
- g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- m) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- n) Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per ciascun Ministero possono esser nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è fissato in tre unità.
4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra i quali è nominato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della entrata in vigore della presente legge.
6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

8-bis.804

[SAPORITO](#), [COLLINO](#), [FLUTTERO](#), [BALDASSARRI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Numero dei componenti del Governo*). - 1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.
2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue».

8-bis.1000 (già 14.0.4 2ª parte)

[PASTORE](#), [VEGAS](#), [AZZOLLINI](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Norme sulla formazione e composizione del Governo*) - 1. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".
2. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato».

8-bis.1000 (Testo 2) (già 14.0.4 2ª parte)

[PASTORE](#), [VEGAS](#), [AZZOLLINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Norme sulla formazione e composizione del Governo*) - 1. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".

8-bis.1001 (già 8-bis.01)

[POLLEDRI](#), [FRANCO PAOLO](#), [GALLI](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 8-bis.

(*Numero massimo dei sottosegretari*)

1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».

- Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

8-bis.800

[CICCANTI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «a partire dal Governo successivo a quello in carica all'entrata in vigore della presente legge».

8-bis.801

AZZOLLINI, FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal Governo successivo a quello in carica» con le seguenti: «A decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di». Dopo il primo periodo inserire il seguente: «I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero dell'interno;
- c) Ministero della giustizia;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) Ministero delle attività produttive;
- g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) Ministero per i beni e le attività culturali».

8-bis.802 (Testo 2)

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Fatto salvo il numero dei ministri dell'attuale esecutivo e quanto disposto dagli articoli 92 e 94 della Costituzione Italiana, il numero massimo dei componenti del Governo, a qualsiasi titolo, di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1° maggio 2008».

ORDINI DEL GIORNO

G8-bis.100

CICCANTI, FORTE, BACCINI, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI

Il Senato,

premesso che la 5^a Commissione permanente ha introdotto l'articolo 8-*bis* che riduce il numero di Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari a 60 componenti, con efficacia dal «Governo successivo a quello in carica»;

che detta soluzione, nello spirito dei proponenti, trova fondamento nella consapevolezza che per «Governo successivo a quello in carica» - secondo una diffusa interpretazione dei sostenitori dell'emendamento approvato - si intende «una nuova compagine ministeriale», escludendo quindi un «mero rimpasto» di qualche ministro;

che si rende, pertanto, necessario dare un'interpretazione autentica di tale espressione in tempi non sospetti, come quello attuale, quando cioè possono essere evitate interpretazioni interessate; impegna il Governo ad interpretare la norma di che trattasi, nel senso più rigoroso, ossia applicabile nel caso di sostituzione anche di un solo ministro, con esclusione di quelli senza portafoglio. Tale interpretazione «rigorosa» rappresenta anche la sintesi e l'equilibrio di due opposte tesi che sul punto si sono confrontate: quella di chi ha rinviato ogni attuazione della riduzione della composizione del Governo al successivo, rispetto a quello in carica e quella di chi (opposizione) riteneva doversi applicare anche per quello in carica, entro un congruo periodo di tempo, al fine di evitare una delegittimazione politica.

G8-bis.101

CICCANTI, FORTE, BACCINI, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI

Il Senato,

premesso:

che si esprime una positiva valutazione politica delle norme che mirano a razionalizzare «i costi della politica», così come la pressione dell'opinione pubblica induceva a compiere con urgenza;

che tra le più significative norme che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008 proposte dal Governo, quindi immediatamente con l'entrata in vigore della finanziaria, figurano: il blocco degli automatismi delle indennità parlamentari e dei consiglieri regionali, la riduzione degli assessori delle comunità montane, il contenimento dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali e comunali;

che tra queste misure di razionalizzazione della spesa pubblica improduttiva non figura la riduzione della compagine ministeriale del Governo Prodi, che ha raggiunto la cifra *record* di 103 componenti, nonostante che tale riduzione sia stata sollecitata da quasi tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione ed essere stata oggetto di sollecitazione anche da parte dell'opinione pubblica e di importanti organi d'informazione nazionale;

che l'articolo 8-*bis* introdotto dalla 5ª Commissione, coglie questa esigenza di riduzione della compagine ministeriale rinviandola però al prossimo governo, quindi depotenziandone da una parte l'efficacia politica, così come chiedeva l'opposizione e dall'altro delegittimando politicamente l'attuale Governo, ritenuto pletorico e costoso, a fronte di una norma che ne prevede il dimezzamento;

che di fronte all'impraticabilità formale e costituzionale di un ridimensionamento *ex legge* della compagine ministeriale del Governo Prodi, non rimane che recepire la positiva esigenza politica di un ridimensionamento del Governo nei termini largamente condivisi dall'articolo 8-*bis*, impegna il Governo a corrispondere alla volontà politica espressa con l'introduzione dell'articolo 8-*bis* assumendo le conseguenti decisioni entro 4 mesi dall'entrata in vigore senza avvalersi dei capziosi rinvii fondati su formalità facilmente superabili da una reale volontà politica della maggioranza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8-*BIS*

8-bis.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

V. em. 8-bis.1001

Dopo l'**articolo 8-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*ter*.

(Numero massimo dei sottosegretari)

1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».

Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.